Modello 730/2015

PERIODO D'IMPOSTA 2014

730

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

01 INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Modello 730 2
2. Modello 730 precompilato 2
3. Modello 730 ordinario (non precompilato) 4
4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione 5
5. Chi può presentare il Modello 730 5
6. Chi deve presentare il Modello UNICO Persone fisiche 7
7. La dichiarazione congiunta 7
8. Rimborsi, trattenute e pagamenti 7

02 ASPETTI GENERALI

1. Come è composto il modello 8
2. Cosa c'è di nuovo 8
3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 9
4. Informativa sul trattamento dei dati personali 10
5. Rettifica del Modello 730 11
6. Redditi da dichiarare con il Modello UNICO Persone fisiche 12
7. Altre informazioni utili 13

03 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Informazioni relative al contribuente 14
2. Familiari a carico 15
3. Dati del sostituto d'imposta 17
4. Quadro A - Redditi dei terreni 17
5. Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati 19
6. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati 25
7. Quadro D - Altri redditi 31
8. Quadro E - Oneri e spese 37
9. Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati 60
10. Quadro G - Crediti d'imposta 64
11. Quadro I - Imposte da compensare 68
12. Firma della dichiarazione 69

04 APPENDICE

Codici catastali comunali I - XIV

Agenzia Entrate

MODELLO GRATUITO

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

2. Modello 730 precompilato

Da quest'anno l'Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile, mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per chi viene predisposto

Il modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che:

- hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell'anno 2013;
- e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2014.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l'anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.

La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all'anno d'imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest'anno viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
- i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili);
- gli altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Anagrafe tributaria
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Anagrafe tributaria
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni banche, assicurazioni e enti previdenziali
	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, Anagrafe tributaria
QUADRO F - Eccedenze, acconti e altri dati	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria (pagamenti con il Mod. F24)
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente

Come si accede al 730 precompilato

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:
- *online,* accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
- *per telefono,* chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
- *in ufficio,* presentando un documento di identità.

Ulteriori modalità di accesso alla dichiarazione precompilata sono indicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.
Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
- l'esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.

Quando si presenta
Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al Caf o al professionista.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Come si presenta

- ***Presentazione diretta***

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate deve:
- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.
Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese mediche sostenute. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.
Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.
Se dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo "Rettifica del modello 730".

- ***Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato***

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato:
- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

Presentazione al sostituto d'imposta
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.
Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d'imposta per riscontrare eventuali errori.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.
Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:
- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.
I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al **31 dicembre 2019,** termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.
I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un **visto di conformità** (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.
Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.
Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

Vantaggi sui controlli
Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta:
- non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale);
- non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di rimborsi d'imposta superiori a 4.000,00 euro (vedi paragrafo "Rimborsi, trattenute e pagamenti").

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali; in tal caso, inoltre, non è effettuato il controllo preventivo per i rimborsi di imposta superiore a 4.000 euro. L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

3. Modello 730 ordinario (non precompilato)
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Unico).
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Unico.
Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello Unico, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

A chi si presenta
Il mod. 730 ordinario può essere presentato al **sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato che prestano l'assistenza fiscale possono presentare il mod. 730 all'ufficio che

svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

Quando e come si presenta
Il 730 ordinario si presenta entro gli stessi termini e con le stesse modalità sopra descritte per il 730 precompilato.
Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello Unico – oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell'anno 2014 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l'abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l'Imu per il 2014). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello Unico, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi.
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d'imposta il contributo di solidarietà.
La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2014.

5. Chi può presentare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2015 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
  – al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2015;
  – a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2015 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2014 al mese di giugno dell'anno 2015;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2015 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche **in mancanza di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella *"Mod. 730 dipendenti senza sostituto"*. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i **contribuenti che nel 2014 hanno percepito:**
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone **incapaci**, compresi i **minori**, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello Unico, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle entrate.

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. *Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche*	
Redditi esenti. Esempi: *rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali*	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Esempi: *interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico*	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: *interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili*	

(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(*))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. *Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.*
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	7.500	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	7.750	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. *Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.*
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) *È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli*	7.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: *compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale*	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28	

(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)	–
detrazioni per carichi di famiglia	–
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	–
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

6. Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche

Devono presentare il modello Unico Persone fisiche 2015 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2014 hanno percepito:
  - redditi derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014;
  - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
  - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  - redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- nel 2014 e/o nel 2015 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti");
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d'imposta);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

7. La dichiarazione congiunta

Il modello 730 precompilato o ordinario può essere presentato in forma congiunta esclusivamente al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista abilitato, quando entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo "Chi può presentare il modello 730" e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il modello 730, possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.
Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla retribuzione di competenza del **mese di luglio**, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.
Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i **pensionati** queste operazioni sono effettuate a partire dal **mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

L'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dal 7 luglio (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio), effettua dei **controlli preventivi**, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di **rimborso** complessivamente **superiore a 4.000 euro**, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta) entro il settimo mese successivo al 7 luglio (oppure entro il settimo mese successivo alla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio). I controlli preventivi non vengono effettuati se è stato presentato tramite il CAF o professionista abilitato ovvero è stato presentato il 730 precompilato, senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta.

A **novembre** viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto:

- se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito**, il Caf o il professionista:
  - trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
  - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Unico Persone fisiche;

  Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento *on line* oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un **credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet

www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

II. ASPETTI GENERALI

1. Come è composto il modello

A) MODELLO 730 BASE

- Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.
- **Quadro A (redditi dei terreni)**
  Redditi che derivano dal possesso dei terreni.
- **Quadro B (redditi dei fabbricati)**
  Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.
- **Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)**
  Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale. Dati relativi al bonus Irpef e al contributo di solidarietà.
- **Quadro D (altri redditi)**
  Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).
- **Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)**
  Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
- **Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)**
  Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
- **Quadro G (crediti d'imposta)**
  Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo. Art-bonus.
- **Quadro I (Imposte da compensare)**
  Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2015 per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2015 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.
- **Firma della dichiarazione**

B) MODELLO 730-1

Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta.

2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2015 sono le seguenti:

- il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che contiene le informazioni necessarie alla precompilazione della dichiarazione dei redditi e che i sostituti d'imposta inviano all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015. Alcune delle nuove informazioni contenute nella Certificazione Unica prima erano contenute nelle annotazioni al CUD o non erano affatto presenti, come ad esempio i dati dei familiari a carico;
- a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato "bonus Irpef" (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e indica il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730. Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14;
- da quest'anno, l'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef;
- da quest'anno è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta;
- a decorrere dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all'ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero. I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore

a 1.000 euro, possono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di *internet banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
- nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15 al 10 per cento la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
- l'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
- è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo E32);
- agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (rigo E71). Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta;
- ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (rigo E82);
- è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. "Art-Bonus" (rigo G9). Il credito spetta nel limite del 15 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi;
- per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro (righi da E8 a E12, codice 36); i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E12, codice 37);
- sono elevate dal 24 al 26 per cento le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (righi da E8 a E12, codice 41) e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (righi da E8 a E12, codice 42). Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro;
- è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- è prorogata la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- è prorogata la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- sono state modificate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale e indicate nella Tabella 6 dell'Appendice;
- nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero;
- non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- non va più comunicato l'importo dell'Imu dovuta per ciascun fabbricato esposto nel quadro B;
- è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali;
- da quest'anno nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente (ad esempio coniugato);

3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Dal 2015 ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.
Il contribuente può destinare:
- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità;
- il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse .
Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.
Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.
Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 2 della parte "I - Introduzione", possono scegliere di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2015 o al modello UNICO Persone fisiche 2015 e seguendo le relative istruzioni.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef:
- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);

- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.
La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef
Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del D.lgs. 4/12/1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D. lgs. 4/121997, n.460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.
Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef
Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L'elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella "Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef" nella penultima pagina delle istruzioni.

4. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Conferimento dati
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Modalità del trattamento
I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (sostituti d'imposta, centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento
L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato
Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003), può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

5. Rettifica del modello 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un Mod. 730 "rettificativo".
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello UNICO Persone fisiche 2015, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello UNICO Persone fisiche 2015 può essere presentato entro il 30 settembre 2015 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata
Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2015.
Il modello UNICO Persone fisiche 2015 può essere presentato:
- entro il 30 settembre 2015 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

6. Redditi da dichiarare con il Modello UNICO Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2015 devono, inoltre, presentare:
- **il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2015** se hanno percepito nel 2014:
  – redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
  – interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);
  – indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
  – proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
  – redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
  Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2014.
  I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2015, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro**;**
- **il quadro RT del Mod. UNICO Persone fisiche 2015**, se nel 2014 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
  Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2014 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
  Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2014 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);
- **il modulo RW**, se nel 2014 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO Persone fisiche 2015, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Modello UNICO.
Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. UNICO Persone fisiche 2015.

7. Altre informazioni utili

Certificazione Unica 2015
Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta, che da quest'anno sostituisce il CUD. Se è stato rilasciato un CUD 2014 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2015, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 28 febbraio 2015, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

Modalità di arrotondamento
Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo http://uif.bancaditalia.it, sezione Cambi, Cambi fiscali.

Modelli aggiuntivi
Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del Modello base compilato.
Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di quattro interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N.". Infine, nella casella "N. modelli compilati" posta alla fine della quarta facciata va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

Proventi sostitutivi e interessi
I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.
I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR.

Usufrutto legale
I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO Persone fisiche relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Mod. UNICO nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.
Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro AC anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Sanzioni
Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie sono riportate in Appendice alla voce "Sanzioni".

III – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Informazioni relative al contribuente

La casella **"Dichiarante"** deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.
Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "**Dichiarazione congiunta"**, mentre il coniuge deve barrare solo la casella **"Coniuge dichiarante"**.

Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella **"Rappresentante o tutore"** e indicare il proprio codice fiscale nella casella "**Codice fiscale del rappresentante o tutore**". In tal caso, la casella "Dichiarante" non deve essere barrata.

Nella casella **"Codice fiscale"** deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

La casella "**Soggetto fiscalmente a carico di altri**" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore **a 2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo "Familiari a carico").

La casella **"730 integrativo"** deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo "Rettifica del modello 730") indicando:
- il codice '**1**' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '**2**' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '**3**' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (vedi nella Parte I il paragrafo "Chi può presentare il Mod. 730"), va indicata la lettera **"A"** nella casella **"730 senza sostituto**".

Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella **"Situazioni particolari"**. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Dati del contribuente
Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia.
Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.
In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente".
Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica
La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2014 alla data in cui presenta la dichiarazione.
Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Se la residenza è stata variata occorre indicare:
- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

L'indicazione del **numero di telefono, di cellulare** e dell'indirizzo di **posta elettronica** è facoltativa: l'inserimento di questi dati è consigliato a chi desidera ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale
Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.
Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

Se la residenza non è stata variata, oppure la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, va compilato solo il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2014". Se, invece, la residenza è stata variata trasferendola in un Comune diverso va compilato anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015.

Gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righi relativi al domicilio fiscale.
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2014: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2013 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2014 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.
Si ricorda che non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 e/o nel 2015 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti").
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2015: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2014 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2014 indicare il nuovo domicilio.

La casella 'Casi particolari addizionale regionale' va barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente
I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il paragrafo "Chi può presentare il Mod. 730").
Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due Modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.
Nel primo Mod. 730:
- barrare la casella **"Dichiarante"**;
- barrare la casella:
  – **'Tutelato'** -nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
  – **'Minore'** nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo Mod. 730 è necessario:
- barrare nel rigo "Contribuente", la casella **"Rappresentante o tutore"**;
- compilare soltanto i riquadri **"Dati anagrafici"** e **"Residenza anagrafica"** riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

2. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2014 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2014 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.**
Nel limite di reddito di **2.840,51 euro** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:
- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;

- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2014 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le **detrazioni per carichi di famiglia** variano in base al reddito, quindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.
A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la "tabella 3" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico).

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel **rigo 1** indicare i dati relativi al coniuge.
Colonna 1: barrare la **casella 'C'**.
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il **codice fiscale** del coniuge.
Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.
Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2014. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2014, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2014, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5
Nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1: barrare la **casella 'F1'** se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la **casella 'F'** per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1").
Colonna 2: barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.
Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. Da quest'anno è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero.
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo ***status*** di familiare che può essere alternativamente formata da:

a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2014). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2014, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2014 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare '5'.
Colonna 6 (minore di 3 anni): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2013, nella casella indicare '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2014, indicare '5'.
Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.
Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

- **per ogni figlio a carico**:
  - **'100'** se la detrazione è richiesta per intero;
  - **'50'** se la detrazione è ripartita tra i genitori;
  - **'0'** se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
  - la lettera **'C'** nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
- **per ogni altro familiare a carico**:
  - **'100'** se l'onere grava per intero;
  - la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli": è riconosciuta un'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro,** in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.

In generale, la detrazione per "famiglie numerose" deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2). La detrazione per "famiglie numerose" non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Casella "Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente": indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella 'F' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

3. Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnata dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Le informazioni sono presenti nella sezione dalla Certificazione Unica riservata ai "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta". **Nella casella "codice sede" va riportato il codice indicato nel punto 11 della Certificazione Unica se la stessa casella risulta compilata.**

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

La casella **"Mod. 730 dipendenti senza sostituto"** deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- nel 2014 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
- presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato.

In questo caso non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.

Per ulteriori informazioni vedi nella Parte I il paragrafo *"Chi può presentare il Mod. 730".*

4. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:

- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;

- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano **produttive di reddito agrario** (art. 22, del D.L 24/4/2014, n 66, come modificato dall'art. 12 del D.L. 31/12/2014, n. 192). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente quadro A.

Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del mod. 730 va presentato il **modello Unico PF**, compilandolo secondo le relative istruzioni.

Terreni esenti Imu

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall'Imu risulta dovuta l'Irpef. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Irpef che l'Imu. Per effetto del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 e del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, sono esenti dall'Imu, per l'anno 2014:
- i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT. In particolare, sono esenti dall'Imu i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine di 601 metri ed oltre. Sono altresì esenti dall'Imu i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine compresa tra 281 metri e 600 metri, posseduti e condotti (in comodato o in affitto) dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- i terreni agricoli, nonché quelli coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali o a questi concessi in comodato o affitto, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 15 per cento. L'ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 5 per cento, anziché del 15 per cento, nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

Per il calcolo dell'acconto 2015 chi presta l'assistenza fiscale applicherà l'ulteriore rivalutazione nella misura del 30 per cento (oppure del 10 per cento per coltivatori diretti e IAP).

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo "Rivalutazione dei redditi dei terreni".

In caso di **conduzione associata**, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.
In caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.
Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:
'1' proprietario del terreno non concesso in affitto;
'2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
'3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
'4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
'5' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
'6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
'7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
'10' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. L'importo va indicato nella colonna 1. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.
Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.
Colonna 4: indicare il **periodo di possesso** del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può essere superiore a 365.
Colonna 5: indicare la **percentuale di possesso** espressa in percentuale (100 se per intero).
Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.
Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:
'2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;
'3' terreno in conduzione associata;
'4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
'6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.
Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.
Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2014 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.
Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo "Terreni esenti Imu".
In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.
Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.
Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righi (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.
Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.

5. QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

Devono utilizzare questo quadro:
- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà"

non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:
- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Abitazione principale

Per l'anno 2014, in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2014 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso"). In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

Fabbricati non locati

In generale, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8), i quali vanno comunque indicati nel quadro B.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (codici '3', '4', '8', '11', '12', '14' e '16' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8).

Sono previste le seguenti eccezioni:
- per alcune categorie di immobili può essere prevista l'esenzione totale dall'IMU. Ad esempio, i comuni possono disporre l'esenzione per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 1;
- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca

Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito **"cedolare secca"** sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al **locatore** titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto **immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze **locati per finalità abitative**.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La **base imponibile** della cedolare secca è costituita dal **canone di locazione annuo** stabilito dalle parti, al quale si applica un'**aliquota del 21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.
Dal 2014 è prevista un'**aliquota agevolata del 10%** per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).
L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso, nella sezione II del quadro B, va barrata la casella di colonna 9 "Stato di emergenza".
L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime **in sede di registrazione del contratto** e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all'Agenzia delle entrate la relativa opzione.
L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.
In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella **sezione I del quadro B** vanno indicati i **dati dell'immobile** concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "**Cedolare secca**", mentre nella **sezione II del quadro B** devono essere indicati gli **estremi di registrazione del contratto** di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "Contratti non sup. 30 gg.").
Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).
Se nella dichiarazione dei redditi il canone di locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D.

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B8) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11-B13) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

SEZIONE I – Redditi dei fabbricati

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B8). Se nel corso del 2014 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più righi, uno per ogni situazione, barrando la casella "Continuazione" di colonna 8.
In questa sezione devono essere indicati:
- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).

Se i righi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Righi da B1 a B8

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (**Rendita catastale**): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17.

Colonna 2 (**Utilizzo**): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l'utilizzo dell'immobile:

'1' immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.

Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

'2' immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione** oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice '10'). Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;

'3' immobile **locato in regime di libero mercato** o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone (**equo canone**). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21per cento;

'5' **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;

'8' immobile situato in uno dei **comuni ad alta densità abitativa** dato in locazione a canone "concordato" (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale (vedi in Appendice la voce "Comuni ad alta densità abitativa") oppure immobile, dato in locazione a canone "concordato", situato in uno dei **comuni** per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo **stato di emergenza** a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In quest'ultimo caso il codice 8 può essere indicato solo se si è optato per la cedolare secca. In entrambi i casi va compilata la sezione II del quadro B.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

'9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:

- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;

'10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

'11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'12' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato", situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa oppure in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza (vedi istruzioni al codice '8'). In quest'ultimo caso il codice 12 può essere indicato solo se si è optato per la cedolare secca. In entrambi i casi va compilata la sezione II del quadro B.
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

'14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;

'16' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;

'17' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

'1' **95%** del canone nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**;

'2' **75%** del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di **Venezia** centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

'3' **100%** del canone nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca**;

'4' **65%** del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di **interesse storico o artistico,** in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.

Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.
Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".
Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.
I proprietari degli immobili locati a persone per le quali opera la sospensione della procedura di sfratto (legge n. 9 del 2007) devono indicare in questa colonna il canone di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" il codice "6".
Se il **canone di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze** (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\textbf{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	450
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	50
Canone di locazione totale:	10.000

Quota del canone relativo alla abitazione: $\frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$

Quota del canone relativo alla pertinenza: $\frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$

Colonna 7 (**Casi particolari**), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:

'1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). Questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

'3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

'4' se l'immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

'5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente;

'6' se per l'immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto (Legge 8 febbraio 2007, n. 9).
L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2014. L'agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico oppure che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali oppure portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
Per il calcolo dell'acconto 2015 chi presta l'assistenza fiscale non terrà conto dell'agevolazione prevista nel caso di sospensione della procedura esecutiva di sfratto.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'elenco 'Codici catastali comunali' posto in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).
Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 10%. Se è stata barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati relativi ai contratti di locazione.

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

'1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2014, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;

'2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2014, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;

'3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.

SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nei seguenti casi:

- **opzione per l'applicazione della cedolare secca** (è barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca");
- **riduzione del 30 per cento** del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:
  - il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "concordato" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B8);
  - l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B8)

Righi da B11 a B13
Colonna 1: indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.
Colonna 2: indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione) i dati possono essere ricavati:
- dal contratto di locazione registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI.

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.
Colonna 4 (Serie), indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:
'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
'3P' registrazione telematica tramite Siria;
'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);
'3A' e **'3B'** codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.
Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.
Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.
Colonna 7: barrare la casella nel caso di **contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto.
Colonna 8: se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.
Colonna 9 (Stato di emergenza): barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone "concordato", con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B8).

6. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2014.
I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2015 rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).
Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2015, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare il CUD 2014 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica entro il 28 febbraio 2015. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica.
Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l'ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale.

Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.
La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- **Sezione I**: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i lavoratori dipendenti del settore privato, in alcuni casi particolari, indicano anche le somme percepite per l'incremento della produttività);
- **Sezione II:** altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- **Sezione III**: ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione IV:** addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione V:** bonus Irpef**;**
- **Sezione VI:** reddito al netto del contributo su trattamenti pensionistici**,** contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2015 l'importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.

Si tratta in particolare di:
- redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”;
- redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”;
- indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell’edilizia, nell’agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l’ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito”;
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- assegni corrisposti:
  – dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
  – dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
  – dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
  – per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
  – dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
  – dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
  – dall’Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
  – dall’Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:
- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:
a) nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell’ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);
b) nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
c) nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall’artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella “Casi particolari”.
Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:
‘1’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i **lavoratori dipendenti** che rientrano in Italia dall’estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori;
‘2’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi

vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento.
Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).
Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2015, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento;

'3' se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

'1' redditi di **pensione;**

'2' redditi di **lavoro dipendente** o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);

'3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.
Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2015 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 241) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 242) nonché le ritenute dell'Irpef (punto 243) e dell'addizionale regionale (punto 244) trattenute dal datore di lavoro.
In questo caso indicare:
– nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
– nella colonna 6 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute Irpef;
– nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.
Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 della Certificazione Unica 2015 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 11 e 12 della stessa Certificazione Unica.
In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.
Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a **9.296,22 euro,** i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da C1 a C3);

'4' redditi di **lavoro dipendente prestato**, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero **in zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato.

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera, riportare il codice indicato nel punto 2 della Certificazione Unica ('1' contratto a tempo indeterminato,'2' contratto a tempo determinato).

Colonna 3 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 1 (lavoro dipendente e assimilati) o nel punto 3 (pensione)** della Certificazione Unica 2015.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In presenza della Certificazione Unica 2015, riportare l'importo indicato nel punto 175 della Certificazione Unica. Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro.

In presenza di una Certificazione Unica 2015 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2015. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2015 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2015.

Rigo C4 - Somme percepite per incremento della produttività

Questo rigo interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 hanno percepito compensi per incrementi della produttività.

Il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10 per cento), entro i limiti di 3.000 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 201 e 202 della Certificazione Unica 2015) oppure ha applicato la tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 201 e 204 della Certificazione Unica 2015) a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che questa è più favorevole per il lavoratore.

Il punto 205 della Certificazione Unica 2015 riguarda gli importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare (es. indennità di volo), solo se assoggettati a tassazione ordinaria.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risulta compilato il punto 202 "Totale ritenute operate" della Certificazione Unica 2015 e il punto 201 "Totale redditi"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

1) il contribuente ha percepito compensi per incremento della produttività da più datori di lavoro per un importo complessivo superiore a 3.000 euro (la somma degli importi dei punti 201 e 205 dei diversi modelli di Certificazione Unica 2015 - compensi assoggettati a imposta sostitutiva - risulta superiore a 3.000 euro) non ha chiesto il conguaglio e ciascun datore di lavoro, quindi, ha assoggettato i compensi erogati ad imposta sostitutiva. Il contribuente, pertanto, ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore a 3.000 euro.
   In tal caso sarà cura di chi presta l'assistenza fiscale assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare eccedente i 3.000 euro;
2) il contribuente ha percepito compensi da un solo datore di lavoro e la somma degli importi indicati ai punti 201 e 205 della Certificazione Unica 2015 risulta superiore a euro 3.000. In questo caso il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva su un ammontare di compensi superiore al limite di euro 3.000.
   In tal caso sarà cura di chi presta l'assistenza fiscale assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare eccedente i 3.000 euro;
3) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2015, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 201 anche il punto 202 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell'anno 2013 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti. Si precisa che nel predetto limite di 40.000 euro devono essere considerate anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

1) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 201 e 202 della Certificazione Unica 2015 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;
2) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 201 e 204 della Certificazione Unica 2015 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2013 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.

Da quest'anno, l'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2015 nella quale risulti compilato uno dei punti da 201 a 205.

Il rigo C4 va compilato nel modo seguente:

- **colonna 1**: indicare l'importo risultante dal punto 201 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 204 oppure, in presenza di più modelli di Certificazione Unica, la somma degli importi indicati nei punti 201 dei modelli di Certificazione Unica 2015 nei quali risulta compilato anche il punto 204.
- **colonna 2:** indicare l'importo risultante dal punto 201 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 202 oppure, in presenza di più modelli di Certificazione Unica, la somma degli importi indicati nei punti 201 dei modelli di Certificazione Unica 2015 nei quali risultano anche compilati i punti 202;
- **colonna 3:** indicare l'importo risultante dal punto 202 dei modelli di Certificazione Unica 2015 oppure, in presenza di più modelli di Certificazione Unica 2015, la somma degli importi indicati nei punti 202 dei modelli di Certificazione Unica 2015**;**
- **colonna 4**: indicare l'importo risultante dal punto 205 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 204 oppure in presenza di più modelli di Certificazione Unica 2015, la somma degli importi indicati nei punti 205 dei modelli di Certificazione Unica 2015, nei quali risulta anche compilato il punto 204;
- **colonna 5:** indicare l'importo risultante dal punto 205 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 202 oppure in presenza di più modelli di Certificazione Unica 2015 la somma degli importi indicati nei punti 205 dei modelli di Certificazione Unica 2015, nei quali risulta anche compilato il punto 202;

Colonne 6 e 7

Le colonne 6 e 7 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.
È obbligatoria la compilazione di **una** delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per incremento della produttività, sia se si **intenda** modificare la tassazione operata dal datore di lavoro **sia se intenda confermarla.**
Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

- **colonna 6**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2015 **è barrato** il punto 204 (Opzione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per incremento della produttività;
- **colonna 7**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2015 **non è barrato** il punto 204 (Opzione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per incremento della produttività.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

- **colonna 6**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2015 **non è barrato** il punto 204 (Opzione ordinaria) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per incremento della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;

- **colonna 7**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2015 **è barrato** il punto 204 (Opzione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per incremento della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Chi presta l'assistenza fiscale assoggetta le **somme percepite per incremento della produttività alla tassazione richiesta con la compilazione delle colonne 6 o 7.**

Rigo C5 - Periodo di lavoro
Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.
Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:
- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2015, riportare il numero dei giorni indicato nel **punto 6 della Certificazione Unica 2015**;
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato a Certificazione Unica 2015 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Per il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:
- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel **punto 7 della Certificazione Unica 2015**;
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l'importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:
a) assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
b) assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
c) compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
d) compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
e) indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.
Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
g) compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR)
Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8
Colonna 2: riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 4** (altri redditi assimilati) o nel **punto 5 (**assegni periodici corrisposti al coniuge) **della Certificazione Unica 2015.** In quest'ultimo caso va anche barrata la casella di **Colonna 1** "Assegno del coniuge"**.**

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9: indicare il totale delle **ritenute Irpef** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 11 della Certificazione Unica 2015**.
Rigo C10: indicare il totale dell'**addizionale regionale all'Irpef** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 12 della Certificazione Unica 2015**. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di **acconto 2014 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 16 della Certificazione Unica 2015**.
Rigo C12: indicare le ritenute del **saldo 2014 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 17 della Certificazione Unica 2015**.
Rigo C13: indicare le ritenute di **acconto 2015 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'importo è indicato nel **punto 19 della Certificazione Unica 2015**.
I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della **sospensione delle ritenute** Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di **eventi eccezionali** devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Bonus IRPEF

È riconosciuto un credito, denominato "bonus Irpef", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Per l'anno 2014 l'importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di maggio 2014.
Il credito è rapportato al periodo di lavoro, considerando il numero di giorni di lavoro nell'anno.
Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione.
Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.000 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.
Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione.
Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Rigo C14 - Bonus Irpef
Colonna 1: (Codice bonus)
Riportare il codice indicato nel **punto 119 della Certificazione Unica 2015.**
Nella Certificazione Unica è riportato:
- il **codice 1** se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (punto 120 della Certificazione Unica);
- **il codice 2** se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella colonna 1 deve riportare il codice 2.
Colonna 2 (Bonus erogato)
Riportare l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 120 della Certificazione Unica 2015**.
In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel **punto 121 della Certificazione Unica**.

Presenza di più Certificazioni
1) In presenza di **più modelli di Certificazione Unica non conguagliati**:
   – nella **colonna 1** va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 119. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 119;
   – nella **colonna 2** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 120 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati.
2) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle colonne 1 e 2 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nei punti 119 e 120 della Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio.
3) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne 1 e 2 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

SEZIONE VI - Altri dati

Rigo C15 – Contributo di solidarietà
Colonna 1 (Reddito al netto del contributo "pensioni")
Riportare l'importo indicato nel **punto 173 della Certificazione Unica 2015**, relativo all'ammontare dei trattamenti pensionistici corrispo-

sti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS, al netto del contributo "pensioni" già trattenuto (articolo 1, commi 486 e 487, legge 27 dicembre 2013 n.147).

Colonna 2 (Contributo di solidarietà trattenuto)

Riportare l'importo indicato nel **punto 171 della Certificazione Unica 2015**, relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta.

A carico dei **contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro** lordi annui è previsto un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte di reddito che supera il predetto importo (art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011). Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Il contributo di solidarietà non è dovuto sui trattamenti pensionistici già assoggettati al contributo "pensioni" (rigo C15, colonna 1). Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del contributo di solidarietà dovuto tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

7. QUADRO D - Altri redditi

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Righi da D3 a D5

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionali) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla "Causale" presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo.

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2015

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2014, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.

Devono essere dichiarati in questi righi i redditi derivanti da partecipazioni di natura qualificata o derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.
I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:
- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Concorrono invece integralmente alla formazione del reddito complessivo gli utili e di altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.
I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2015, se hanno percepito nel 2014 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

Rigo D1 – Utili ed altri proventi equiparati
Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.
In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:
- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:
'1' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
'2' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato;
'3' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art.167, comma 5, del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello UNICO Persone fisiche;
'4' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
'5' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
'6' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR).

Colonna 2 (redditi)
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 1 o 4**, riportare il **40 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2014, desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 30, 32 e 34;
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 5 o 6**, riportare il **49,72 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2014, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33;
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 2 o 3**, riportare il **100 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2014, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 28, 30, 32 e 34.
Nella **colonna 4 (ritenute)** riportare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, indicato nel punto 38 della certificazione degli utili.
Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D2 - Atri redditi di capitale
Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2014, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.
Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:
'1' in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite per

iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;

'2' in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);

'3' in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;

'4' in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;

'5' in caso di:
- altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
- ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
- altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
- proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- interessi di mora;
- interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

'6' in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;

'7' in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1 lett. f), del TUIR, se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003);

'8' in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2014 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

Nella **colonna 2 (redditi)** riportare l'importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subìte.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

'1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività. Questi proventi sono contraddistinti dalla lettera "B" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo;

'2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Questi compensi sono contraddistinti dalla lettera "E" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo;

'3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "C" o "D" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo.

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare l'importo del reddito percepito nel 2014 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento. Se il contribuente ha un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del 15 per cento.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subìte.

Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del Modello UNICO PF (fascicolo 2).

Rigo D4 - Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

'1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;

'2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante.
Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;

'3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;

'4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

'5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);

'6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "L" o "L1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;

'7' – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera "N" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo;
– per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente **7.500,00 euro**. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";

'8' per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;

'9' per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2014.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all'estero:

- per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 1 di questo rigo D4):
  – se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  – se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2014 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 1 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di **7.500,00 euro;**

Nella **colonna 3 (spese)** indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subìte.
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere
Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).
Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

'1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dal codice "V1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali, ad esempio ad un agente o rappresentate di commercio o ad un mediatore o procacciatore d'affari o incaricato per le vendite a domicilio;

'2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M" od "O" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo;

Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

'3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482). Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M1"od "O1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2015 – Lavoro autonomo;

'4' per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM, Sez. XV, del modello Unico Persone fisiche 2015). Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto di tali redditi al netto delle relative spese, esclusivamente per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2015 (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2014.
Nella **colonna 3 (spese)** riportare le spese inerenti la produzione dei redditi.

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute d'acconto subìte.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Rigo D6 - Redditi percepiti da eredi e legatari
Nel **rigo D6** devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2014 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all'erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.
Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare:

- il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato;
- il **codice 3**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche;
- il **codice 4**, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art 167, comma 5, del TUIR);
- il **codice 5**, per gli altri redditi di capitale;
- il **codice 6**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 7**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2014 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 9**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 10**, per gli altri redditi percepiti nel 2014, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il **codice 11**, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 12**, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art 167, comma 5 del TUIR.

Nella **colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria)** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.
Nella **colonna 3 (anno)** indicare l'anno di apertura della successione.
Colonna 4 (reddito)
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 1 o 4**, riportare il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34.
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 11 o 12**, riportare il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2014 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33.
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 2 o 3**, riportare il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario.
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 5**, riportare le somme relative ad altri redditi di capitale.
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 6**, riportare l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto.
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 7, 8 o 9**, riportare l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto.
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 10**, riportare la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.
Nella **colonna 5 (reddito totale del deceduto)** indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.
Nella **colonna 6 (quota imposta sulle successioni)** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.
Nella **colonna 7 (ritenute)** indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Rigo D7 - Imposte ed oneri rimborsati nel 2014 e altri redditi soggetti a tassazione separata
Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

'1' compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;

'2' indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;

'3' somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2014 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;

'4' somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2014, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;

'5' somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;

'6' plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;

'7' plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativi (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce "Indennità di esproprio";

'8' redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

Nella **colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria)** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. L'opzione non è consentita se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1;

Nella **colonna 3 (anno)** indicare:

- l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito, se in colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
- l'anno d'imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
- l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in colonna 1 è stato indicato il codice 5;

Nella **colonna 4 (reddito)** indicare l'importo del reddito percepito.

Le somme di cui al **codice 3 o 4** vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se in colonna 1 è stato indicato il **codice 5** va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2009 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2014 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 5 \text{ (numero di rate detratte nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)}}{10} = 2.500 \text{ euro}$$

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il **codice 6 o 7** indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze".

Nella **colonna 7 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in colonna 4.

8. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2014 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730/3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 *"Familiari a carico"*). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ri-

partire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.
Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico
Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici
I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Questo quadro è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- **Sezione I:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento (per esempio spese sanitarie) o del 26 per cento;
- **Sezione II:** spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- **Sezione III A:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; **Sezione III B**: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione e **Sezione III C:** detrazione d'imposta per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili ristrutturati;
- **Sezione IV:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico;
- **Sezione V:** dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- **Sezione VI:** dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 o del 26 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento o del 26 per cento.
Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito. Quest'ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso le spese indicate nei punti 72, 74, 76, 78, 80 e 82 della Certificazione Unica devono essere comunque riportate nei righi da E1 a E12.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	da E8 a E12
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	E2	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3			
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5			
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E12	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	29	Spese veterinarie	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricosciuti sordi	"
13	Spese per istruzione	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
14	Spese funebri	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	33	Spese per asili nido	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	37	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"	99	Altre spese detraibili	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"			

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
41	Erogazioni liberali a favore delle Onlus	**da E8 a E12**	42	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	**da E8 a E12**

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2014 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 163 della Certificazione Unica. Se nel punto 164 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 166 della Certificazione Unica.

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei **righi E1**, **E2** ed **E3** superano complessivamente i **15.493,71** euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).
I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 - Spese sanitarie

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico.
Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.
Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
In Appendice, alla voce "Spese sanitarie", è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all'estero.
L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 1.
Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo.
Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.
Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.
Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.
Per queste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico: indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.
La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.
L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.
La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.
Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.
Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 3.

Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità: indicare le spese sostenute per l'acquisto:
- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di **18.075,99 euro**, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.
In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2011, nel 2012 o nel 2013 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:
- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2011, 2012 o 2013);
- il numero della rata che si utilizza per il 2014 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Se vengono compilati due righi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.
Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 4.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida: indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.
La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 5.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2011 e/o 2012 e/o 2013 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Nella **colonna 2** indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.
Nella **colonna 1** indicare il numero della rata di cui si intende fruire.
In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:
- per le spese sostenute nel 2013 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2014, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2011 e/o nel 2012 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2014.

Se, invece, è stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 6.

Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da E8 a E12
In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2014 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Il rigo E7 e il codice 8 nei righi da E8 a E12 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con i codici onere 7 e 8.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un **importo massimo di 4.000,00 euro**.
In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.
Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.
Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi in Appendice la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo"), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993
Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo.
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Righi da E8 a E12 - Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 37 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26 per cento.
Per indicare più di cinque codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento" e "Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Indicare:
- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 19 per cento** sono i seguenti:

'8' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili. L'importo non può essere superiore a 2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).
Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E12 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice);

'9' per gli **interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.**
La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.
L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 9;

'10' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale.** La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.
La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.
L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 10.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

'11' per gli **interessi relativi a prestiti o mutui agrari.**
La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.
L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 11;

'13' per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 13.

'14' per le **spese funebri** sostenute per la morte dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a **1.549,37 euro**. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 14.

'15' per le **spese** sostenute **per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.
Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 *"Familiari a carico"*).
Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un **importo massimo di 2.100 euro**, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro.
Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 15.

'16' per **le spese per attività sportive praticate dai ragazzi.**
La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).
L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a **210,00 euro**.
La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.
Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 16.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

'17' per i **compensi**, comunque denominati, **pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **1.000 euro**.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 17.

'18' per le **spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **2.633 euro**.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 18.

'20' per le **erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari**, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '41' nei righi da E8 a E12.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta..

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 20.

'21' per le **erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.** L'importo da indicare non può essere superiore a **1.500,00 euro**.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 21.

'22' per le **erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso**. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a **1.291,14 euro**.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 22.

'23' per le **erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale**. L'importo di tale erogazione non può essere superiore a **2.065,83 euro**.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 23.

Le erogazioni indicate con i codici 21, 22 e 23 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

'24' per le **erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia**". Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 24.

'25' per le **spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico.** Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure da apposita dichia-

razione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 25.

Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.
Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

'26' per le **erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche.** Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 26.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'27' per le **erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo.** Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 27.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'28' per le **erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale.** Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 28.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art- bonus", da indicare nel rigo G9.

'29' per le **spese veterinarie** sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.
L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 29.

'30' per le **spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato.** Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale ap-

prendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 30.

'31' per le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.
La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 31.

'32' per i **contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico**. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 32.

'33' per le **spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido,** pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.
L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 33.

'35' per le **erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.**
La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 35.

'36' per i **premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.** La detrazione riguarda:
- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

L'importo non deve complessivamente superare **530,00 euro** e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 36.
Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21.

'37' per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.** La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
L'importo non deve complessivamente superare **1.291,14 euro,** al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 37.
Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21.

'99' per le **altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento**.
L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 99.

I codici, da indicare nei righi da E8 a E12, che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 26 per cento** sono i seguenti:

'41' per le **erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),** delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E12.
Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta**.**
Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice '23') erogate nel 2014 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 41.

'42' per le **erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici** iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. L'agevolazione si applica anche alle eroga-

zioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 42.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:
- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 161 della Certificazione Unica e nel punto 142 della Certificazione Unica. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 143 della Certificazione Unica, vedi le istruzioni dei righi da E27 a E31.

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali
Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano tra queste spese anche:
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione *ex* Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge
Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.
Colonna 2: indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro.
L'importo massimo deducibile è di **1.549,37 euro**.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di **1.032,91 euro,** può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.
Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.
Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).
Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.
Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:
- coniuge;
- figli, compresi quelli adottivi
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi quelli adottivi);
- generi e nuore;
- suoceri e suocere;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- nonni e nonne.

Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili: indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righi precedenti.
Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;
Colonna 2: indicare l'importo pagato.
I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono:

'1' per **i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** per un importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**. Nella verifica di tale limite concorre anche l'importo indicato nel punto 163 della Certificazione Unica 2015, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.
La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico (v. paragrafo 6) per la sola parte non dedotta da queste ultime;

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 2, 3 e 4
Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

'2' per **i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.**
Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 3 (v. le istruzioni del punto successivo). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.
Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

'3' per **le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.**
Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 26 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righi da E8 a E12, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale (righi da E8 a E12, codice 23); pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

'4' per **le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.**

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

'5' per **le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione**, anche separata, **e che nel 2014 sono state restituite all'ente che le ha erogate**. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Questo codice va utilizzato anche per riportare gli importi indicati al punto 162 della Certificazione Unica. Con questo codice va indicato anche l'ammontare non dedotto nel periodo d'imposta precedente, riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN43, colonna 9, del modello Unico Persone fisiche 2014;

'6' per **gli altri oneri deducibili.**

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2014 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri");

Righi da E27 a E31 - **Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali**: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.

Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 143 della Certificazione Unica 2015.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un **importo non superiore a 5.164,57 euro.**

Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria: indicare, entro il limite di **5.164,57 euro,** le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 142 e 143 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.
I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati devono compilare il rigo E31.
In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 142 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 151 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 142 e punto 152 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- **colonna 2:** riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
  – contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 143 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 151 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 143 e punto 153 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
  – somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione: i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di **5.164,57 euro.** Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 142, 143 e 147 della Certificazione Unica.
In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 142 e 147 della Certificazione Unica;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 143 della Certificazione Unica, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario: per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 142 e 143 della Certificazione Unica.
In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 142 della Certificazione Unica;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 143 della Certificazione Unica.

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico: indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 151 della Certificazione Unica, indicare:

- nella **colonna 1,** l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 152 della Certificazione Unica;
- nella **colonna 2,** l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 153 della Certificazione Unica.

Rigo E31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici: il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l'importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.
Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 142 e 143 della Certificazione Unica.
In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 142 della Certificazione Unica;

- **colonna 2:** riportare l'importo indicato nel punto 144 della Certificazione Unica;
- **colonna 3:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 143 della Certificazione Unica.

Rigo E32 – Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione
Da quest'anno è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.
L'agevolazione riguarda:
- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni.
La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro.
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce "Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione".
Colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.
Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro.
Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l'importo degli interessi passivi maturati nell'anno e dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione. Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli, secondo le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi". L'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro.
Ulteriori modalità attuative della presente agevolazione saranno definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36, 41, 50 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2014 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:
- per la ristrutturazione di immobili;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

In questa sezione vanno indicate anche:
- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano

intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).

Condizioni per fruire della detrazione

- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
  – causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
  – codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  – codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
  – dati catastali identificativi dell'immobile;
  – estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
  – altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Possono usufruire della detrazione anche gli **acquirenti di box o posti auto pertinenziali** già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.

Per gli adempimenti relativi agli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, e per altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50 per cento** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2014;
- 41 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- 36 per cento per le spese sostenute: a) nel 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.
I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di**:

- 48.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012;
- **96.000 euro** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.
Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, invece, il limite andava riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare.
Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.
Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.
In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del **65 per cento**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righi da E41 a E44.

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.
Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:
- la detrazione spetta nella misura:
  – del 36 per cento se il rogito è avvenuto nel 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
  – del 41 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.
- l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 2005 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.
Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.
La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi
Le spese sostenute dal 2005 al 2006 per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico danno diritto a una detrazione del 36 per cento.
L'importo su cui spetta la detrazione non può superare il limite di 100.000 euro.
La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

Righi da E41 a E44: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.
Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi".
Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.
Colonna 2 (2006 /2012; 2013/2014-antisismico): compilare questa colonna solo nei seguenti casi:
- spese sostenute nel 2006 o nel 2012;
- spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche nel 2013 o nel 2014.

Indicare uno dei seguenti codici:
'1' spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);
'2' spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
'3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
'4' spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%).

Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 viene indicato il codice 3.
Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei seguenti casi:
- *Lavori su parti comuni condominiali*
  Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.
  Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la sezione III-B.
- *Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir*
  Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.
- *Comunicazione al Centro Operativo di Pescara*
  Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.
- *Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati*
  Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4 (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:
'1' nel caso in cui le **spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni**. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;

'3' nel caso di interventi di **manutenzione e salvaguardia dei boschi** (spese sostenute dal 2005 al 2006);
'4' nel caso di spese sostenute per **l'acquisto o assegnazione di immobili** che fanno parte di edifici **ristrutturati**. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le **colonne 5, 6 e 7 (Situazioni particolari)** devono essere compilate esclusivamente:

- dai contribuenti che hanno **ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile** nel 2014 (codice 4 in colonna 5);
- dalle **persone di età non inferiore a 75 anni** che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti al 2012, **hanno rideterminato** negli anni 2010 e 2011 il **numero delle rate** di detrazione (vedere gli esempi riportati alla fine di questa sezione).

Colonna 5 (Codice): indicare il codice:

'1' se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare o aveva rideterminato la spesa in 5 rate;
'4' se il contribuente nell'anno 2014 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate. In questo caso non vanno compilate le colonne 6 e 7;

Colonna 6 (Anno): indicare l'anno in cui è stata effettuata la **rideterminazione del numero delle rate**.

Colonna 7 (Rideterminazione rate): indicare il numero delle rate in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa, che da quest'anno può assumere solo il valore 10. Questa colonna interessa solo se è stata compilata la colonna 6;

Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2014 nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (5 o 10). Per le spese sostenute nel 2014 va indicato il numero '1' nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate.

Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2010 da un contribuente che aveva compiuto in quell'anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '5' nella casella relativa alla rateizzazione in 5 rate.

Colonna 9 (Importo spesa): indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche se è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice '1' in colonna 4), se le spese sostenute nel 2014 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento.

Colonna 10 (N. d'ordine immobile): per le spese sostenute nel 2014 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.

Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.

Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.

Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

Esempi di compilazione

Esempio 1 Immobile A: intervento effettuato nel 2012 — *Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro*
Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro

Immobile B: intervento effettuato nel 2014 — *Spese sostenute: 4.000 euro*

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)

	ANNO	2006/2012/ 2013/2014 antisismico	CODICE FISCALE	Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI Codice	Anno	Rideterminazione rate	NUMERO RATA 5	10	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1		3	4	5	6	7	8	8	9	10
E41	2012	2							3	6.000,00	1
E42	2012	3							3	7.000,00	1
E43	2014								1	4.000,00	2
E44										,00	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
	1	2	3	4	5	6	7	8
E51	1		H 5 0 1	U	A	3 3	3 4 5 /	2
E52	2		F 2 0 5	U		6 0	6 7 8 /	1

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2013: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2014, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.
L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Esempio 3 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2012: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2013, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2014, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, **l'importo da indicare** in **colonna 9 è di 56.000,00 euro,** dato dalla seguente operazione:

96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2012 e 2013).

SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.
La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2014. Per le spese sostenute nel 2011, nel 2012 e nel 2013, non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.
Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.
Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile
Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.
Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.
Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".
Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento): se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53).
Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo E53).
Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.
Colonna 2 (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato
I dati possono essere ricavati:
- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Iris, 'Locazioni web' o 'Contratti online' e 'RLI';

Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.
Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:
'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
'3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);
'3A' e **'3B'** codici di serie in uso in passato presso gli uffici.
Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.
Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Domanda di accatastamento
Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.
Colonna 7 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
Colonna 8 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
Colonna 9 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III C - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento)

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una **detrazione del 50 per cento** in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per gli interventi eseguiti nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014 ed è ripartita in **10 rate** annuali di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per fruire della detrazione del 50 per cento nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.

Rigo E57 colonne 1, 2, 3 e 4 (Spese arredo immobili ristrutturati) – Indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata (colonne 1 e 3) e la spesa sostenuta (colonna 2 e 4) entro il limite di 10.000 euro. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali da chi presta l'assistenza fiscale. Ad esempio, se nel 2013 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare '2' nella colonna 1 "Numero rata" e 10.000 nella colonna 2 "Spesa arredo immobile".

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2014 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

La **detrazione d'imposta,** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale, è pari al:

- **55 per cento,** per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- **65 per cento**, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2014 la detrazione è ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2010 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

Le **tipologie di interventi** previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.
In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.
Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.
L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.
Si ricorda che la detrazione del 55 o del 65 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio, né, dal 1° gennaio 2009, con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti sempre per i medesimi interventi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (vedi risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.
Il **pagamento** delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione
Per fruire della detrazione del 55 o del 65 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:
- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. Inoltre, l'asseverazione può essere:
  – sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
  – esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.
  Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.
- l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.
  Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.
  Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può

provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo non è più necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Documenti da conservare
Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore **(**proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre 2013.

Righi da E61 a E63
Colonna 1 (Tipo intervento): indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare:
'1' Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;
'2' Interventi sull'involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010;
'3' Installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
'4' Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Colonna 2 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;
Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.
Indicare uno dei seguenti codici:
'1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);
'2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);
Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:
'1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2008 e il 2013 e ancora in corso nel 2014;
'2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2014 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2014;
'3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);
Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2009 al 2014 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato o intendono rideterminare il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione e nella colonna 6 il numero di rate (10) in cui è possibile rideterminare la detrazione.
Colonna 6 (Rateazione): indicare il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione e, precisamente:
- '10' se la spesa è stata sostenuta dal 2011 al 2014;
- '5' se la spesa è stata sostenuta nel 2010;
- fra '3' e '10' se la spesa è stata sostenuta nel 2008 (numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione). Se è stata compilata la colonna 5 ("*rideterminazione rate*"), in questa colonna indicare '10' (numero rate in cui è possibile rideterminare);

Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2014.
Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2012, 2 per le spese del 2013 e 1 per le spese del 2014;
Colonna 8 (Importo spesa): indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i seguenti limiti:

- per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (**codice "1"**):
  – **181.818,18 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  – **153.846,15 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%).
  La detrazione massima consentita è infatti di 100.000 euro;
- per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti **(codice "2")** e l'installazione di pannelli solari **(codice "3"):**
  – **109.090,90 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  – **92.307,69 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%).
  La detrazione massima consentita è infatti di 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale **(codice "4"):**
  – **54.545,45 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  – **46.153,84 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%).
  La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro.

SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi riportati in Appendice nella tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione".
Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.
Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

'1' **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.** Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);

'2' **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.** Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).

'3' **Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale.** Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2013 la detrazione può essere fruita anche per il 2014 e il 2015.

'4' **Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.** Questo codice va indicato dai contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9, adibiti ad abitazione principale.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2013, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di **516,46 euro**. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Rigo E82 - Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di **1.200 euro** annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.
Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Rigo E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:
- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;
- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.

9. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:
- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2015, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati (es. ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi).

SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2014

Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2014, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.

Dichiarazione congiunta: **i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef e alla propria cedolare secca.**
Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2015 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2014): riportare in questa colonna:
- l'importo indicato nel punto 31 (51 per il coniuge) della Certificazione Unica (acconto trattenuto con il Mod. 730/2014);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2014 (versamento di acconto eseguito autonomamente);
- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 234.

Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2014): riportare in questa colonna:
- l'importo indicato nel punto 32 (52 per il coniuge) della Certificazione Unica (acconto trattenuto con il modello 730/2014);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2014 (versamento di acconto eseguito autonomamente);
- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 95 (115 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 244.

Colonna 3 (Acconto addizionale comunale 2014 trattenuto): riportare l'importo indicato nel punto 33 (53 per il coniuge) della Certificazione Unica 2015 (acconto trattenuto con il modello 730/2014);
Colonna 4 (Acconto addizionale comunale 2014 versato): riportare in questa colonna:
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2014 (versamento di acconto eseguito autonomamente);
- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 236 (243 per il coniuge con domicilio diverso dal dichiarante).

Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2014): riportare in questa colonna:
- l'importo indicato nel punto 34 (54 per il coniuge) della Certificazione Unica (acconto trattenuto con il modello 730/2014);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2014 (versamento di acconto eseguito autonomamente);
- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 239.

Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2014): riportare in questa colonna:
- l'importo indicato nel punto 35 (55 per il coniuge) della Certificazione Unica (acconto trattenuto con il modello 730/2014);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2014 (versamento di acconto eseguito autonomamente);
- in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 101 (121 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 245.

Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite.
Colonne 1, 2 e 3: indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2015 (come ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle effettuate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire come incentivo all'allevamento).
Colonna 4: indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;
Colonna 5: indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta che risulta nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;
Colonna 6: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nel punto 243 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 per il codice 3.
Colonna 7: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L'informazione si trova nel punto 244 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

Rigo F3 - Eccedenze dell'Irpef e della cedolare secca che risultano dalle precedenti dichiarazioni
Colonna 1: riportare l'eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2013, indicato nella colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2014 o nel punto 61 della Certificazione Unica 2015 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto), oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l'anno 2013.
In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2014 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, va riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2014 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 1 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014.
Inoltre, nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Riportare nella colonna 1 del rigo F3 anche l'importo indicato nella colonna 4 dei righi RX5 e RX6 del modello Unico 2014, relativi rispettivamente all'eccedenza di imposta sostitutiva sull'incremento di produttività e all'eccedenza di contributo di solidarietà per i quali non è stato richiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Colonna 2: indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24. In questa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.
Colonna 3: indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2014), riportato nella colonna 4 del rigo RX18 del Mod. UNICO 2014.
Colonna 4: indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.
Colonna 5: riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2013, indicato nella colonna 4 del rigo RX4 del Mod. UNICO 2014 o nel punto 64 della Certificazione Unica 2015 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto).
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2014 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014.
Inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.
Colonna 6: indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Rigo F4 - Eccedenze delle addizionali regionale e comunale che risultano dalle precedenti dichiarazioni
Colonna 1: indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2013. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".
Colonna 2: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2013, indicata nella colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2014 o nel punto 62 della Certificazione Unica 2015 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto).
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 2 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014.
Inoltre, nella colonna 3 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.
Colonna 3: indicare l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.
Colonna 4: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2013. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".
Colonna 5: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2013, indicata nella colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2014 o nel punto 63 della Certificazione Unica 2015 (credito addizionale comunale non rimborsato dal sostituto).
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2014 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2014.
Inoltre, nella colonna 6 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;
Colonna 6: indicare l'eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Colonna 1: indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive.
Colonna 2: indicare le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti dai punti 20 e 36 della Certificazione Unica 2015 (punto 56 per gli acconti Irpef sospesi del coniuge).
Colonna 3: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante dal punto 21 della Certificazione Unica 2015 .
Colonna 4: indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti 23 e 24 della Certificazione Unica 2015 (punto 57 per l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef sospeso del coniuge).
Colonna 5: indicare l'imposta sostitutiva per l'incremento della produttività sospesa, risultante dal punto 203 della Certificazione Unica 2015.
Colonna 6: indicare l'acconto della cedolare secca sospeso, risultante dal punto 38 della Certificazione Unica 2015 (punto 58 per il coniuge).
Colonna 7: indicare il contributo di solidarietà sospeso, risultante dal punto 172 della Certificazione Unica 2015.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2015 e rateazione del saldo 2014

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolare

secca (colonna 5 o colonna 6) per l'anno 2015. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2014 deve compilare la colonna 7.
Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef per il 2015.
Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2015 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).
Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale per il 2015.
Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2015 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).
Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2015.
Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2015 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).
Colonna 7: indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:
- per il 2014: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per il 2015: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva sull'incremento della produttività, contributo di solidarietà.

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile. Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 7 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Modello Unico Persone fisiche).

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei **comuni che hanno stabilito**, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2014 e per l'acconto relativo al 2015, **una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione** (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.
Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" ("fiscalità locale, addizionale comunale all'IRPEF").
Con la compilazione del rigo F7 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

Rigo F7: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2014. Nella **colonna 2** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

Rigo F8: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2015. Nella **colonna 2** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

SEZIONE VII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2015 integrativo e che hanno indicato il codice '1' nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Rigo F9 - Crediti rimborsati
Colonna 1: indicare l'importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3 2015. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 5, del 730-3 2015.
Colonna 2: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3 2015. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3 2015.
Colonna 3: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3 2015. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3 2015.
Colonna 4: indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2015 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3 2015. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3 2015.

Rigo F10 - (Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte)
Colonna 1: indicare l'ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2015 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione

con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3 2015 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 4 l'importo di 60 euro.
Colonna 2: indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2015 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.
Colonna 3: indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2015 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.
Colonna 4: indicare l'ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2015 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

SEZIONE VIII - Altri Dati

Rigo F11 - (Detrazioni incapienti rimborsate): deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2014 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.
Colonna 1: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 104 della Certificazione Unica 2015 (*"Credito riconosciuto per famiglie numerose"*).
Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 110 della Certificazione Unica 2015 (*"Credito riconosciuto per canoni di locazione"*).

Rigo F12 - (Restituzione bonus): deve essere compilato solo da coloro che hanno percepito senza averne diritto il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.
Colonna 1: indicare l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).
Colonna 2: indicare l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Rigo F13 - Pignoramento presso terzi: in questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.
Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite saranno scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.
Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).
Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi.
In particolare, nel **rigo F13** indicare:
- nella **colonna 1 (tipo di reddito)**, uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2015:
  - **'1'** reddito di terreni;
  - **'2'** reddito di fabbricati;
  - **'3'** reddito di lavoro dipendente;
  - **'4'** reddito di pensione;
  - **'5'** redditi di capitale;
  - **'6'** redditi diversi;
- nella **colonna 2 (ritenute)**, l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del modello UNICO Persone fisiche 2015, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.
Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il modello UNICO Persone fisiche 2015, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

10. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:
- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta per le mediazioni;
- il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art bonus;

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.
Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:
- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014, o nel rigo RN43, col. 2, del Mod. UNICO PF 2014.

Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2014): indicare il credito d'imposta maturato nel 2014. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.
Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:
- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.
Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2015.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il D. Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 dell'Agenzia delle Entrate.

Rigo G3
Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.
Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:
- **codice 1** se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- **codice 2** se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2014 per reintegrare l'anticipazione percepita.
Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014 o nel rigo RN43, col. 4, del Mod. UNICO PF 2014.
Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.
Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte

che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2014 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2015, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Rigo G4
Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 115 della stessa certificazione.
Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2014 indicare "2014". Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 116 della stessa certificazione.
Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2014 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2015 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 117 della stessa certificazione.
Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2014 e fino alla data di presentazione del 730/2015 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2012 nello Stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31/12/2013 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2014) e per 100 euro entro il 31/12/2014, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2014. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 118 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito). Per l'anno 2013 l'importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. UNICO PF 2014 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2014.
Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2013 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2014 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2014.
Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2013 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. UNICO PF 2014 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2014.
Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2014 o del Mod. 730/2013 o quadro CR, Sez. I del Mod. UNICO PF 2014 o del Mod. UNICO PF 2013).

- **Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2013**
  I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2014 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2014.
  I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO PF 2014 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del modello UNICO PF 2014. In questo caso riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del mod. UNICO PF 2014.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.
L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.
La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.
Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

			Imposta estera		
Stato estero	**Anno di produzione del reddito**	**Reddito prodotto all'estero**	**Imposta pagata all'estero**	**di cui resasi definitiva nel corso del 2013**	**di cui resasi definitiva nel corso del 2014**
A	2013	1.000	350	200	150

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2013 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2014
Se nella dichiarazione mod. 730/2014 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2014, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato estero.

Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

Rigo G5 - Abitazione principale: il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.
Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.
Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.
Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2014.
Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.
Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014, o quello indicato nel rigo RN43, col. 6, del Mod. UNICO PF 2014. Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.
Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2014 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili: per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.
Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.
Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.
Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.
Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2014.
Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.
Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.
Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2014 nei limiti dell'imposta netta.

SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo G7: indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2014, o quello indicato nel rigo RN43, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2014.
Colonna 2 (Credito compensato nel mod. F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

SEZIONE VI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.
L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.
Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.
Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Rigo G8
Colonna 1 (Credito anno 2014): riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2015.
Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE VII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus)

Nel **rigo G9** va indicato l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate:
- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali);
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.
Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.

Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righi da E8 a E12 della sezione I del quadro E, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.

11. QUADRO I - Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello 730/2015 **per pagare, mediante compensazione nel modello F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il modello F24**.
In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.
Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, a decorrere dal 1° ottobre 2014, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 non più alla banca o all'ufficio postale, ma, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.
I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, potranno essere presentati **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di *internet banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
L'utilizzo del modello F24 cartaceo è previsto solo in alcuni casi particolari. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare n. 27 del 17 settembre 2014.
Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.
Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 15.000 euro è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Rigo I1
Nella **casella 1** indicare l'ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d'imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24).
In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la **casella 2** se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

L'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione** per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto **Mod. 730-3/2015** consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).
In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della **dichiarazione in forma congiunta**, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.
In caso di presentazione del **modello 730 integrativo**, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione.
Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

12. Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istruzioni fornite nella parte II, nel paragrafo "Modelli aggiuntivi";
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

IV. APPENDICE

Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
Cud	Certificazione unificata dei dipendenti
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Imu	Imposta municipale unica
Ires	Imposta sul reddito delle società
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Lett.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
S.O.	Supplemento ordinario
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea

Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione

Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché' degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.
La deduzione, spetta a condizione che:

a) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché' tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Le ulteriori modalità attuative sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.
L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

Addizionale regionale casi particolari

La regione Veneto ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2014 non superiore ad euro 45.000;
- contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2014 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.

In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,9% deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel frontespizio del modello 730, nel riquadro del domicilio fiscale.
La Regione Basilicata ha previsto un'aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.
Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest'ultima ipotesi deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" nel riquadro del domicilio fiscale.
La Regione Lazio ha previsto un'aliquota agevolata dell'1.73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. Solo in quest'ultima ipotesi deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" nel riquadro del domicilio fiscale.

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: *l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.*
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2005, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2014.

▣ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

▣ Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

2 per i contribuenti che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza nei territori dei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro situati nella Regione Emilia Romagna, colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'articolo 3, comma 2 del Decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n.50 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014.
Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall'autorità comunale;

3 per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'articolo 23, comma 12 octies, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art.1, comma 612, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2014 dall'art.10, comma 8 del Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n.192;

4 per i contribuenti che alla data del 30 gennaio 2014 avevano la propria residenza nei territori dei comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, indicati nell'allegato 1-bis del Decreto-legge 28 gennaio 2014 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, l'articolo 3, comma 2 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. L'applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall'autorità comunale;

5 per i contribuenti che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2014 e il 20 dicembre 2014. L'elenco dei comuni interessati è riportato nell'allegato A) del suddetto Decreto, successivamente integrato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2014;

6 per i contribuenti che alla data del 19 e 20 settembre 2014, avevano la propria residenza nei comuni della Regione Toscana colpiti dagli eventi metereologici del 19 e 20 settembre 2014, indicati nell'allegato A) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014, l'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 19 settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014;

7 per i contribuenti che nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, avevano la propria residenza nei comuni della provincia di Foggia colpiti dagli eventi metereologici verificatisi dal 1° al 6 settembre 2014, indicati nell'allegato A) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014, l'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 1° settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014;

8 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

▣ Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.
Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. *Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2014 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.*
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio".
Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. *Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.*
Qualora nel corso dell'anno 2014 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. *Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2014.*
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fisca-

le del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".
Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2014.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2014 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett, a), del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;

il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: *la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare,nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.*

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di

mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: *la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D.*

▣ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:
- nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
  - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
  - interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
  - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
  - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
  - erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
  - erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  - erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
  - erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
  - costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
  - erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.291,14 euro;
  - erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
  - erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 2.065 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- nella misura del 41, 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- nella misura del 65 per cento per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31/12/2006;
- nella misura del 55 o 65 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

▣ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.
In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.
Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

▣ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che deri-

vano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del **quadro D** al rigo D7.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Se le violazioni previste dall'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 471 del 1997 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle maggiori imposte relative a tali redditi. Le medesime sanzioni sono invece raddoppiate, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, qualora l'omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.
Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ridotta allo 0,2 per cento per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione della sanzione opera anche in sede di contestazione da parte dell'ufficio.
La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.
Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito domi-

nicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione d'imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- interventi di bonifica dall'amianto;
- le spese sostenute (dal 2005 al 2006) per la manutenzione e salvaguardia dei boschi.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:
- per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.
Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento.
Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione

non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E25**);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:
- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- per le protesi che non rientrano tra i dispositivi medici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
  Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

▣ Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:
- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

Attenzione: *si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)*

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:
1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.
Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'accesso nell'abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

▣ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2014, si fa riferimento al D.M. 23 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 2 del 3 gennaio 2014.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l'anno 2014 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- *Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela* - Le *pensioni pubbliche* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Belgio - Germania* - Le *pensioni pubbliche* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Francia* - Le *pensioni pubbliche* di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le *pensioni private* francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
- *Australia* - Sia le *pensioni pubbliche* sia le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

- *Canada* - Sia le *pensioni pubbliche* sia quelle *private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
- *Svizzera* - Le *pensioni pubbliche* sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le *pensioni private* sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. *Borse di studio*

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Tabella Codici Regione

Regione	*Codice*
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.
L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2014.
Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:
- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.
Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.
La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse.
Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.
Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione colturale determini un aumento di reddito).

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)				ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI			
		fino a euro	15.000,00	23	23% sull'intero importo			
oltre euro	15.000,00	e fino a euro	28.000,00	27	3.450,00	+	27% parte eccedente	15.000,00
oltre euro	28.000,00	e fino a euro	55.000,00	38	6.960,00	+	38% parte eccedente	28.000,00
oltre euro	55.000,00	e fino a euro	75.000,00	41	17.220,00	+	41% parte eccedente	55.000,00
		oltre a euro	75.000,00	43	25.420,00	+	43% parte eccedente	75.000,00

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)
E71	1 (colonna 1)	▪ **300,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ▪ **150,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	2 (colonna 1)	▪ **495,80 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ▪ **247,90 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	3 (colonna 1)	**991,60 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
	4 (colonna 1)	▪ **900 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ▪ **450 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
E72		▪ **991,60 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ▪ **495,80 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:
a) **800,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
b) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
c) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.
Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.
La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	$800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})}{15.000}$ (2) (3)
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
oltre euro 80.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di **950,00 euro**.
Tale detrazione è sostituita da:
- **1.220,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.350,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.620,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di **200,00 euro** per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:
- **1.150,00 euro** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **1.420,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.550,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.820,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.
Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO *(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)*
1	età inferiore a 3 anni	1220 x (95.000 – reddito complessivo) / 95.000
	età non inferiore a 3 anni	950 x (95.000 – reddito complessivo) / 95.000
2	età inferiore a 3 anni	1220 x (110.000 – reddito complessivo) / 110.000
	età non inferiore a 3 anni	950 x (110.000 – reddito complessivo) / 110.000
3	età inferiore a 3 anni	1220 x (125.000 – reddito complessivo) / 125.000
	età non inferiore a 3 anni	950 x (125.000 – reddito complessivo) / 125.000
4	età inferiore a 3 anni	1.420 x (140.000 – reddito complessivo) / 140.000
	età non inferiore a 3 anni	1.150 x (140.000 – reddito complessivo) / 140.000
5	età inferiore a 3 anni	1.420 x (155.000 – reddito complessivo) / 155.000
	età non inferiore a 3 anni	1.150 x (155.000 – reddito complessivo) / 155.000
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni **figlio con disabilità.**
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **750,00 euro**.

750 x (80.000 – reddito complessivo) / 80.000 (1)
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 **(3)**
compreso tra euro 8.001 e 28.000	$978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{20.000}$
compreso tra euro 28.001 e 55.000	$978 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	**Importo detrazione (2)**
non superiore a euro 7.500	1.725 **(3)**
compreso tra euro 7.501 e 15.000	$1.255 + \frac{470 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.500}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.255 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 690 euro.

SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	**Importo detrazione (2)**
non superiore a euro 7.750	1.783 **(3)**
compreso tra euro 7.751 e 15.000	$1.297 + \frac{486 (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.250}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 4.800	1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000	$1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%
Algeria, Argentina, Arzebaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%
Costa d'Avorio	15-18% (1)
Emirati Arabi, Moldova	5-15% (2)
Grecia	15-35% (3)
Malta	0-15% (4)
Mauritius	15-40% (5)
Georgia, Siria, Arabia Saudita	5-10% (6)
Armenia	5-10% (7)
Oman	5-10% (8)
Ghana, Lettonia	5-15% (9)
Islanda, Libano	5-15% (10)
Bielorussia, Slovenia	5-15% (11)
Thailandia	15-20% (12)
Qatar San Marino e Stati Uniti	5-15% (13)
India, Pakistan	25%
Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi".

(1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
(4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
(5) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(6) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.
(7) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.
(8) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.
(9) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.
(10) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
(11) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(12) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.
(13) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ANTILLE OLANDESI	251
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTARTIDE	180
ANTIGUA E BARBUDA	197
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CITTÀ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KOSOVO	291
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTENEGRO	290
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAKISTAN	036
PALAU	216
PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279
PANAMA	051
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERÙ	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SALOMONE ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SERBIA	289
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TIMOR EST	287
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

CODICI CATASTALI COMUNALI

COD. COM.	COMUNE	PROV.
A001	ABANO TERME	PD
A004	ABBADIA CERRETO	LO
A005	ABBADIA LARIANA	LC
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI
A007	ABBASANTA	OR
A008	ABBATEGGIO	PE
A010	ABBIATEGRASSO	MI
A012	ABETONE	PT
A013	ABRIOLA	PZ
A014	ACATE	RG
A015	ACCADIA	FG
A016	ACCEGLIO	CN
A017	ACCETTURA	MT
A018	ACCIANO	AQ
A019	ACCUMOLI	RI
A020	ACERENZA	PZ
A023	ACERNO	SA
A024	ACERRA	NA
A025	ACI BONACCORSI	CT
A026	ACI CASTELLO	CT
A027	ACI CATENA	CT
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT
A028	ACIREALE	CT
A031	ACQUACANINA	MC
A032	ACQUAFONDATA	FR
A033	ACQUAFORMOSA	CS
A034	ACQUAFREDDA	BS
A035	ACQUALAGNA	PU
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN
A040	ACQUAPENDENTE	VT
A041	ACQUAPPESA	CS
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE
A043	ACQUARO	VV
A044	ACQUASANTA TERME	AP
A045	ACQUASPARTA	TR
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL
M211	ACQUEDOLCI	ME
A052	ACQUI TERME	AL
A053	ACRI	CS
A054	ACUTO	FR
A055	ADELFIA	BA
A056	ADRANO	CT
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG
A059	ADRIA	RO
A060	ADRO	BS
A061	AFFI	VR
A062	AFFILE	RM
A064	AFRAGOLA	NA
A065	AFRICO	RC
A067	AGAZZANO	PC
A068	AGEROLA	NA
A069	AGGIUS	OT
A070	AGIRA	EN
A071	AGLIANA	PT
A072	AGLIANO TERME	AT
A074	AGLIE'	TO
H848	AGLIENTU	OT
A075	AGNA	PD
A076	AGNADELLO	CR
A077	AGNANA CALABRA	RC
A080	AGNONE	IS
A082	AGNOSINE	BS
A083	AGORDO	BL
A084	AGOSTA	RM
A085	AGRA	VA
A087	AGRATE BRIANZA	MB
A088	AGRATE CONTURBIA	NO
A089	AGRIGENTO	AG
A091	AGROPOLI	SA
A092	AGUGLIANO	AN
A093	AGUGLIARO	VI
A096	AICURZIO	MB
A097	AIDOMAGGIORE	OR
A098	AIDONE	EN
A100	AIELLI	AQ
A102	AIELLO CALABRO	CS
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD
A101	AIELLO DEL SABATO	AV
A105	AIETA	CS
A106	AILANO	CE
A107	AILOCHE	BI
A109	AIRASCA	TO
A110	AIROLA	BN
A111	AIROLE	IM
A112	AIRUNO	LC
A113	AISONE	CN
A116	ALA	TN
A115	ALA' DEI SARDI	OT
A117	ALA DI STURA	TO
A118	ALAGNA	PV
A119	ALAGNA VALSESIA	VC
A120	ALANNO	PE
A121	ALANO DI PIAVE	BL
A122	ALASSIO	SV
A123	ALATRI	FR
A124	ALBA	CN
A125	ALBA ADRIATICA	TE
A126	ALBAGIARA	OR
A127	ALBAIRATE	MI
A128	ALBANELLA	SA
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ
A132	ALBANO LAZIALE	RM
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG
A130	ALBANO VERCELLESE	VC
A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV
A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR
A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO
A138	ALBARETO	PR
A139	ALBARETTO DELLA TORRE	CN
A143	ALBAVILLA	CO
A145	ALBENGA	SV
A146	ALBERA LIGURE	AL

COD. COM.	COMUNE	PROV.
A149	ALBEROBELLO	BA
A150	ALBERONA	FG
A153	ALBESE CON CASSANO	CO
A154	ALBETTONE	VI
A155	ALBI	CZ
A158	ALBIANO	TN
A157	ALBIANO D'IVREA	TO
A159	ALBIATE	MB
A160	ALBIDONA	CS
A161	ALBIGNASEGO	PD
A162	ALBINEA	RE
A163	ALBINO	BG
A164	ALBIOLO	CO
A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV
A165	ALBISSOLA MARINA	SV
A167	ALBIZZATE	VA
A171	ALBONESE	PV
A172	ALBOSAGGIA	SO
A173	ALBUGNANO	AT
A175	ALBUZZANO	PV
A176	ALCAMO	TP
A177	ALCARA LI FUSI	ME
A178	ALDENO	TN
A179	ALDINO .ALDEIN.	BZ
A180	ALES	OR
A182	ALESSANDRIA	AL
A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS
A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG
A184	ALESSANO	LE
A185	ALEZIO	LE
A186	ALFANO	SA
A187	ALFEDENA	AQ
A188	ALFIANELLO	BS
A189	ALFIANO NATTA	AL
A191	ALFONSINE	RA
A192	ALGHERO	SS
A193	ALGUA	BG
A194	ALI'	ME
A201	ALI' TERME	ME
A195	ALIA	PA
A196	ALIANO	MT
A197	ALICE BEL COLLE	AL
A198	ALICE CASTELLO	VC
A199	ALICE SUPERIORE	TO
A200	ALIFE	CE
A202	ALIMENA	PA
A203	ALIMINUSA	PA
A204	ALLAI	OR
A206	ALLEGHE	BL
A205	ALLEIN	AO
A207	ALLERONA	TR
A208	ALLISTE	LE
A210	ALLUMIERE	RM
A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL
A214	ALME'	BG
A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG
A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG
A218	ALMESE	TO
A220	ALONTE	VI
A221	ALPETTE	TO
A222	ALPIGNANO	TO
A223	ALSENO	PC
A224	ALSERIO	CO
A225	ALTAMURA	BA
A226	ALTARE	SV
A228	ALTAVILLA IRPINA	AV
A229	ALTAVILLA MILICIA	PA
A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL
A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA
A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI
A233	ALTIDONA	FM
A234	ALTILIA	CS
A235	ALTINO	CH
A236	ALTISSIMO	VI
A237	ALTIVOLE	TV
A238	ALTO	CN
A239	ALTOFONTE	PA
A240	ALTOMONTE	CS
A241	ALTOPASCIO	LU
A242	ALVIANO	TR
A243	ALVIGNANO	CE
A244	ALVITO	FR
A246	ALZANO LOMBARDO	BG
A245	ALZANO SCRIVIA	AL
A249	ALZATE BRIANZA	CO
A251	AMALFI	SA
A252	AMANDOLA	FM
A253	AMANTEA	CS
A254	AMARO	UD
A255	AMARONI	CZ
A256	AMASENO	FR
A257	AMATO	CZ
A258	AMATRICE	RI
A259	AMBIVERE	BG
A260	AMBLAR	TN
A261	AMEGLIA	SP
A262	AMELIA	TR
A263	AMENDOLARA	CS
A264	AMENO	NO
A265	AMOROSI	BN
A267	AMPEZZO	UD
A268	ANACAPRI	NA
A269	ANAGNI	FR
A270	ANCARANO	TE
A271	ANCONA	AN
A272	ANDALI	CZ
A274	ANDALO	TN
A273	ANDALO VALTELLINO	SO
A275	ANDEZENO	TO
A278	ANDORA	SV
A280	ANDORNO MICCA	BI
A281	ANDRANO	LE
A282	ANDRATE	TO
A283	ANDREIS	PN
A284	ANDRETTA	AV
A285	ANDRIA	BT
A286	ANDRIANO .ANDRIAN.	BZ
A287	ANELA	SS

COD. COM.	COMUNE	PROV.
A288	ANFO	BS
A290	ANGERA	VA
A291	ANGHIARI	AR
A292	ANGIARI	VR
A293	ANGOLO TERME	BS
A294	ANGRI	SA
A295	ANGROGNA	TO
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM
A296	ANGUILLARA VENETA	PD
A299	ANNICCO	CR
A301	ANNONE DI BRIANZA	LC
A302	ANNONE VENETO	VE
A303	ANOIA	RC
A304	ANTEGNATE	BG
A306	ANTERIVO .ALTREI.	BZ
A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO
A309	ANTICOLI CORRADO	RM
A312	ANTIGNANO	AT
A313	ANTILLO	ME
A314	ANTONIMINA	RC
A315	ANTRODOCO	RI
A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB
A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ
A319	ANZANO DEL PARCO	CO
A320	ANZANO DI PUGLIA	FG
A321	ANZI	PZ
A323	ANZIO	RM
A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO
A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB
A326	AOSTA	AO
A327	APECCHIO	PU
A328	APICE	BN
A329	APIRO	MC
A330	APOLLOSA	BN
A333	APPIANO GENTILE	CO
A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO - EPPAN AN DER.	BZ
A334	APPIGNANO	MC
A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP
A337	APRICA	SO
A338	APRICALE	IM
A339	APRICENA	FG
A340	APRIGLIANO	CS
A341	APRILIA	LT
A343	AQUARA	SA
A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM
A346	AQUILEIA	UD
A347	AQUILONIA	AV
A348	AQUINO	FR
A350	ARADEO	LE
A351	ARAGONA	AG
A352	ARAMENGO	AT
A354	ARBA	PN
A357	ARBOREA	OR
A358	ARBORIO	VC
A359	ARBUS	VS
A360	ARCADE	TV
A363	ARCE	FR
A365	ARCENE	BG
A366	ARCEVIA	AN
A367	ARCHI	CH
A369	ARCIDOSSO	GR
A370	ARCINAZZO ROMANO	RM
A371	ARCISATE	VA
A372	ARCO	TN
A373	ARCOLA	SP
A374	ARCOLE	VR
A375	ARCONATE	MI
A376	ARCORE	MB
A377	ARCUGNANO	VI
A379	ARDARA	SS
A380	ARDAULI	OR
M213	ARDEA	RM
A382	ARDENNO	SO
A383	ARDESIO	BG
A385	ARDORE	RC
A386	ARENA	VV
A387	ARENA PO	PV
A388	ARENZANO	GE
A389	ARESE	MI
A390	AREZZO	AR
A391	ARGEGNO	CO
A392	ARGELATO	BO
A393	ARGENTA	FE
A394	ARGENTERA	CN
A396	ARGUELLO	CN
A397	ARGUSTO	CZ
A398	ARI	CH
A399	ARIANO IRPINO	AV
A400	ARIANO NEL POLESINE	RO
A401	ARICCIA	RM
A402	ARIELLI	CH
A403	ARIENZO	CE
A405	ARIGNANO	TO
A407	ARITZO	NU
A409	ARIZZANO	VB
A412	ARLENA DI CASTRO	VT
A413	ARLUNO	MI
A414	ARMENO	NO
A415	ARMENTO	PZ
A418	ARMO	IM
A419	ARMUNGIA	CA
A424	ARNAD	AO
A421	ARNARA	FR
A422	ARNASCO	SV
A425	ARNESANO	LE
A427	AROLA	VB
A429	ARONA	NO
A430	AROSIO	CO
A431	ARPAIA	BN
A432	ARPAISE	BN
A433	ARPINO	FR
A434	ARQUA' PETRARCA	PD
A435	ARQUA' POLESINE	RO
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL
A438	ARRE	PD
A439	ARRONE	TR

COD. COM.	COMUNE	PROV.
A441	ARSAGO SEPRIO	VA
A443	ARSIE'	BL
A444	ARSIERO	VI
A445	ARSITA	TE
A446	ARSOLI	RM
A447	ARTA TERME	UD
A448	ARTEGNA	UD
A449	ARTENA	RM
A451	ARTOGNE	BS
A452	ARVIER	AO
A453	ARZACHENA	OT
A440	ARZAGO D'ADDA	BG
A454	ARZANA	OG
A455	ARZANO	NA
A456	ARZENE	PN
A458	ARZERGRANDE	PD
A459	ARZIGNANO	VI
A460	ASCEA	SA
A461	ASCIANO	SI
A462	ASCOLI PICENO	AP
A463	ASCOLI SATRIANO	FG
A464	ASCREA	RI
A465	ASIAGO	VI
A467	ASIGLIANO VENETO	VI
A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC
A470	ASOLA	MN
A471	ASOLO	TV
A473	ASSAGO	MI
A474	ASSEMINI	CA
A475	ASSISI	PG
A476	ASSO	CO
A477	ASSOLO	OR
A478	ASSORO	EN
A479	ASTI	AT
A480	ASUNI	OR
A481	ATELETA	AQ
A482	ATELLA	PZ
A484	ATENA LUCANA	SA
A485	ATESSA	CH
A486	ATINA	FR
A487	ATRANI	SA
A488	ATRI	TE
A489	ATRIPALDA	AV
A490	ATTIGLIANO	TR
A491	ATTIMIS	UD
A492	ATZARA	NU
A493	AUDITORE	PU
A494	AUGUSTA	SR
A495	AULETTA	SA
A496	AULLA	MS
A497	AURANO	VB
A499	AURIGO	IM
A501	AURONZO DI CADORE	BL
A502	AUSONIA	FR
A503	AUSTIS	NU
A506	AVEGNO	GE
A507	AVELENGO .HAFLING.	BZ
A508	AVELLA	AV
A509	AVELLINO	AV
A511	AVERARA	BG
A512	AVERSA	CE
A514	AVETRANA	TA
A515	AVEZZANO	AQ
A516	AVIANO	PN
A517	AVIATICO	BG
A518	AVIGLIANA	TO
A519	AVIGLIANO	PZ
M258	AVIGLIANO UMBRO	TR
A520	AVIO	TN
A521	AVISE	AO
A522	AVOLA	SR
A523	AVOLASCA	AL
A094	AYAS	AO
A108	AYMAVILLES	AO
A525	AZEGLIO	TO
A526	AZZANELLO	CR
A527	AZZANO D'ASTI	AT
A530	AZZANO DECIMO	PN
A529	AZZANO MELLA	BS
A528	AZZANO SAN PAOLO	BG
A531	AZZATE	VA
A532	AZZIO	VA
A533	AZZONE	BG
A534	BACENO	VB
A535	BACOLI	NA
A536	BADALUCCO	IM
M214	BADESI	OT
A537	BADIA .ABTEI.	BZ
A540	BADIA CALAVENA	VR
A538	BADIA PAVESE	PV
A539	BADIA POLESINE	RO
A541	BADIA TEDALDA	AR
A542	BADOLATO	CZ
A544	BAGALADI	RC
A546	BAGHERIA	PA
A547	BAGNACAVALLO	RA
A552	BAGNARA CALABRA	RC
A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA
A550	BAGNARIA	PV
A553	BAGNARIA ARSA	UD
A555	BAGNASCO	CN
A557	BAGNATICA	BG
A560	BAGNI DI LUCCA	LU
A564	BAGNO A RIPOLI	FI
A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC
A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS
A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD
A566	BAGNOLI IRPINO	AV
A570	BAGNOLO CREMASCO	CR
A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE
A574	BAGNOLO DI PO	RO
A573	BAGNOLO IN PIANO	RE
A569	BAGNOLO MELLA	BS
A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN
A575	BAGNOLO SAN VITO	MN
A576	BAGNONE	MS
A577	BAGNOREGIO	VT
A578	BAGOLINO	BS

COD. COM.	COMUNE	PROV.
A579	BAIA E LATINA	CE
A580	BAIANO	AV
A581	BAIARDO	IM
A584	BAIRO	TO
A586	BAISO	RE
A587	BALANGERO	TO
A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT
A590	BALDISSERO CANAVESE	TO
A589	BALDISSERO D'ALBA	CN
A591	BALDISSERO TORINESE	TO
A592	BALESTRATE	PA
A593	BALESTRINO	SV
A594	BALLABIO	LC
A597	BALLAO	CA
A599	BALME	TO
A600	BALMUCCIA	VC
A601	BALOCCO	VC
A603	BALSORANO	AQ
A604	BALVANO	PZ
A605	BALZOLA	AL
A606	BANARI	SS
A607	BANCHETTE	TO
A610	BANNIO ANZINO	VB
A612	BANZI	PZ
A613	BAONE	PD
A614	BARADILI	OR
A615	BARAGIANO	PZ
A616	BARANELLO	CB
A617	BARANO D'ISCHIA	NA
A618	BARANZATE	MI
A619	BARASSO	VA
A621	BARATILI SAN PIETRO	OR
A625	BARBANIA	TO
A626	BARBARA	AN
A628	BARBARANO ROMANO	VT
A627	BARBARANO VICENTINO	VI
A629	BARBARESCO	CN
A630	BARBARIGA	BS
A631	BARBATA	BG
A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI
A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI
A634	BARBIANELLO	PV
A635	BARBIANO .BARBIAN.	BZ
A637	BARBONA	PD
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME
A639	BARCHI	PU
A640	BARCIS	PN
A643	BARD	AO
A645	BARDELLO	VA
A646	BARDI	PR
A647	BARDINETO	SV
A650	BARDOLINO	VR
A651	BARDONECCHIA	TO
A652	BAREGGIO	MI
A653	BARENGO	NO
A655	BARESSA	OR
A656	BARETE	AQ
A657	BARGA	LU
A658	BARGAGLI	GE
A660	BARGE	CN
A661	BARGHE	BS
A662	BARI	BA
A663	BARI SARDO	OG
A664	BARIANO	BG
A665	BARICELLA	BO
A666	BARILE	PZ
A667	BARISCIANO	AQ
A668	BARLASSINA	MB
A669	BARLETTA	BT
A670	BARNI	CO
A671	BAROLO	CN
A673	BARONE CANAVESE	TO
A674	BARONISSI	SA
A676	BARRAFRANCA	EN
A677	BARRALI	CA
A678	BARREA	AQ
A681	BARUMINI	VS
A683	BARZAGO	LC
A684	BARZANA	BG
A686	BARZANO'	LC
A687	BARZIO	LC
A689	BASALUZZO	AL
A690	BASCAPE'	PV
A691	BASCHI	TR
A692	BASCIANO	TE
A694	BASELGA DI PINE'	TN
A696	BASELICE	BN
A697	BASIANO	MI
A698	BASICO'	ME
A699	BASIGLIO	MI
A700	BASILIANO	UD
A702	BASSANO BRESCIANO	BS
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI
A706	BASSANO IN TEVERINA	VT
A704	BASSANO ROMANO	VT
A707	BASSIANO	LT
A708	BASSIGNANA	AL
A709	BASTIA MONDOVI'	CN
A710	BASTIA UMBRA	PG
A712	BASTIDA PANCARANA	PV
A713	BASTIGLIA	MO
A714	BATTAGLIA TERME	PD
A716	BATTIFOLLO	CN
A717	BATTIPAGLIA	SA
A718	BATTUDA	PV
A719	BAUCINA	PA
A721	BAULADU	OR
A722	BAUNEI	OG
A725	BAVENO	VB
A728	BEDERO VALCUVIA	VA
A729	BEDIZZOLE	BS
A730	BEDOLLO	TN
A731	BEDONIA	PR
A732	BEDULITA	BG
A733	BEE	VB
A734	BEINASCO	TO
A735	BEINETTE	CN
A736	BELCASTRO	CZ

COD. COM.	COMUNE	PROV.
A737	BELFIORE	VR
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU
A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC
A738	BELFORTE MONFERRATO	AL
A741	BELGIOIOSO	PV
A742	BELGIRATE	VB
A743	BELLA	PZ
M335	BELLAGIO	CO
A745	BELLANO	LC
A746	BELLANTE	TE
A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN
A749	BELLEGRA	RM
A750	BELLINO	CN
A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI
A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO
M294	BELLIZZI	SA
A755	BELLONA	CE
A756	BELLOSGUARDO	SA
A757	BELLUNO	BL
A759	BELLUSCO	MB
A762	BELMONTE CALABRO	CS
A763	BELMONTE CASTELLO	FR
A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS
A765	BELMONTE IN SABINA	RI
A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA
A760	BELMONTE PICENO	FM
A766	BELPASSO	CT
A768	BELSITO	CS
A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR
A774	BELVEDERE LANGHE	CN
A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS
A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN
A770	BELVEGLIO	AT
A776	BELVI'	NU
A777	BEMA	SO
A778	BENE LARIO	CO
A779	BENE VAGIENNA	CN
A780	BENESTARE	RC
A781	BENETUTTI	SS
A782	BENEVELLO	CN
A783	BENEVENTO	BN
A784	BENNA	BI
A785	BENTIVOGLIO	BO
A786	BERBENNO	BG
A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO
A788	BERCETO	PR
A789	BERCHIDDA	OT
A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO
A792	BEREGUARDO	PV
A793	BERGAMASCO	AL
A794	BERGAMO	BG
A795	BERGANTINO	RO
A796	BERGEGGI	SV
A798	BERGOLO	CN
A799	BERLINGO	BS
A801	BERNALDA	MT
A802	BERNAREGGIO	MB
A804	BERNATE TICINO	MI
A805	BERNEZZO	CN
A806	BERRA	FE
A808	BERSONE	TN
A809	BERTINORO	FC
A810	BERTIOLO	UD
A811	BERTONICO	LO
A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT
A813	BERZANO DI TORTONA	AL
A816	BERZO DEMO	BS
A817	BERZO INFERIORE	BS
A815	BERZO SAN FERMO	BG
A818	BESANA IN BRIANZA	MB
A819	BESANO	VA
A820	BESATE	MI
A821	BESENELLO	TN
A823	BESENZONE	PC
A825	BESNATE	VA
A826	BESOZZO	VA
A827	BESSUDE	SS
A831	BETTOLA	PC
A832	BETTONA	PG
A834	BEURA-CARDEZZA	VB
A835	BEVAGNA	PG
A836	BEVERINO	SP
A837	BEVILACQUA	VR
A841	BIANCAVILLA	CT
A842	BIANCHI	CS
A843	BIANCO	RC
A844	BIANDRATE	NO
A845	BIANDRONNO	VA
A846	BIANZANO	BG
A847	BIANZE'	VC
A848	BIANZONE	SO
A849	BIASSONO	MB
A850	BIBBIANO	RE
A851	BIBBIENA	AR
A852	BIBBONA	LI
A853	BIBIANA	TO
A854	BICCARI	FG
A855	BICINICCO	UD
A856	BIDONI'	OR
A859	BIELLA	BI
A861	BIENNO	BS
A863	BIENO	TN
A864	BIENTINA	PI
A866	BIGARELLO	MN
A870	BINAGO	CO
A872	BINASCO	MI
A874	BINETTO	BA
A876	BIOGLIO	BI
A877	BIONAZ	AO
A878	BIONE	BS
A880	BIRORI	NU
A881	BISACCIA	AV
A882	BISACQUINO	PA
A883	BISCEGLIE	BT
A884	BISEGNA	AQ
A885	BISENTI	TE
A887	BISIGNANO	CS
A889	BISTAGNO	AL
A891	BISUSCHIO	VA

COD. COM.	COMUNE	PROV.
A892	BITETTO	BA
A893	BITONTO	BA
A894	BITRITTO	BA
A895	BITTI	NU
A896	BIVONA	AG
A897	BIVONGI	RC
A898	BIZZARONE	CO
A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN
A903	BLELLO	BG
A857	BLERA	VT
A904	BLESSAGNO	CO
A905	BLEVIO	CO
M268	BLUFI	PA
A906	BOARA PISANI	PD
A909	BOBBIO	PC
A910	BOBBIO PELLICE	TO
A911	BOCA	NO
A912	BOCCHIGLIERO	CS
A914	BOCCIOLETO	VC
A916	BOCENAGO	TN
A918	BODIO LOMNAGO	VA
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI
A922	BOGLIASCO	GE
A925	BOGNANCO	VB
A929	BOGOGNO	NO
A931	BOISSANO	SV
A930	BOJANO	CB
A932	BOLANO	SP
A933	BOLBENO	TN
A937	BOLGARE	BG
A940	BOLLATE	MI
A941	BOLLENGO	TO
A944	BOLOGNA	BO
A945	BOLOGNANO	PE
A946	BOLOGNETTA	PA
A947	BOLOGNOLA	MC
A948	BOLOTANA	NU
A949	BOLSENA	VT
A950	BOLTIERE	BG
A952	BOLZANO .BOZEN.	BZ
A953	BOLZANO NOVARESE	NO
A954	BOLZANO VICENTINO	VI
A955	BOMARZO	VT
A956	BOMBA	CH
A957	BOMPENSIERE	CL
A958	BOMPIETRO	PA
A959	BOMPORTO	MO
A960	BONARCADO	OR
A961	BONASSOLA	SP
A963	BONATE SOPRA	BG
A962	BONATE SOTTO	BG
A964	BONAVIGO	VR
A965	BONDENO	FE
A967	BONDO	TN
A968	BONDONE	TN
A970	BONEA	BN
A971	BONEFRO	CB
A972	BONEMERSE	CR
A973	BONIFATI	CS
A975	BONITO	AV
A976	BONNANARO	SS
A977	BONO	SS
A978	BONORVA	SS
A979	BONVICINO	CN
A981	BORBONA	RI
A982	BORCA DI CADORE	BL
A983	BORDANO	UD
A984	BORDIGHERA	IM
A986	BORDOLANO	CR
A987	BORE	PR
A988	BORETTO	RE
A989	BORGARELLO	PV
A990	BORGARO TORINESE	TO
A991	BORGETTO	PA
A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL
A992	BORGHETTO DI VARA	SP
A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO
A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV
B001	BORGHI	FC
B002	BORGIA	CZ
B003	BORGIALLO	TO
B005	BORGIO VEREZZI	SV
B007	BORGO A MOZZANO	LU
B009	BORGO D'ALE	VC
B010	BORGO DI TERZO	BG
B026	BORGO PACE	PU
B028	BORGO PRIOLO	PV
B033	BORGO SAN DALMAZZO	CN
B035	BORGO SAN GIACOMO	BS
B017	BORGO SAN GIOVANNI	LO
B036	BORGO SAN LORENZO	FI
B037	BORGO SAN MARTINO	AL
B038	BORGO SAN SIRO	PV
B043	BORGO TICINO	NO
B044	BORGO TOSSIGNANO	BO
B042	BORGO VAL DI TARO	PR
B006	BORGO VALSUGANA	TN
A996	BORGO VELINO	RI
B046	BORGO VERCELLI	VC
M340	BORGO VIRGILIO	MN
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO
B013	BORGOFRANCO SUL PO	MN
B016	BORGOLAVEZZARO	NO
B018	BORGOMALE	CN
B019	BORGOMANERO	NO
B020	BORGOMARO	IM
B021	BORGOMASINO	TO
B024	BORGONE SUSA	TO
B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL
B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV
B031	BORGORICCO	PD
B008	BORGOROSE	RI
B040	BORGOSATOLLO	BS
B041	BORGOSESIA	VC
B048	BORMIDA	SV
B049	BORMIO	SO

COD. COM.	COMUNE	PROV.
B051	BORNASCO	PV
B054	BORNO	BS
B055	BORONEDDU	OR
B056	BORORE	NU
B057	BORRELLO	CH
B058	BORRIANA	BI
B061	BORSO DEL GRAPPA	TV
B062	BORTIGALI	NU
B063	BORTIGIADAS	OT
B064	BORUTTA	SS
B067	BORZONASCA	GE
B068	BOSA	OR
B069	BOSARO	RO
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR
B071	BOSCO MARENGO	AL
B075	BOSCONERO	TO
B076	BOSCOREALE	NA
B077	BOSCOTRECASE	NA
B078	BOSENTINO	TN
B079	BOSIA	CN
B080	BOSIO	AL
B081	BOSISIO PARINI	LC
B082	BOSNASCO	PV
B083	BOSSICO	BG
B084	BOSSOLASCO	CN
B085	BOTRICELLO	CZ
B086	BOTRUGNO	LE
B088	BOTTANUCO	BG
B091	BOTTICINO	BS
B094	BOTTIDDA	SS
B097	BOVA	RC
B099	BOVA MARINA	RC
B098	BOVALINO	RC
B100	BOVEGNO	BS
B101	BOVES	CN
B102	BOVEZZO	BS
A720	BOVILLE ERNICA	FR
B104	BOVINO	FG
B105	BOVISIO-MASCIAGO	MB
B106	BOVOLENTA	PD
B107	BOVOLONE	VR
B109	BOZZOLE	AL
B110	BOZZOLO	MN
B111	BRA	CN
B112	BRACCA	BG
B114	BRACCIANO	RM
B115	BRACIGLIANO	SA
B116	BRAIES .PRAGS.	BZ
B117	BRALLO DI PREGOLA	PV
B118	BRANCALEONE	RC
B120	BRANDICO	BS
B121	BRANDIZZO	TO
B123	BRANZI	BG
B124	BRAONE	BS
B126	BREBBIA	VA
B128	BREDA DI PIAVE	TV
B131	BREGANO	VA
B132	BREGANZE	VI
B134	BREGNANO	CO
B135	BREGUZZO	TN
B136	BREIA	VC
B137	BREMBATE	BG
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG
B141	BREMBIO	LO
B142	BREME	PV
B143	BRENDOLA	VI
B144	BRENNA	CO
B145	BRENNERO .BRENNER.	BZ
B149	BRENO	BS
B150	BRENTA	VA
B152	BRENTINO BELLUNO	VR
B153	BRENTONICO	TN
B154	BRENZONE SUL GARDA	VR
B156	BRESCELLO	RE
B157	BRESCIA	BS
B158	BRESIMO	TN
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV
B160	BRESSANONE .BRIXEN.	BZ
B161	BRESSANVIDO	VI
B162	BRESSO	MI
B165	BREZ	TN
B166	BREZZO DI BEDERO	VA
B167	BRIAGLIA	CN
B169	BRIATICO	VV
B171	BRICHERASIO	TO
B172	BRIENNO	CO
B173	BRIENZA	PZ
B175	BRIGA ALTA	CN
B176	BRIGA NOVARESE	NO
B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG
B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL
B180	BRINDISI	BR
B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ
B182	BRINZIO	VA
B183	BRIONA	NO
B184	BRIONE	BS
B185	BRIONE	TN
B187	BRIOSCO	MB
B188	BRISIGHELLA	RA
B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA
B192	BRISSOGNE	AO
B193	BRITTOLI	PE
B194	BRIVIO	LC
B195	BROCCOSTELLA	FR
B196	BROGLIANO	VI
B197	BROGNATURO	VV
B198	BROLO	ME
B200	BRONDELLO	CN
B201	BRONI	PV
B202	BRONTE	CT
B203	BRONZOLO .BRANZOLL.	BZ
B204	BROSSASCO	CN
B205	BROSSO	TO
B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB
B209	BROZOLO	TO
B212	BRUGHERIO	MB
B213	BRUGINE	PD
B214	BRUGNATO	SP

COD. COM.	COMUNE	PROV.
B215	BRUGNERA	PN
B216	BRUINO	TO
B217	BRUMANO	BG
B218	BRUNATE	CO
B219	BRUNELLO	VA
B220	BRUNICO .BRUNECK.	BZ
B221	BRUNO	AT
B223	BRUSAPORTO	BG
B225	BRUSASCO	TO
B227	BRUSCIANO	NA
B228	BRUSIMPIANO	VA
B229	BRUSNENGO	BI
B230	BRUSSON	AO
B232	BRUZOLO	TO
B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC
B235	BUBBIANO	MI
B236	BUBBIO	AT
B237	BUCCHERI	SR
B238	BUCCHIANICO	CH
B239	BUCCIANO	BN
B240	BUCCINASCO	MI
B242	BUCCINO	SA
B243	BUCINE	AR
B246	BUDDUSO'	OT
B247	BUDOIA	PN
B248	BUDONI	OT
B249	BUDRIO	BO
B250	BUGGERRU	CI
B251	BUGGIANO	PT
B255	BUGLIO IN MONTE	SO
B256	BUGNARA	AQ
B258	BUGUGGIATE	VA
B259	BUJA	UD
B261	BULCIAGO	LC
B262	BULGAROGRASSO	CO
B264	BULTEI	SS
B265	BULZI	SS
B266	BUONABITACOLO	SA
B267	BUONALBERGO	BN
B269	BUONCONVENTO	SI
B270	BUONVICINO	CS
B272	BURAGO DI MOLGORA	MB
B274	BURCEI	CA
B275	BURGIO	AG
B276	BURGOS	SS
B278	BURIASCO	TO
B279	BUROLO	TO
B280	BURONZO	VC
B281	BUSACHI	OR
B282	BUSALLA	GE
B283	BUSANA	RE
B284	BUSANO	TO
B285	BUSCA	CN
B286	BUSCATE	MI
B287	BUSCEMI	SR
B288	BUSETO PALIZZOLO	TP
B289	BUSNAGO	MB
B292	BUSSERO	MI
B293	BUSSETO	PR
B294	BUSSI SUL TIRINO	PE
B295	BUSSO	CB
B296	BUSSOLENGO	VR
B297	BUSSOLENO	TO
B300	BUSTO ARSIZIO	VA
B301	BUSTO GAROLFO	MI
B302	BUTERA	CL
B303	BUTI	PI
B304	BUTTAPIETRA	VR
B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO
B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT
B309	BUTTRIO	UD
B320	CA' D'ANDREA	CR
B311	CABELLA LIGURE	AL
B313	CABIATE	CO
B314	CABRAS	OR
B315	CACCAMO	PA
B319	CACCURI	KR
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE
B332	CADEO	PC
B335	CADERZONE TERME	TN
B345	CADONEGHE	PD
B346	CADORAGO	CO
B347	CADREZZATE	VA
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV
B350	CAFASSE	TO
B351	CAGGIANO	SA
B352	CAGLI	PU
B354	CAGLIARI	CA
B355	CAGLIO	CO
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ
B357	CAGNANO VARANO	FG
B359	CAGNO	CO
B360	CAGNO'	TN
B361	CAIANELLO	CE
B362	CAIAZZO	CE
B364	CAINES .KUENS.	BZ
B365	CAINO	BS
B366	CAIOLO	SO
B367	CAIRANO	AV
B368	CAIRATE	VA
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV
B371	CAIVANO	NA
B374	CALABRITTO	AV
B375	CALALZO DI CADORE	BL
B376	CALAMANDRANA	AT
B377	CALAMONACI	AG
B378	CALANGIANUS	OT
B379	CALANNA	RC
B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB
B381	CALASCIBETTA	EN
B382	CALASCIO	AQ
B383	CALASETTA	CI
B384	CALATABIANO	CT
B385	CALATAFIMI SEGESTA	TP
B386	CALAVINO	TN
B388	CALCATA	VT
B389	CALCERANICA AL LAGO	TN
B390	CALCI	PI

COD. COM.	COMUNE	PROV.
B391	CALCIANO	MT
B392	CALCINAIA	PI
B393	CALCINATE	BG
B394	CALCINATO	BS
B395	CALCIO	BG
B396	CALCO	LC
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO - KALTERN AN DE.	BZ
B398	CALDAROLA	MC
B399	CALDERARA DI RENO	BO
B400	CALDES	TN
B402	CALDIERO	VR
B403	CALDOGNO	VI
B404	CALDONAZZO	TN
B405	CALENDASCO	PC
B406	CALENZANO	FI
B408	CALESTANO	PR
B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP
B409	CALICE LIGURE	SV
B413	CALIMERA	LE
B415	CALITRI	AV
B416	CALIZZANO	SV
B417	CALLABIANA	BI
B418	CALLIANO	AT
B419	CALLIANO	TN
B423	CALOLZIOCORTE	LC
B424	CALOPEZZATI	CS
B425	CALOSSO	AT
B426	CALOVETO	CS
B427	CALTABELLOTTA	AG
B428	CALTAGIRONE	CT
B429	CALTANISSETTA	CL
B430	CALTAVUTURO	PA
B431	CALTIGNAGA	NO
B432	CALTO	RO
B433	CALTRANO	VI
B434	CALUSCO D'ADDA	BG
B435	CALUSO	TO
B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS
B437	CALVANICO	SA
B439	CALVATONE	CR
B440	CALVELLO	PZ
B441	CALVENE	VI
B442	CALVENZANO	BG
B443	CALVERA	PZ
B444	CALVI	BN
B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR
B445	CALVI RISORTA	CE
B447	CALVIGNANO	PV
B448	CALVIGNASCO	MI
B450	CALVISANO	BS
B452	CALVIZZANO	NA
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL
B455	CAMAIORE	LU
B456	CAMAIRAGO	LO
B457	CAMANDONA	BI
B460	CAMASTRA	AG
B461	CAMBIAGO	MI
B462	CAMBIANO	TO
B463	CAMBIASCA	VB
B465	CAMBURZANO	BI
B467	CAMERANA	CN
B468	CAMERANO	AN
B469	CAMERANO CASASCO	AT
B471	CAMERATA CORNELLO	BG
B472	CAMERATA NUOVA	RM
B470	CAMERATA PICENA	AN
B473	CAMERI	NO
B474	CAMERINO	MC
B476	CAMEROTA	SA
B477	CAMIGLIANO	CE
B479	CAMINATA	PC
B481	CAMINI	RC
B482	CAMINO	AL
B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD
B484	CAMISANO	CR
B485	CAMISANO VICENTINO	VI
B486	CAMMARATA	AG
B489	CAMO	CN
B490	CAMOGLI	GE
B492	CAMPAGNA	SA
B493	CAMPAGNA LUPIA	VE
B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM
B497	CAMPAGNATICO	GR
B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR
B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE
B500	CAMPANA	CS
B501	CAMPARADA	MB
B502	CAMPEGINE	RE
B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG
B505	CAMPERTOGNO	VC
B507	CAMPI BISENZIO	FI
B506	CAMPI SALENTINA	LE
B508	CAMPIGLIA CERVO	BI
B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI
B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI
B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO
B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO
B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN
B515	CAMPLI	TE
B516	CAMPO CALABRO	RC
B526	CAMPO DI GIOVE	AQ
B529	CAMPO DI TRENS .FREIENFELD.	BZ
B538	CAMPO LIGURE	GE
B553	CAMPO NELL'ELBA	LI
B564	CAMPO SAN MARTINO	PD
B570	CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS.	BZ
B519	CAMPOBASSO	CB
B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG
B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP
B522	CAMPOCHIARO	CB
B524	CAMPODARSEGO	PD
B525	CAMPODENNO	TN
B527	CAMPODIMELE	LT
B528	CAMPODIPIETRA	CB
B530	CAMPODOLCINO	SO
B531	CAMPODORO	PD
B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA
B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA

COD. COM.	COMUNE	PROV.
B534	CAMPOFILONE	FM
B535	CAMPOFIORITO	PA
B536	CAMPOFORMIDO	UD
B537	CAMPOFRANCO	CL
B539	CAMPOGALLIANO	MO
B541	CAMPOLATTARO	BN
B543	CAMPOLI APPENNINO	FR
B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN
B544	CAMPOLIETO	CB
B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE
B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI
M311	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	UD
B549	CAMPOMAGGIORE	PZ
B550	CAMPOMARINO	CB
B551	CAMPOMORONE	GE
B554	CAMPONOGARA	VE
B555	CAMPORA	SA
B556	CAMPOREALE	PA
B557	CAMPORGIANO	LU
B559	CAMPOROSSO	IM
B562	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC
B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT
B563	CAMPOSAMPIERO	PD
B565	CAMPOSANO	NA
B566	CAMPOSANTO	MO
B567	CAMPOSPINOSO	PV
B569	CAMPOTOSTO	AQ
B572	CAMUGNANO	BO
B577	CANAL SAN BOVO	TN
B573	CANALE	CN
B574	CANALE D'AGORDO	BL
B576	CANALE MONTERANO	RM
B578	CANARO	RO
B579	CANAZEI	TN
B580	CANCELLARA	PZ
B581	CANCELLO ED ARNONE	CE
B582	CANDA	RO
B584	CANDELA	FG
B586	CANDELO	BI
B588	CANDIA CANAVESE	TO
B587	CANDIA LOMELLINA	PV
B589	CANDIANA	PD
B590	CANDIDA	AV
B591	CANDIDONI	RC
B592	CANDIOLO	TO
B593	CANEGRATE	MI
B594	CANELLI	AT
B597	CANEPINA	VT
B598	CANEVA	PN
B599	CANEVINO	PV
B602	CANICATTI'	AG
B603	CANICATTINI BAGNI	SR
B604	CANINO	VT
B605	CANISCHIO	TO
B606	CANISTRO	AQ
B607	CANNA	CS
B608	CANNALONGA	SA
B609	CANNARA	PG
B610	CANNERO RIVIERA	VB
B613	CANNETO PAVESE	PV
B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN
B615	CANNOBIO	VB
B616	CANNOLE	LE
B617	CANOLO	RC
B618	CANONICA D'ADDA	BG
B619	CANOSA DI PUGLIA	BT
B620	CANOSA SANNITA	CH
B621	CANOSIO	CN
C669	CANOSSA	RE
B624	CANSANO	AQ
B626	CANTAGALLO	PO
B627	CANTALICE	RI
B628	CANTALUPA	TO
B631	CANTALUPO IN SABINA	RI
B629	CANTALUPO LIGURE	AL
B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS
B633	CANTARANA	AT
B634	CANTELLO	VA
B635	CANTERANO	RM
B636	CANTIANO	PU
B637	CANTOIRA	TO
B639	CANTU'	CO
B640	CANZANO	TE
B641	CANZO	CO
B642	CAORLE	VE
B643	CAORSO	PC
B644	CAPACCIO	SA
B645	CAPACI	PA
B646	CAPALBIO	GR
B647	CAPANNOLI	PI
B648	CAPANNORI	LU
B649	CAPENA	RM
B650	CAPERGNANICA	CR
B651	CAPESTRANO	AQ
B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO
B655	CAPISTRANO	VV
B656	CAPISTRELLO	AQ
B658	CAPITIGNANO	AQ
B660	CAPIZZI	ME
B661	CAPIZZONE	BG
B664	CAPO DI PONTE	BS
B666	CAPO D'ORLANDO	ME
B663	CAPODIMONTE	VT
B667	CAPODRISE	CE
B669	CAPOLIVERI	LI
B670	CAPOLONA	AR
B671	CAPONAGO	MB
B672	CAPORCIANO	AQ
B674	CAPOSELE	AV
B675	CAPOTERRA	CA
B676	CAPOVALLE	BS
B677	CAPPADOCIA	AQ
B679	CAPPELLA CANTONE	CR
B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR
B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV
B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE
B682	CAPRACOTTA	IS
B684	CAPRAIA E LIMITE	FI
B685	CAPRAIA ISOLA	LI

COD. COM.	COMUNE	PROV.
B686	CAPRALBA	CR
B688	CAPRANICA	VT
B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM
B690	CAPRARICA DI LECCE	LE
B691	CAPRAROLA	VT
B692	CAPRAUNA	CN
B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR
B694	CAPREZZO	VB
B696	CAPRI	NA
B695	CAPRI LEONE	ME
B697	CAPRIANA	TN
B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS
B701	CAPRIATA D'ORBA	AL
B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG
B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE
B705	CAPRIE	TO
B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV
B707	CAPRIGLIO	AT
B708	CAPRILE	BI
B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG
B709	CAPRINO VERONESE	VR
B711	CAPRIOLO	BS
B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO
B715	CAPUA	CE
B716	CAPURSO	BA
B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC
B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ
B719	CARAGLIO	CN
B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN
B722	CARAMANICO TERME	PE
B723	CARANO	TN
B724	CARAPELLE	FG
B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ
B726	CARASCO	GE
B727	CARASSAI	AP
B729	CARATE BRIANZA	MB
B730	CARATE URIO	CO
B731	CARAVAGGIO	BG
B732	CARAVATE	VA
B733	CARAVINO	TO
B734	CARAVONICA	IM
B735	CARBOGNANO	VT
B741	CARBONARA AL TICINO	PV
B740	CARBONARA DI NOLA	NA
B739	CARBONARA DI PO	MN
B736	CARBONARA SCRIVIA	AL
B742	CARBONATE	CO
B743	CARBONE	PZ
B744	CARBONERA	TV
B745	CARBONIA	CI
B748	CARCARE	SV
B749	CARCERI	PD
B752	CARCOFORO	VC
B754	CARDANO AL CAMPO	VA
B755	CARDE'	CN
M285	CARDEDU	OG
B756	CARDETO	RC
B758	CARDINALE	CZ
B759	CARDITO	NA
B760	CAREGGINE	LU
B762	CAREMA	TO
B763	CARENNO	LC
B765	CARENTINO	AL
B766	CARERI	RC
B767	CARESANA	VC
B768	CARESANABLOT	VC
B769	CAREZZANO	AL
B771	CARFIZZI	KR
B772	CARGEGHE	SS
B774	CARIATI	CS
B776	CARIFE	AV
B777	CARIGNANO	TO
B778	CARIMATE	CO
B779	CARINARO	CE
B780	CARINI	PA
B781	CARINOLA	CE
B782	CARISIO	VC
B783	CARISOLO	TN
B784	CARLANTINO	FG
B785	CARLAZZO	CO
B787	CARLENTINI	SR
B788	CARLINO	UD
B789	CARLOFORTE	CI
B790	CARLOPOLI	CZ
B791	CARMAGNOLA	TO
B792	CARMIANO	LE
B794	CARMIGNANO	PO
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD
B796	CARNAGO	VA
B798	CARNATE	MB
B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG
B802	CAROLEI	CS
B803	CARONA	BG
B804	CARONIA	ME
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA
B807	CARONNO VARESINO	VA
B808	CAROSINO	TA
B809	CAROVIGNO	BR
B810	CAROVILLI	IS
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC
B813	CARPANZANO	CS
B814	CARPASIO	IM
B816	CARPEGNA	PU
B817	CARPENEDOLO	BS
B818	CARPENETO	AL
B819	CARPI	MO
B820	CARPIANO	MI
B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE
B823	CARPIGNANO SESIA	NO
B825	CARPINETI	RE
B827	CARPINETO DELLA NORA	PE
B828	CARPINETO ROMANO	RM
B826	CARPINETO SINELLO	CH
B829	CARPINO	FG
B830	CARPINONE	IS
B832	CARRARA	MS
B835	CARRE'	VI
B836	CARREGA LIGURE	AL
B838	CARRO	SP

COD. COM.	COMUNE	PROV.
B839	CARRODANO	SP
B840	CARROSIO	AL
B841	CARRU'	CN
B842	CARSOLI	AQ
B844	CARTIGLIANO	VI
B845	CARTIGNANO	CN
B846	CARTOCETO	PU
B847	CARTOSIO	AL
B848	CARTURA	PD
B850	CARUGATE	MI
B851	CARUGO	CO
B853	CARUNCHIO	CH
B854	CARVICO	BG
B856	CARZANO	TN
B857	CASABONA	KR
B858	CASACALENDA	CB
B859	CASACANDITELLA	CH
B860	CASAGIOVE	CE
B870	CASAL CERMELLI	AL
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE
B895	CASAL VELINO	SA
B861	CASALANGUIDA	CH
B862	CASALATTICO	FR
B864	CASALBELTRAME	NO
B865	CASALBORDINO	CH
B866	CASALBORE	AV
B867	CASALBORGONE	TO
B868	CASALBUONO	SA
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR
B871	CASALCIPRANO	CB
B873	CASALDUNI	BN
B876	CASALE CORTE CERRO	VB
B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD
B875	CASALE LITTA	VA
B878	CASALE MARITTIMO	PI
B885	CASALE MONFERRATO	AL
B879	CASALE SUL SILE	TV
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO
B886	CASALEONE	VR
B889	CASALETTO CEREDANO	CR
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO
B888	CASALETTO SPARTANO	SA
B891	CASALETTO VAPRIO	CR
B892	CASALFIUMANESE	BO
B893	CASALGRANDE	RE
B894	CASALGRASSO	CN
B896	CASALINCONTRADA	CH
B897	CASALINO	NO
B898	CASALMAGGIORE	CR
B899	CASALMAIOCCO	LO
B900	CASALMORANO	CR
B901	CASALMORO	MN
B902	CASALNOCETO	AL
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG
B907	CASALOLDO	MN
B910	CASALPUSTERLENGO	LO
B911	CASALROMANO	MN
B912	CASALSERUGO	PD
B916	CASALUCE	CE
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME
B919	CASALVIERI	FR
B920	CASALVOLONE	NO
B921	CASALZUIGNO	VA
B922	CASAMARCIANO	NA
B923	CASAMASSIMA	BA
B924	CASAMICCIOLA TERME	NA
B925	CASANDRINO	NA
B928	CASANOVA ELVO	VC
B927	CASANOVA LERRONE	SV
B929	CASANOVA LONATI	PV
B932	CASAPE	RM
M260	CASAPESENNA	CE
B933	CASAPINTA	BI
B934	CASAPROTA	RI
B935	CASAPULLA	CE
B936	CASARANO	LE
B937	CASARGO	LC
B938	CASARILE	MI
B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN
B939	CASARZA LIGURE	GE
B941	CASASCO	AL
B942	CASASCO D'INTELVI	CO
B943	CASATENOVO	LC
B945	CASATISMA	PV
B946	CASAVATORE	NA
B947	CASAZZA	BG
B948	CASCIA	PG
B949	CASCIAGO	VA
M327	CASCIANA TERME LARI	PI
B950	CASCINA	PI
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO
B954	CASEI GEROLA	PV
B955	CASELETTE	TO
B956	CASELLA	GE
B959	CASELLE IN PITTARI	SA
B961	CASELLE LANDI	LO
B958	CASELLE LURANI	LO
B960	CASELLE TORINESE	TO
B963	CASERTA	CE
B965	CASIER	TV
B966	CASIGNANA	RC
B967	CASINA	RE
B971	CASIRATE D'ADDA	BG
B974	CASLINO D'ERBA	CO
B977	CASNATE CON BERNATE	CO
B978	CASNIGO	BG
B980	CASOLA DI NAPOLI	NA
B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS
B982	CASOLA VALSENIO	RA
B983	CASOLE BRUZIO	CS
B984	CASOLE D'ELSA	SI
B985	CASOLI	CH
B988	CASORATE PRIMO	PV

COD. COM.	COMUNE	PROV.
B987	CASORATE SEMPIONE	VA
B989	CASOREZZO	MI
B990	CASORIA	NA
B991	CASORZO	AT
A472	CASPERIA	RI
B993	CASPOGGIO	SO
B994	CASSACCO	UD
B996	CASSAGO BRIANZA	LC
C002	CASSANO ALL'IONIO	CS
C003	CASSANO D'ADDA	MI
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA
B997	CASSANO IRPINO	AV
C004	CASSANO MAGNAGO	VA
C005	CASSANO SPINOLA	AL
B999	CASSANO VALCUVIA	VA
C006	CASSARO	SR
C007	CASSIGLIO	BG
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI
C020	CASSINA RIZZARDI	CO
C024	CASSINA VALSASSINA	LC
C022	CASSINASCO	AT
C027	CASSINE	AL
C030	CASSINELLE	AL
C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI
C034	CASSINO	FR
C037	CASSOLA	VI
C038	CASSOLNOVO	PV
C041	CASTAGNARO	VR
C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI
C045	CASTAGNETO PO	TO
C046	CASTAGNITO	CN
C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT
C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO
C050	CASTANA	PV
C052	CASTANO PRIMO	MI
C053	CASTEGGIO	PV
C055	CASTEGNATO	BS
C056	CASTEGNERO	VI
C058	CASTEL BARONIA	AV
C064	CASTEL BOGLIONE	AT
C065	CASTEL BOLOGNESE	RA
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE
C040	CASTEL CASTAGNA	TE
C183	CASTEL CONDINO	TN
C075	CASTEL D'AIANO	BO
C076	CASTEL D'ARIO	MN
C078	CASTEL D'AZZANO	VR
C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS
C083	CASTEL DEL MONTE	AQ
C085	CASTEL DEL PIANO	GR
C086	CASTEL DEL RIO	BO
B969	CASTEL DI CASIO	BO
C090	CASTEL DI IERI	AQ
C091	CASTEL DI IUDICA	CT
C093	CASTEL DI LAMA	AP
C094	CASTEL DI LUCIO	ME
C096	CASTEL DI SANGRO	AQ
C097	CASTEL DI SASSO	CE
C098	CASTEL DI TORA	RI
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR
C114	CASTEL FRENTANO	CH
C115	CASTEL GABBIANO	CR
C116	CASTEL GANDOLFO	RM
C117	CASTEL GIORGIO	TR
C118	CASTEL GOFFREDO	MN
C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO
C203	CASTEL MADAMA	RM
C204	CASTEL MAGGIORE	BO
C208	CASTEL MELLA	BS
C211	CASTEL MORRONE	CE
C252	CASTEL RITALDI	PG
C253	CASTEL ROCCHERO	AT
C255	CASTEL ROZZONE	BG
C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA
C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC
C262	CASTEL SAN LORENZO	SA
C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR
C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM
C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO
C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI
C269	CASTEL SANT'ELIA	VT
C289	CASTEL VISCARDO	TR
C110	CASTEL VITTORIO	IM
C291	CASTEL VOLTURNO	CE
C057	CASTELBALDO	PD
C059	CASTELBELFORTE	MN
C060	CASTELBELLINO	AN
C062	CASTELBELLO CIARDES - KASTELBELL TSCHARS.	BZ
C063	CASTELBIANCO	SV
C066	CASTELBOTTACCIO	CB
C067	CASTELBUONO	PA
C069	CASTELCIVITA	SA
C072	CASTELCOVATI	BS
C073	CASTELCUCCO	TV
C074	CASTELDACCIA	PA
C080	CASTELDELCI	RN
C081	CASTELDELFINO	CN
C089	CASTELDIDONE	CR
C100	CASTELFIDARDO	AN
C101	CASTELFIORENTINO	FI
C103	CASTELFONDO	TN
C104	CASTELFORTE	LT
C105	CASTELFRANCI	AV
C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI
C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO
C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN
M322	CASTELFRANCO PIANDISCO'	AR
C111	CASTELFRANCO VENETO	TV
C119	CASTELGOMBERTO	VI
C120	CASTELGRANDE	PZ
C122	CASTELGUGLIELMO	RO
C123	CASTELGUIDONE	CH
C125	CASTELLABATE	SA
C126	CASTELLAFIUME	AQ
C127	CASTELL'ALFERO	AT
C128	CASTELLALTO	TE

COD. COM.	COMUNE	PROV.
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA
C133	CASTELLAMONTE	TO
C134	CASTELLANA GROTTE	BA
C135	CASTELLANA SICULA	PA
C136	CASTELLANETA	TA
C137	CASTELLANIA	AL
C139	CASTELLANZA	VA
C140	CASTELLAR	CN
C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL
C141	CASTELLARANO	RE
C143	CASTELLARO	IM
C145	CASTELL'ARQUATO	PC
C147	CASTELL'AZZARA	GR
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO
C153	CASTELLEONE	CR
C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN
C154	CASTELLERO	AT
C155	CASTELLETTO CERVO	BI
C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL
C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV
C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL
C160	CASTELLETTO MERLI	AL
C161	CASTELLETTO MOLINA	AT
C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL
C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO
C165	CASTELLETTO STURA	CN
C167	CASTELLETTO UZZONE	CN
C169	CASTELLI	TE
C079	CASTELLI CALEPIO	BG
C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI
C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI
C173	CASTELLINALDO	CN
C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB
C176	CASTELLINO TANARO	CN
C177	CASTELLIRI	FR
B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA
C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV
C185	CASTELLO D'ARGILE	BO
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE
C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO
A300	CASTELLO DI ANNONE	AT
C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC
C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA
C190	CASTELLO DI GODEGO	TV
C194	CASTELLO TESINO	TN
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN
C195	CASTELLUCCHIO	MN
C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG
C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ
C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ
C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG
C051	CASTELL'UMBERTO	ME
C205	CASTELMAGNO	CN
C206	CASTELMARTE	CO
C207	CASTELMASSA	RO
C197	CASTELMAURO	CB
C209	CASTELMEZZANO	PZ
C210	CASTELMOLA	ME
C213	CASTELNOVETTO	PV
C215	CASTELNOVO BARIANO	RO
C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN
C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE
C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE
C216	CASTELNUOVO	TN
C226	CASTELNUOVO BELBO	AT
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI
C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO
C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT
C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR
C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN
C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU
C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP
C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL
C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI
C245	CASTELPAGANO	BN
C246	CASTELPETROSO	IS
C247	CASTELPIZZUTO	IS
C248	CASTELPLANIO	AN
C250	CASTELPOTO	BN
C251	CASTELRAIMONDO	MC
C254	CASTELROTTO - KASTELRUTH.	BZ
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC
C271	CASTELSARACENO	PZ
C272	CASTELSARDO	SS
C273	CASTELSEPRIO	VA
B968	CASTELSILANO	KR
C274	CASTELSPINA	AL
C275	CASTELTERMINI	AG
C181	CASTELVECCANA	VA
C278	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ
C276	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV
C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ
C280	CASTELVENERE	BN
B129	CASTELVERDE	CR
C200	CASTELVERRINO	IS
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN
C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV
C286	CASTELVETRANO	TP
C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO
C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC
C290	CASTELVISCONTI	CR
C292	CASTENASO	BO
C293	CASTENEDOLO	BS
M288	CASTIADAS	CA
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR
C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR

COD. COM.	COMUNE	PROV.
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT
C299	CASTIGLIONE D'INTELVI	CO
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI
C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO
C321	CASTIGNANO	AP
C322	CASTILENTI	TE
C323	CASTINO	CN
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG
C327	CASTIONS DI STRADA	UD
C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO
C330	CASTO	BS
C331	CASTORANO	AP
C332	CASTREZZATO	BS
C334	CASTRI DI LECCE	LE
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE
C337	CASTRO	BG
M261	CASTRO	LE
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC
C340	CASTROCIELO	FR
C341	CASTROFILIPPO	AG
C108	CASTROLIBERO	CS
C343	CASTRONNO	VA
C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA
C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ
C346	CASTROPIGNANO	CB
C347	CASTROREALE	ME
C348	CASTROREGIO	CS
C349	CASTROVILLARI	CS
C351	CATANIA	CT
C352	CATANZARO	CZ
C353	CATENANUOVA	EN
C354	CATIGNANO	PE
C357	CATTOLICA	RN
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG
C285	CAULONIA	RC
C359	CAUTANO	BN
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA
C360	CAVA MANARA	PV
C362	CAVACURTA	LO
C363	CAVAGLIA'	BI
C364	CAVAGLIETTO	NO
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO
C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB
C369	CAVAGNOLO	TO
C370	CAVAION VERONESE	VR
C372	CAVALESE	TN
C374	CAVALLASCA	CO
C375	CAVALLERLEONE	CN
C376	CAVALLERMAGGIORE	CN
C377	CAVALLINO	LE
M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE
C378	CAVALLIRIO	NO
C380	CAVARENO	TN
C381	CAVARGNA	CO
C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA
C383	CAVARZERE	VE
C384	CAVASO DEL TOMBA	TV
C385	CAVASSO NUOVO	PN
C387	CAVATORE	AL
C389	CAVAZZO CARNICO	UD
C390	CAVE	RM
C392	CAVEDAGO	TN
C393	CAVEDINE	TN
C394	CAVENAGO D'ADDA	LO
C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MB
C396	CAVERNAGO	BG
C398	CAVEZZO	MO
C400	CAVIZZANA	TN
C404	CAVOUR	TO
C405	CAVRIAGO	RE
C406	CAVRIANA	MN
C407	CAVRIGLIA	AR
C409	CAZZAGO BRABBIA	VA
C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS
C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR
C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG
C413	CECCANO	FR
C414	CECIMA	PV
C415	CECINA	LI
C417	CEDEGOLO	BS
C418	CEDRASCO	SO
C420	CEFALA' DIANA	PA
C421	CEFALU'	PA
C422	CEGGIA	VE
C424	CEGLIE MESSAPICA	BR
C426	CELANO	AQ
C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH
C429	CELENZA VALFORTORE	FG
C430	CELICO	CS
C435	CELLA DATI	CR
C432	CELLA MONTE	AL
C436	CELLAMARE	BA
C437	CELLARA	CS
C438	CELLARENGO	AT
C439	CELLATICA	BS
C444	CELLE DI BULGHERIA	SA
C441	CELLE DI MACRA	CN
C442	CELLE DI SAN VITO	FG

COD. COM.	COMUNE	PROV.
C440	CELLE ENOMONDO	AT
C443	CELLE LIGURE	SV
C446	CELLENO	VT
C447	CELLERE	VT
C449	CELLINO ATTANASIO	TE
C448	CELLINO SAN MARCO	BR
C450	CELLIO	VC
M262	CELLOLE	CE
C452	CEMBRA	TN
C453	CENADI	CZ
C456	CENATE SOPRA	BG
C457	CENATE SOTTO	BG
C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL
C459	CENE	BG
C461	CENESELLI	RO
C463	CENGIO	SV
C467	CENTA SAN NICOLO'	TN
C466	CENTALLO	CN
C469	CENTO	FE
C470	CENTOLA	SA
C472	CENTRACHE	CZ
C471	CENTURIPE	EN
C474	CEPAGATTI	PE
C476	CEPPALONI	BN
C478	CEPPO MORELLI	VB
C479	CEPRANO	FR
C480	CERAMI	EN
C481	CERANESI	GE
C483	CERANO	NO
C482	CERANO D'INTELVI	CO
C484	CERANOVA	PV
C485	CERASO	SA
C486	CERCEMAGGIORE	CB
C487	CERCENASCO	TO
C488	CERCEPICCOLA	CB
C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS
C492	CERCHIO	AQ
C493	CERCINO	SO
C494	CERCIVENTO	UD
C495	CERCOLA	NA
C496	CERDA	PA
C498	CEREA	VR
C500	CEREGNANO	RO
C501	CERENZIA	KR
C497	CERES	TO
C502	CERESARA	MN
C503	CERESETO	AL
C504	CERESOLE ALBA	CN
C505	CERESOLE REALE	TO
C506	CERETE	BG
C508	CERETTO LOMELLINA	PV
C509	CERGNAGO	PV
C510	CERIALE	SV
C511	CERIANA	IM
C512	CERIANO LAGHETTO	MB
C513	CERIGNALE	PC
C514	CERIGNOLA	FG
C515	CERISANO	CS
C516	CERMENATE	CO
A022	CERMES .TSCHERMS.	BZ
C517	CERMIGNANO	TE
C520	CERNOBBIO	CO
C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC
C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
C526	CERRETO CASTELLO	BI
C528	CERRETO D'ASTI	AT
C524	CERRETO D'ESI	AN
C527	CERRETO DI SPOLETO	PG
C507	CERRETO GRUE	AL
C529	CERRETO GUIDI	FI
C518	CERRETO LAZIALE	RM
C525	CERRETO SANNITA	BN
C530	CERRETTO LANGHE	CN
C531	CERRINA MONFERRATO	AL
C532	CERRIONE	BI
C536	CERRO AL LAMBRO	MI
C534	CERRO AL VOLTURNO	IS
C537	CERRO MAGGIORE	MI
C533	CERRO TANARO	AT
C538	CERRO VERONESE	VR
C539	CERSOSIMO	PZ
C540	CERTALDO	FI
C541	CERTOSA DI PAVIA	PV
C542	CERVA	CZ
C543	CERVARA DI ROMA	RM
C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD
C545	CERVARO	FR
C547	CERVASCA	CN
C548	CERVATTO	VC
C549	CERVENO	BS
C550	CERVERE	CN
C551	CERVESINA	PV
C552	CERVETERI	RM
C553	CERVIA	RA
C554	CERVICATI	CS
C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO
C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD
C557	CERVINARA	AV
C558	CERVINO	CE
C559	CERVO	IM
C560	CERZETO	CS
C561	CESA	CE
C563	CESANA BRIANZA	LC
C564	CESANA TORINESE	TO
C565	CESANO BOSCONE	MI
C566	CESANO MADERNO	MB
C567	CESARA	VB
C568	CESARO'	ME
C569	CESATE	MI
C573	CESENA	FC
C574	CESENATICO	FC
C576	CESINALI	AV
C578	CESIO	IM
C577	CESIOMAGGIORE	BL
C580	CESSALTO	TV
C581	CESSANITI	VV
C582	CESSAPALOMBO	MC
C583	CESSOLE	AT

COD. COM.	COMUNE	PROV.
C584	CETARA	SA
C585	CETO	BS
C587	CETONA	SI
C588	CETRARO	CS
C589	CEVA	CN
C591	CEVO	BS
C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO
C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO
C595	CHAMBAVE	AO
B491	CHAMOIS	AO
C596	CHAMPDEPRAZ	AO
B540	CHAMPORCHER	AO
C598	CHARVENSOD	AO
C294	CHATILLON	AO
C599	CHERASCO	CN
C600	CHEREMULE	SS
C604	CHIALAMBERTO	TO
C605	CHIAMPO	VI
C606	CHIANCHE	AV
C608	CHIANCIANO TERME	SI
C609	CHIANNI	PI
C610	CHIANOCCO	TO
C612	CHIARAMONTE GULFI	RG
C613	CHIARAMONTI	SS
C614	CHIARANO	TV
C615	CHIARAVALLE	AN
C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ
C618	CHIARI	BS
C619	CHIAROMONTE	PZ
C620	CHIAUCI	IS
C621	CHIAVARI	GE
C623	CHIAVENNA	SO
C624	CHIAVERANO	TO
C625	CHIENES .KIENS.	BZ
C627	CHIERI	TO
C630	CHIES D'ALPAGO	BL
C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO
C629	CHIESANUOVA	TO
C631	CHIESINA UZZANESE	PT
C632	CHIETI	CH
C633	CHIEUTI	FG
C634	CHIEVE	CR
C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG
C637	CHIGNOLO PO	PV
C638	CHIOGGIA	VE
C639	CHIOMONTE	TO
C640	CHIONS	PN
C641	CHIOPRIS VISCONE	UD
C648	CHITIGNANO	AR
C649	CHIUDUNO	BG
C650	CHIUPPANO	VI
C651	CHIURO	SO
C652	CHIUSA .KLAUSEN.	BZ
C653	CHIUSA DI PESIO	CN
C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO
C654	CHIUSA SCLAFANI	PA
C656	CHIUSAFORTE	UD
C657	CHIUSANICO	IM
C658	CHIUSANO D'ASTI	AT
C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV
C660	CHIUSAVECCHIA	IM
C661	CHIUSDINO	SI
C662	CHIUSI	SI
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR
C665	CHIVASSO	TO
M272	CIAMPINO	RM
C668	CIANCIANA	AG
C672	CIBIANA DI CADORE	BL
C673	CICAGNA	GE
C674	CICALA	CZ
C675	CICCIANO	NA
C676	CICERALE	SA
C677	CICILIANO	RM
C678	CICOGNOLO	CR
C679	CICONIO	TO
C680	CIGLIANO	VC
C681	CIGLIE'	CN
C684	CIGOGNOLA	PV
C685	CIGOLE	BS
C686	CILAVEGNA	PV
C689	CIMADOLMO	TV
C691	CIMBERGO	BS
C694	CIMEGO	TN
C695	CIMINA'	RC
C696	CIMINNA	PA
C697	CIMITILE	NA
C699	CIMOLAIS	PN
C700	CIMONE	TN
C701	CINAGLIO	AT
C702	CINETO ROMANO	RM
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR
C704	CINGOLI	MC
C705	CINIGIANO	GR
C707	CINISELLO BALSAMO	MI
C708	CINISI	PA
C709	CINO	SO
C710	CINQUEFRONDI	RC
C711	CINTANO	TO
C712	CINTE TESINO	TN
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE
C713	CINTO EUGANEO	PD
C715	CINZANO	TO
C716	CIORLANO	CE
C718	CIPRESSA	IM
C719	CIRCELLO	BN
C722	CIRIE'	TO
C723	CIRIGLIANO	MT
C724	CIRIMIDO	CO
C725	CIRO'	KR
C726	CIRO' MARINA	KR
C727	CIS	TN
C728	CISANO BERGAMASCO	BG
C729	CISANO SUL NEVA	SV
C730	CISERANO	BG
C732	CISLAGO	VA
C733	CISLIANO	MI
C734	CISMON DEL GRAPPA	VI
C735	CISON DI VALMARINO	TV

COD. COM.	COMUNE	PROV.
C738	CISSONE	CN
C739	CISTERNA D'ASTI	AT
C740	CISTERNA DI LATINA	LT
C741	CISTERNINO	BR
C742	CITERNA	PG
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG
C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE
C743	CITTADELLA	PD
C746	CITTADUCALE	RI
C747	CITTANOVA	RC
C749	CITTAREALE	RI
C751	CITTIGLIO	VA
C752	CIVATE	LC
C755	CIVEZZA	IM
C756	CIVEZZANO	TN
C757	CIVIASCO	VC
C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS
C763	CIVITA	CS
C765	CIVITA CASTELLANA	VT
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ
C764	CIVITACAMPOMARANO	CB
C768	CIVITALUPARELLA	CH
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC
C771	CIVITAQUANA	PE
C773	CIVITAVECCHIA	RM
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ
C779	CIVITELLA CASANOVA	PE
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE
C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR
C783	CIVITELLA ROVETO	AQ
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM
C785	CIVO	SO
C787	CLAINO CON OSTENO	CO
C790	CLAUT	PN
C791	CLAUZETTO	PN
C792	CLAVESANA	CN
C793	CLAVIERE	TO
C794	CLES	TN
C795	CLETO	CS
C796	CLIVIO	VA
C797	CLOZ	TN
C800	CLUSONE	BG
C801	COASSOLO TORINESE	TO
C803	COAZZE	TO
C804	COAZZOLO	AT
C806	COCCAGLIO	BS
C807	COCCONATO	AT
C810	COCQUIO-TREVISAGO	VA
C811	COCULLO	AQ
C812	CODEVIGO	PD
C813	CODEVILLA	PV
C814	CODIGORO	FE
C815	CODOGNE'	TV
C816	CODOGNO	LO
C817	CODROIPO	UD
C818	CODRONGIANOS	SS
C819	COGGIOLA	BI
C820	COGLIATE	MB
C821	COGNE	AO
C823	COGOLETO	GE
C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI
C826	COGORNO	GE
C829	COLAZZA	NO
C835	COLERE	BG
C836	COLFELICE	FR
C838	COLI	PC
C839	COLICO	LC
C840	COLLAGNA	RE
C841	COLLALTO SABINO	RI
C844	COLLARMELE	AQ
C845	COLLAZZONE	PG
C851	COLLE BRIANZA	LC
C854	COLLE D'ANCHISE	CB
C857	COLLE DI TORA	RI
C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI
C870	COLLE SAN MAGNO	FR
C846	COLLE SANNITA	BN
C872	COLLE SANTA LUCIA	BL
C848	COLLE UMBERTO	TV
C850	COLLEBEATO	BS
C852	COLLECCHIO	PR
C853	COLLECORVINO	PE
C311	COLLEDARA	TE
C855	COLLEDIMACINE	CH
C856	COLLEDIMEZZO	CH
C858	COLLEFERRO	RM
C859	COLLEGIOVE	RI
C860	COLLEGNO	TO
C862	COLLELONGO	AQ
C864	COLLEPARDO	FR
C865	COLLEPASSO	LE
C866	COLLEPIETRO	AQ
C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO
C868	COLLERETTO GIACOSA	TO
C869	COLLESALVETTI	LI
C871	COLLESANO	PA
C875	COLLETORTO	CB
C876	COLLEVECCHIO	RI
C878	COLLI A VOLTURNO	IS
C877	COLLI DEL TRONTO	AP
C880	COLLI SUL VELINO	RI
C879	COLLIANO	SA
C882	COLLINAS	VS
C883	COLLIO	BS
C884	COLLOBIANO	VC
C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD
C886	COLMURANO	MC
C888	COLOBRARO	MT
C890	COLOGNA VENETA	VR
C893	COLOGNE	BS

COD. COM.	COMUNE	PROV.
C894	COLOGNO AL SERIO	BG
C895	COLOGNO MONZESE	MI
C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR
C900	COLONNA	RM
C901	COLONNELLA	TE
C902	COLONNO	CO
C903	COLORINA	SO
C904	COLORNO	PR
C905	COLOSIMI	CS
C908	COLTURANO	MI
M336	COLVERDE	CO
C910	COLZATE	BG
C911	COMABBIO	VA
C912	COMACCHIO	FE
C914	COMANO	MS
M314	COMANO TERME	TN
C917	COMAZZO	LO
C918	COMEGLIANS	UD
C920	COMELICO SUPERIORE	BL
C922	COMERIO	VA
C925	COMEZZANO-CIZZAGO	BS
C926	COMIGNAGO	NO
C927	COMISO	RG
C928	COMITINI	AG
C929	COMIZIANO	NA
C930	COMMESSAGGIO	MN
C931	COMMEZZADURA	TN
C933	COMO	CO
C934	COMPIANO	PR
C937	COMUN NUOVO	BG
C935	COMUNANZA	AP
C938	CONA	VE
C941	CONCA CASALE	IS
C940	CONCA DEI MARINI	SA
C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE
C943	CONCAMARISE	VR
C946	CONCERVIANO	RI
C948	CONCESIO	BS
C949	CONCO	VI
C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE
C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO
C952	CONCOREZZO	MB
C953	CONDINO	TN
C954	CONDOFURI	RC
C955	CONDOVE	TO
C956	CONDRO'	ME
C957	CONEGLIANO	TV
C958	CONFIENZA	PV
C959	CONFIGNI	RI
C960	CONFLENTI	CZ
C962	CONIOLO	AL
C963	CONSELICE	RA
C964	CONSELVE	PD
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA
C969	CONTIGLIANO	RI
C971	CONTRADA	AV
C972	CONTROGUERRA	TE
C973	CONTRONE	SA
C974	CONTURSI TERME	SA
C975	CONVERSANO	BA
C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV
C977	CONZANO	AL
C978	COPERTINO	LE
C979	COPIANO	PV
C980	COPPARO	FE
C982	CORANA	PV
C983	CORATO	BA
C984	CORBARA	SA
C986	CORBETTA	MI
C987	CORBOLA	RO
C988	CORCHIANO	VT
C990	CORCIANO	PG
C991	CORDENONS	PN
C992	CORDIGNANO	TV
C993	CORDOVADO	PN
C994	COREDO	TN
C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU
C995	COREGLIA LIGURE	GE
C998	CORENO AUSONIO	FR
C999	CORFINIO	AQ
D003	CORI	LT
D004	CORIANO	RN
D005	CORIGLIANO CALABRO	CS
D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE
D007	CORINALDO	AN
D008	CORIO	TO
D009	CORLEONE	PA
D011	CORLETO MONFORTE	SA
D010	CORLETO PERTICARA	PZ
D013	CORMANO	MI
D014	CORMONS	GO
D015	CORNA IMAGNA	BG
D016	CORNALBA	BG
M338	CORNALE E BASTIDA	PV
D018	CORNAREDO	MI
D019	CORNATE D'ADDA	MB
B799	CORNEDO ALL'ISARCO .KARNEID.	BZ
D020	CORNEDO VICENTINO	VI
D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO
D022	CORNELIANO D'ALBA	CN
D026	CORNIGLIO	PR
D027	CORNO DI ROSAZZO	UD
D028	CORNO GIOVINE	LO
D029	CORNOVECCHIO	LO
D030	CORNUDA	TV
D037	CORREGGIO	RE
D038	CORREZZANA	MB
D040	CORREZZOLA	PD
D041	CORRIDO	CO
D042	CORRIDONIA	MC
D043	CORROPOLI	TE
D044	CORSANO	LE
D045	CORSICO	MI
D046	CORSIONE	AT
D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO .KURTATSCH A.	BZ
D049	CORTALE	CZ
D050	CORTANDONE	AT

COD. COM.	COMUNE	PROV.
D051	CORTANZE	AT
D052	CORTAZZONE	AT
D054	CORTE BRUGNATELLA	PC
D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR
D057	CORTE DE' FRATI	CR
D058	CORTE FRANCA	BS
D068	CORTE PALASIO	LO
D061	CORTEMAGGIORE	PC
D062	CORTEMILIA	CN
D064	CORTENO GOLGI	BS
D065	CORTENOVA	LC
D066	CORTENUOVA	BG
D067	CORTEOLONA	PV
D072	CORTIGLIONE	AT
A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL
D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO - KURTINIG AN D.	BZ
D076	CORTINO	TE
D077	CORTONA	AR
D078	CORVARA	PE
D079	CORVARA IN BADIA .CORVARA.	BZ
D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV
D082	CORZANO	BS
D085	COSEANO	UD
D086	COSENZA	CS
D087	COSIO D'ARROSCIA	IM
D088	COSIO VALTELLINO	SO
D089	COSOLETO	RC
D093	COSSANO BELBO	CN
D092	COSSANO CANAVESE	TO
D094	COSSATO	BI
D095	COSSERIA	SV
D096	COSSIGNANO	AP
D099	COSSOGNO	VB
D100	COSSOINE	SS
D101	COSSOMBRATO	AT
D109	COSTA DE' NOBILI	PV
D110	COSTA DI MEZZATE	BG
D105	COSTA DI ROVIGO	RO
D112	COSTA MASNAGA	LC
D111	COSTA SERINA	BG
D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG
D102	COSTA VESCOVATO	AL
D117	COSTA VOLPINO	BG
D107	COSTABISSARA	VI
D108	COSTACCIARO	PG
D113	COSTANZANA	VC
D114	COSTARAINERA	IM
D118	COSTERMANO	VR
D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT
D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN
D121	COTIGNOLA	RA
D123	COTRONEI	KR
D124	COTTANELLO	RI
D012	COURMAYEUR	AO
D126	COVO	BG
D127	COZZO	PV
D128	CRACO	MT
D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC
D132	CRAVAGLIANA	VC
D133	CRAVANZANA	CN
D134	CRAVEGGIA	VB
D136	CREAZZO	VI
D137	CRECCHIO	CH
D139	CREDARO	BG
D141	CREDERA RUBBIANO	CR
D142	CREMA	CR
D143	CREMELLA	LC
D144	CREMENAGA	VA
D145	CREMENO	LC
D147	CREMIA	CO
D149	CREMOLINO	AL
D150	CREMONA	CR
D151	CREMOSANO	CR
D154	CRESCENTINO	VC
D156	CRESPADORO	VI
D157	CRESPANO DEL GRAPPA	TV
D159	CRESPIATICA	LO
M328	CRESPINA LORENZANA	PI
D161	CRESPINO	RO
D162	CRESSA	NO
D165	CREVACUORE	BI
D166	CREVALCORE	BO
D168	CREVOLADOSSOLA	VB
D170	CRISPANO	NA
D171	CRISPIANO	TA
D172	CRISSOLO	CN
D175	CROCEFIESCHI	GE
C670	CROCETTA DEL MONTELLO	TV
D177	CRODO	VB
D179	CROGNALETO	TE
D180	CROPALATI	CS
D181	CROPANI	CZ
D182	CROSA	BI
D184	CROSIA	CS
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA
D122	CROTONE	KR
D186	CROTTA D'ADDA	CR
D187	CROVA	VC
D188	CROVIANA	TN
D189	CRUCOLI	KR
D192	CUASSO AL MONTE	VA
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL
D195	CUCCARO VETERE	SA
D196	CUCCIAGO	CO
D197	CUCEGLIO	TO
D198	CUGGIONO	MI
D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA
D200	CUGLIERI	OR
D201	CUGNOLI	PE
D202	CUMIANA	TO
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR
D204	CUNARDO	VA
D205	CUNEO	CN
D206	CUNEVO	TN
D207	CUNICO	AT
D208	CUORGNE'	TO
D209	CUPELLO	CH
D210	CUPRA MARITTIMA	AP

COD. COM.	COMUNE	PROV.
D211	CUPRAMONTANA	AN
B824	CURA CARPIGNANO	PV
D214	CURCURIS	OR
D216	CUREGGIO	NO
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA
D218	CURINGA	CZ
D219	CURINO	BI
D221	CURNO	BG
D222	CURON VENOSTA - GRAUN IM VINSCHGAU.	BZ
D223	CURSI	LE
D225	CURSOLO-ORASSO	VB
D226	CURTAROLO	PD
D227	CURTATONE	MN
D228	CURTI	CE
D229	CUSAGO	MI
D231	CUSANO MILANINO	MI
D230	CUSANO MUTRI	BN
D232	CUSINO	CO
D233	CUSIO	BG
D234	CUSTONACI	TP
D235	CUTIGLIANO	PT
D236	CUTRO	KR
D237	CUTROFIANO	LE
D238	CUVEGLIO	VA
D239	CUVIO	VA
D243	DAIANO	TN
D244	DAIRAGO	MI
D245	DALMINE	BG
D246	DAMBEL	TN
D247	DANTA DI CADORE	BL
D248	DAONE	TN
D250	DARE'	TN
D251	DARFO BOARIO TERME	BS
D253	DASA'	VV
D255	DAVAGNA	GE
D256	DAVERIO	VA
D257	DAVOLI	CZ
D258	DAZIO	SO
D259	DECIMOMANNU	CA
D260	DECIMOPUTZU	CA
D261	DECOLLATURA	CZ
D264	DEGO	SV
D265	DEIVA MARINA	SP
D266	DELEBIO	SO
D267	DELIA	CL
D268	DELIANUOVA	RC
D269	DELICETO	FG
D270	DELLO	BS
D271	DEMONTE	CN
D272	DENICE	AL
D273	DENNO	TN
D277	DERNICE	AL
D278	DEROVERE	CR
D279	DERUTA	PG
D280	DERVIO	LC
D281	DESANA	VC
D284	DESENZANO DEL GARDA	BS
D286	DESIO	MB
D287	DESULO	NU
D289	DIAMANTE	CS
D293	DIANO ARENTINO	IM
D296	DIANO CASTELLO	IM
D291	DIANO D'ALBA	CN
D297	DIANO MARINA	IM
D298	DIANO SAN PIETRO	IM
D299	DICOMANO	FI
D300	DIGNANO	UD
D302	DIMARO	TN
D303	DINAMI	VV
D304	DIPIGNANO	CS
D305	DISO	LE
D309	DIVIGNANO	NO
D310	DIZZASCO	CO
D311	DOBBIACO .TOBLACH.	BZ
D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO
D314	DOGLIANI	CN
D315	DOGLIOLA	CH
D316	DOGNA	UD
D317	DOLCE'	VR
D318	DOLCEACQUA	IM
D319	DOLCEDO	IM
D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO
D323	DOLIANOVA	CA
D325	DOLO	VE
D327	DOLZAGO	LC
D328	DOMANICO	CS
D329	DOMASO	CO
D330	DOMEGGE DI CADORE	BL
D331	DOMICELLA	AV
D332	DOMODOSSOLA	VB
D333	DOMUS DE MARIA	CA
D334	DOMUSNOVAS	CI
D336	DON	TN
D339	DONATO	BI
D341	DONGO	CO
D338	DONNAS	AO
D344	DONORI	CA
D345	DORGALI	NU
D346	DORIO	LC
D347	DORMELLETTO	NO
D348	DORNO	PV
D349	DORSINO	TN
D350	DORZANO	BI
D351	DOSOLO	MN
D352	DOSSENA	BG
D355	DOSSO DEL LIRO	CO
D356	DOUES	AO
D357	DOVADOLA	FC
D358	DOVERA	CR
D360	DOZZA	BO
D361	DRAGONI	CE
D364	DRAPIA	VV
D365	DRENA	TN
D366	DRENCHIA	UD
D367	DRESANO	MI
D370	DRIZZONA	CR
D371	DRO	TN
D372	DRONERO	CN

COD. COM.	COMUNE	PROV.
D373	DRUENTO	TO
D374	DRUOGNO	VB
D376	DUALCHI	NU
D377	DUBINO	SO
M300	DUE CARRARE	PD
D379	DUEVILLE	VI
D380	DUGENTA	BN
D383	DUINO-AURISINA	TS
D384	DUMENZA	VA
D385	DUNO	VA
D386	DURAZZANO	BN
C772	DURONIA	CB
D388	DUSINO SAN MICHELE	AT
D390	EBOLI	SA
D391	EDOLO	BS
D392	EGNA .NEUMARKT.	BZ
D394	ELICE	PE
D395	ELINI	OG
D398	ELLO	LC
D399	ELMAS	CA
D401	ELVA	CN
D402	EMARESE	AO
D403	EMPOLI	FI
D406	ENDINE GAIANO	BG
D407	ENEGO	VI
D408	ENEMONZO	UD
C342	ENNA	EN
D410	ENTRACQUE	CN
D411	ENTRATICO	BG
D412	ENVIE	CN
D414	EPISCOPIA	PZ
D415	ERACLEA	VE
D416	ERBA	CO
D419	ERBE'	VR
D420	ERBEZZO	VR
D421	ERBUSCO	BS
D422	ERCHIE	BR
H243	ERCOLANO	NA
D423	ERICE	TP
D424	ERLI	SV
D426	ERTO E CASSO	PN
M292	ERULA	SS
D428	ERVE	LC
D429	ESANATOGLIA	MC
D430	ESCALAPLANO	CA
D431	ESCOLCA	CA
D434	ESINE	BS
D436	ESINO LARIO	LC
D440	ESPERIA	FR
D441	ESPORLATU	SS
D442	ESTE	PD
D443	ESTERZILI	CA
D444	ETROUBLES	AO
D445	EUPILIO	CO
D433	EXILLES	TO
D447	FABBRICA CURONE	AL
M319	FABBRICHE DI VERGEMOLI	LU
D450	FABBRICO	RE
D451	FABRIANO	AN
D452	FABRICA DI ROMA	VT
D453	FABRIZIA	VV
D454	FABRO	TR
D455	FAEDIS	UD
D457	FAEDO	TN
D456	FAEDO VALTELLINO	SO
D458	FAENZA	RA
D459	FAETO	FG
D461	FAGAGNA	UD
D462	FAGGETO LARIO	CO
D463	FAGGIANO	TA
D465	FAGNANO ALTO	AQ
D464	FAGNANO CASTELLO	CS
D467	FAGNANO OLONA	VA
D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN
D469	FAICCHIO	BN
D470	FALCADE	BL
D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE
D473	FALCONARA ALBANESE	CS
D472	FALCONARA MARITTIMA	AN
D474	FALCONE	ME
D475	FALERIA	VT
D476	FALERNA	CZ
D477	FALERONE	FM
D480	FALLO	CH
D481	FALMENTA	VB
D482	FALOPPIO	CO
D483	FALVATERRA	FR
D484	FALZES .PFALZEN.	BZ
D486	FANANO	MO
D487	FANNA	PN
D488	FANO	PU
D489	FANO ADRIANO	TE
D494	FARA FILIORUM PETRI	CH
D490	FARA GERA D'ADDA	BG
D493	FARA IN SABINA	RI
D492	FARA NOVARESE	NO
D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG
D495	FARA SAN MARTINO	CH
D496	FARA VICENTINO	VI
D497	FARDELLA	PZ
D499	FARIGLIANO	CN
D501	FARINDOLA	PE
D502	FARINI	PC
D503	FARNESE	VT
D506	FARRA D'ALPAGO	BL
D505	FARRA DI SOLIGO	TV
D504	FARRA D'ISONZO	GO
D508	FASANO	BR
D509	FASCIA	GE
D510	FAUGLIA	PI
D511	FAULE	CN
D512	FAVALE DI MALVARO	GE
D514	FAVARA	AG
D516	FAVER	TN
D518	FAVIGNANA	TP
D520	FAVRIA	TO
D523	FEISOGLIO	CN
D524	FELETTO	TO
D526	FELINO	PR

COD. COM.	COMUNE	PROV.
D527	FELITTO	SA
D528	FELIZZANO	AL
D529	FELONICA	MN
D530	FELTRE	BL
D531	FENEGRO'	CO
D532	FENESTRELLE	TO
D537	FENIS	AO
D538	FERENTILLO	TR
D539	FERENTINO	FR
D540	FERLA	SR
D541	FERMIGNANO	PU
D542	FERMO	FM
D543	FERNO	VA
D544	FEROLETO ANTICO	CZ
D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC
D547	FERRANDINA	MT
D548	FERRARA	FE
D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR
D550	FERRAZZANO	CB
D551	FERRERA DI VARESE	VA
D552	FERRERA ERBOGNONE	PV
D554	FERRERE	AT
D555	FERRIERE	PC
D557	FERRUZZANO	RC
D560	FIAMIGNANO	RI
D562	FIANO	TO
D561	FIANO ROMANO	RM
D564	FIASTRA	MC
D565	FIAVE'	TN
D567	FICARAZZI	PA
D568	FICAROLO	RO
D569	FICARRA	ME
D570	FICULLE	TR
B034	FIDENZA	PR
D571	FIE' ALLO SCILIAR - VOELS AM SCHLERN.	BZ
D572	FIERA DI PRIMIERO	TN
D573	FIEROZZO	TN
D574	FIESCO	CR
D575	FIESOLE	FI
D576	FIESSE	BS
D578	FIESSO D'ARTICO	VE
D577	FIESSO UMBERTIANO	RO
D579	FIGINO SERENZA	CO
M321	FIGLINE E INCISA VALDARNO	FI
D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS
D586	FILACCIANO	RM
D587	FILADELFIA	VV
D588	FILAGO	BG
D589	FILANDARI	VV
D590	FILATTIERA	MS
D591	FILETTINO	FR
D592	FILETTO	CH
D593	FILIANO	PZ
D594	FILIGHERA	PV
D595	FILIGNANO	IS
D596	FILOGASO	VV
D597	FILOTTRANO	AN
D599	FINALE EMILIA	MO
D600	FINALE LIGURE	SV
D604	FINO DEL MONTE	BG
D605	FINO MORNASCO	CO
D606	FIORANO AL SERIO	BG
D608	FIORANO CANAVESE	TO
D607	FIORANO MODENESE	MO
D609	FIORDIMONTE	MC
D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC
D612	FIRENZE	FI
D613	FIRENZUOLA	FI
D614	FIRMO	CS
M323	FISCAGLIA	FE
D615	FISCIANO	SA
A310	FIUGGI	FR
D617	FIUMALBO	MO
D619	FIUMARA	RC
D621	FIUME VENETO	PN
D622	FIUMEDINISI	ME
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT
D627	FIUMICELLO	UD
M297	FIUMICINO	RM
D628	FIUMINATA	MC
D629	FIVIZZANO	MS
D630	FLAIBANO	UD
D631	FLAVON	TN
D634	FLERO	BS
D635	FLORESTA	ME
D636	FLORIDIA	SR
D637	FLORINAS	SS
D638	FLUMERI	AV
D639	FLUMINIMAGGIORE	CI
D640	FLUSSIO	OR
D641	FOBELLO	VC
D643	FOGGIA	FG
D644	FOGLIANISE	BN
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO
D646	FOGLIZZO	TO
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN
D651	FOLGARIA	TN
D652	FOLIGNANO	AP
D653	FOLIGNO	PG
D654	FOLLINA	TV
D655	FOLLO	SP
D656	FOLLONICA	GR
D660	FOMBIO	LO
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME
D662	FONDI	LT
D663	FONDO	TN
D665	FONNI	NU
D666	FONTAINEMORE	AO
D667	FONTANA LIRI	FR
D670	FONTANAFREDDA	PN
D671	FONTANAROSA	AV
D668	FONTANELICE	BO
D672	FONTANELLA	BG
D673	FONTANELLATO	PR
D674	FONTANELLE	TV
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO

COD. COM.	COMUNE	PROV.
D676	FONTANETTO PO	VC
D677	FONTANIGORDA	GE
D678	FONTANILE	AT
D679	FONTANIVA	PD
D680	FONTE	TV
M309	FONTE NUOVA	RM
D681	FONTECCHIO	AQ
D682	FONTECHIARI	FR
D683	FONTEGRECA	CE
D684	FONTENO	BG
D685	FONTEVIVO	PR
D686	FONZASO	BL
D688	FOPPOLO	BG
D689	FORANO	RI
D691	FORCE	AP
D693	FORCHIA	BN
D694	FORCOLA	SO
D695	FORDONGIANUS	OR
D696	FORENZA	PZ
D697	FORESTO SPARSO	BG
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD
D701	FORINO	AV
D702	FORIO	NA
D704	FORLI'	FC
D703	FORLI' DEL SANNIO	IS
D705	FORLIMPOPOLI	FC
D706	FORMAZZA	VB
D707	FORMELLO	RM
D708	FORMIA	LT
D709	FORMICOLA	CE
D710	FORMIGARA	CR
D711	FORMIGINE	MO
D712	FORMIGLIANA	VC
D713	FORMIGNANA	FE
D714	FORNACE	TN
D715	FORNELLI	IS
D718	FORNI AVOLTRI	UD
D719	FORNI DI SOPRA	UD
D720	FORNI DI SOTTO	UD
D725	FORNO CANAVESE	TO
D726	FORNO DI ZOLDO	BL
D728	FORNOVO DI TARO	PR
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
D730	FORTE DEI MARMI	LU
D731	FORTEZZA .FRANZENSFESTE.	BZ
D732	FORTUNAGO	PV
D733	FORZA D'AGRO'	ME
D734	FOSCIANDORA	LU
D735	FOSDINOVO	MS
D736	FOSSA	AQ
D738	FOSSACESIA	CH
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE
D737	FOSSALTO	CB
D742	FOSSANO	CN
D745	FOSSATO DI VICO	PG
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ
D748	FOSSO'	VE
D749	FOSSOMBRONE	PU
D750	FOZA	VI
D751	FRABOSA SOPRANA	CN
D752	FRABOSA SOTTANA	CN
D559	FRACONALTO	AL
D754	FRAGAGNANO	TA
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN
D757	FRAINE	CH
D758	FRAMURA	SP
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH
D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL
D760	FRANCAVILLA D'ETE	FM
D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR
D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS
D767	FRANCICA	VV
D768	FRANCOFONTE	SR
D769	FRANCOLISE	CE
D770	FRASCARO	AL
D771	FRASCAROLO	PV
D773	FRASCATI	RM
D774	FRASCINETO	CS
D775	FRASSILONGO	TN
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL
D780	FRASSINETO PO	AL
D781	FRASSINETTO	TO
D782	FRASSINO	CN
D783	FRASSINORO	MO
D785	FRASSO SABINO	RI
D784	FRASSO TELESINO	BN
D788	FRATTA POLESINE	RO
D787	FRATTA TODINA	PG
D789	FRATTAMAGGIORE	NA
D790	FRATTAMINORE	NA
D791	FRATTE ROSA	PU
D793	FRAZZANO'	ME
D794	FREGONA	TV
D796	FRESAGRANDINARIA	CH
D797	FRESONARA	AL
D798	FRIGENTO	AV
D799	FRIGNANO	CE
D802	FRINCO	AT
D803	FRISA	CH
D804	FRISANCO	PN
D805	FRONT	TO
D807	FRONTINO	PU
D808	FRONTONE	PU
D810	FROSINONE	FR
D811	FROSOLONE	IS
D812	FROSSASCO	TO
D813	FRUGAROLO	AL
D814	FUBINE	AL
D815	FUCECCHIO	FI
D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG
D818	FUMANE	VR
D819	FUMONE	FR
D821	FUNES .VILLNOESS.	BZ

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
D823	FURCI	CH	D968	GENONI	OR	E114	GOSSOLENGO	PC	E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM	E412	LAGUNDO .ALGUND.	BZ
D824	FURCI SICULO	ME	D969	GENOVA	GE	E115	GOTTASECCA	CN	E264	GUIGLIA	MO	E414	LAIGUEGLIA	SV
D825	FURNARI	ME	D970	GENURI	VS	E116	GOTTOLENGO	BS	E266	GUILMI	CH	E415	LAINATE	MI
D826	FURORE	SA	D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	E118	GOVONE	CN	E269	GURRO	VB	E416	LAINO	CO
D827	FURTEI	VS	D972	GENZANO DI ROMA	RM	E120	GOZZANO	NO	E270	GUSPINI	VS	E417	LAINO BORGO	CS
D828	FUSCALDO	CS	D973	GENZONE	PV	E122	GRADARA	PU	E271	GUSSAGO	BS	E419	LAINO CASTELLO	CS
D829	FUSIGNANO	RA	D974	GERA LARIO	CO	E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	E272	GUSSOLA	CR	E420	LAION .LAJEN.	BZ
D830	FUSINE	SO	D975	GERACE	RC	E125	GRADO	GO	E273	HONE	AO	E421	LAIVES .LEIFERS.	BZ
D832	FUTANI	SA	D977	GERACI SICULO	PA	E126	GRADOLI	VT	E280	IDRO	BS	E413	LAJATICO	PI
D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	D978	GERANO	RM	E127	GRAFFIGNANA	LO	E281	IGLESIAS	CI	E422	LALLIO	BG
D835	GABIANO	AL	D980	GERENZAGO	PV	E128	GRAFFIGNANO	VT	E282	IGLIANO	CN	E424	LAMA DEI PELIGNI	CH
D836	GABICCE MARE	PU	D981	GERENZANO	VA	E130	GRAGLIA	BI	E283	ILBONO	OG	E426	LAMA MOCOGNO	MO
D839	GABY	AO	D982	GERGEI	CA	E131	GRAGNANO	NA	E284	ILLASI	VR	E428	LAMBRUGO	CO
D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	D983	GERMAGNANO	TO	E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	E285	ILLORAI	SS	M208	LAMEZIA TERME	CZ
D842	GADONI	NU	D984	GERMAGNO	VB	E133	GRAMMICHELE	CT	E287	IMBERSAGO	LC	E429	LAMON	BL
D843	GAETA	LT	D987	GERMIGNAGA	VA	E134	GRANA	AT	E288	IMER	TN	E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG
D844	GAGGI	ME	D988	GEROCARNE	VV	E135	GRANAGLIONE	BO	E289	IMOLA	BO	E432	LAMPORECCHIO	PT
D845	GAGGIANO	MI	D990	GEROLA ALTA	SO	E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	E290	IMPERIA	IM	E433	LAMPORO	VC
D847	GAGGIO MONTANO	BO	D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	E138	GRANCONA	VI	E291	IMPRUNETA	FI	E434	LANA .LANA.	BZ
D848	GAGLIANICO	BI	D994	GESICO	CA	E139	GRANDATE	CO	E292	INARZO	VA	E435	LANCIANO	CH
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	D995	GESSATE	MI	E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	E295	INCISA SCAPACCINO	AT	E436	LANDIONA	NO
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	D996	GESSOPALENA	CH	E142	GRANITI	ME	E297	INCUDINE	BS	E437	LANDRIANO	PV
D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	D997	GESTURI	VS	E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	E299	INDUNO OLONA	VA	E438	LANGHIRANO	PR
D852	GAGLIATO	CZ	D998	GESUALDO	AV	E144	GRANTOLA	VA	E301	INGRIA	TO	E439	LANGOSCO	PV
D853	GAGLIOLE	MC	D999	GHEDI	BS	E145	GRANTORTO	PD	E304	INTRAGNA	VB	E441	LANUSEI	OG
D854	GAIARINE	TV	E001	GHEMME	NO	E146	GRANZE	PD	E305	INTROBIO	LC	C767	LANUVIO	RM
D855	GAIBA	RO	E003	GHIFFA	VB	E147	GRASSANO	MT	E306	INTROD	AO	E443	LANZADA	SO
D856	GAIOLA	CN	E004	GHILARZA	OR	E148	GRASSOBBIO	BG	E307	INTRODACQUA	AQ	E444	LANZO D'INTELVI	CO
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	E006	GHISALBA	BG	E149	GRATTERI	PA	E308	INTROZZO	LC	E445	LANZO TORINESE	TO
D859	GAIRO	OG	E007	GHISLARENGO	VC	E150	GRAUNO	TN	E309	INVERIGO	CO	E447	LAPEDONA	FM
D860	GAIS .GAIS.	BZ	E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	M315	GRAVEDONA ED UNITI	CO	E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	E448	LAPIO	AV
D861	GALATI MAMERTINO	ME	E009	GIAGLIONE	TO	E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	E311	INVERSO PINASCA	TO	E450	LAPPANO	CS
D862	GALATINA	LE	E010	GIANICO	BS	E153	GRAVELLONA TOCE	VB	E313	INVERUNO	MI	A345	L'AQUILA	AQ
D863	GALATONE	LE	E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	E154	GRAVERE	TO	E314	INVORIO	NO	E451	LARCIANO	PT
D864	GALATRO	RC	E011	GIANO VETUSTO	CE	E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	E317	INZAGO	MI	E452	LARDARO	TN
D865	GALBIATE	LC	E013	GIARDINELLO	PA	E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	E321	IONADI	VV	E454	LARDIRAGO	PV
D867	GALEATA	FC	E014	GIARDINI-NAXOS	ME	E158	GRAZZANISE	CE	E323	IRGOLI	NU	M207	LARIANO	RM
D868	GALGAGNANO	LO	E015	GIAROLE	AL	E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	E325	IRMA	BS	E456	LARINO	CB
D869	GALLARATE	VA	E016	GIARRATANA	RG	E160	GRECCIO	RI	E326	IRSINA	MT	E464	LAS PLASSAS	VS
D870	GALLESE	VT	E017	GIARRE	CT	E161	GRECI	AV	E327	ISASCA	CN	E457	LASA .LAAS.	BZ
D872	GALLIATE	NO	E019	GIAVE	SS	E163	GREGGIO	VC	E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	E459	LASCARI	PA
D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	E020	GIAVENO	TO	E164	GREMIASCO	AL	E329	ISCHIA	NA	E461	LASINO	TN
D873	GALLIAVOLA	PV	E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	E165	GRESSAN	AO	E330	ISCHIA DI CASTRO	VT	E462	LASNIGO	CO
D874	GALLICANO	LU	E022	GIBA	CI	E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	E332	ISCHITELLA	FG	E465	LASTEBASSE	VI
D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM	E023	GIBELLINA	TP	E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	E333	ISEO	BS	E466	LASTRA A SIGNA	FI
D876	GALLICCHIO	PZ	E024	GIFFLENGA	BI	E169	GREVE IN CHIANTI	FI	E334	ISERA	TN	E467	LATERA	VT
D878	GALLIERA	BO	E025	GIFFONE	RC	E170	GREZZAGO	MI	E335	ISERNIA	IS	E468	LATERINA	AR
D879	GALLIERA VENETA	PD	E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	E171	GREZZANA	VR	E336	ISILI	CA	E469	LATERZA	TA
D881	GALLINARO	FR	E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	E172	GRIANTE	CO	E337	ISNELLO	PA	E471	LATIANO	BR
D882	GALLIO	VI	E028	GIGNESE	VB	E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	E338	ISOLA D'ASTI	AT	E472	LATINA	LT
D883	GALLIPOLI	LE	E029	GIGNOD	AO	E177	GRIGNASCO	NO	E341	ISOLA DEL CANTONE	GE	E473	LATISANA	UD
D884	GALLO MATESE	CE	E030	GILDONE	CB	E178	GRIGNO	TN	E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR	E474	LATRONICO	PZ
D885	GALLODORO	ME	E031	GIMIGLIANO	CZ	E179	GRIMACCO	UD	E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	E475	LATTARICO	CS
D886	GALLUCCIO	CE	E033	GINESTRA	PZ	E180	GRIMALDI	CS	E340	ISOLA DEL LIRI	FR	E476	LAUCO	UD
D888	GALTELLI'	NU	E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	E182	GRINZANE CAVOUR	CN	E351	ISOLA DEL PIANO	PU	E480	LAUREANA CILENTO	SA
D889	GALZIGNANO TERME	PD	E036	GINOSA	TA	E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	E349	ISOLA DELLA SCALA	VR	E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC
D890	GAMALERO	AL	E037	GIOI	SA	E185	GRISOLIA	CS	E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	E481	LAUREGNO .LAUREIN.	BZ
D891	GAMBARA	BS	E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	E187	GRIZZANA MORANDI	BO	E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	E482	LAURENZANA	PZ
D892	GAMBARANA	PV	E038	GIOIA DEL COLLE	BA	E188	GROGNARDO	AL	E353	ISOLA DI FONDRA	BG	E483	LAURIA	PZ
D894	GAMBASCA	CN	E039	GIOIA SANNITICA	CE	E189	GROMO	BG	E356	ISOLA DOVARESE	CR	E484	LAURIANO	TO
D895	GAMBASSI TERME	FI	E041	GIOIA TAURO	RC	E191	GRONDONA	AL	E358	ISOLA RIZZA	VR	E485	LAURINO	SA
D896	GAMBATESA	CB	E044	GIOIOSA IONICA	RC	E192	GRONE	BG	E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	E486	LAURITO	SA
D897	GAMBELLARA	VI	E043	GIOIOSA MAREA	ME	E193	GRONTARDO	CR	E354	ISOLA VICENTINA	VI	E487	LAURO	AV
D898	GAMBERALE	CH	E045	GIOVE	TR	E195	GROPELLO CAIROLI	PV	E345	ISOLABELLA	TO	E488	LAVAGNA	GE
D899	GAMBETTOLA	FC	E047	GIOVINAZZO	BA	E196	GROPPARELLO	PC	E346	ISOLABONA	IM	E489	LAVAGNO	VR
D901	GAMBOLO'	PV	E048	GIOVO	TN	E199	GROSCAVALLO	TO	E363	ISOLE TREMITI	FG	E492	LAVARONE	TN
D902	GAMBUGLIANO	VI	E049	GIRASOLE	OG	E200	GROSIO	SO	E364	ISORELLA	BS	E493	LAVELLO	PZ
D903	GANDELLINO	BG	E050	GIRIFALCO	CZ	E201	GROSOTTO	SO	E365	ISPANI	SA	E494	LAVENA PONTE TRESA	VA
D905	GANDINO	BG	E052	GISSI	CH	E202	GROSSETO	GR	E366	ISPICA	RG	E496	LAVENO MOMBELLO	VA
D906	GANDOSSO	BG	E053	GIUGGIANELLO	LE	E203	GROSSO	TO	E367	ISPRA	VA	E497	LAVENONE	BS
D907	GANGI	PA	E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	E204	GROTTAFERRATA	RM	E368	ISSIGLIO	TO	E498	LAVIANO	SA
D909	GARAGUSO	MT	E055	GIULIANA	PA	E205	GROTTAGLIE	TA	E369	ISSIME	AO	E500	LAVIS	TN
D910	GARBAGNA	AL	E057	GIULIANO DI ROMA	FR	E206	GROTTAMINARDA	AV	E370	ISSO	BG	E502	LAZISE	VR
D911	GARBAGNA NOVARESE	NO	E056	GIULIANO TEATINO	CH	E207	GROTTAMMARE	AP	E371	ISSOGNE	AO	E504	LAZZATE	MB
D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	E058	GIULIANOVA	TE	E208	GROTTAZZOLINA	FM	E373	ISTRANA	TV	E506	LECCE	LE
D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC	E059	GIUNCUGNANO	LU	E209	GROTTE	AG	E374	ITALA	ME	E505	LECCE NEI MARSI	AQ
D915	GARDA	VR	E060	GIUNGANO	SA	E210	GROTTE DI CASTRO	VT	E375	ITRI	LT	E507	LECCO	LC
D917	GARDONE RIVIERA	BS	E061	GIURDIGNANO	LE	E212	GROTTERIA	RC	E376	ITTIREDDU	SS	M313	LEDRO	TN
D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	E062	GIUSSAGO	PV	E213	GROTTOLE	MT	E377	ITTIRI	SS	E509	LEFFE	BG
D920	GARESSIO	CN	E063	GIUSSANO	MB	E214	GROTTOLELLA	AV	E378	IVANO FRACENA	TN	E510	LEGGIUNO	VA
D921	GARGALLO	NO	E064	GIUSTENICE	SV	E215	GRUARO	VE	E379	IVREA	TO	E512	LEGNAGO	VR
D923	GARGAZZONE .GARGAZON.	BZ	E065	GIUSTINO	TN	E216	GRUGLIASCO	TO	E380	IZANO	CR	E514	LEGNANO	MI
D924	GARGNANO	BS	E066	GIUSVALLA	SV	E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	E274	JACURSO	CZ	E515	LEGNARO	PD
D925	GARLASCO	PV	E067	GIVOLETTO	TO	E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG	E381	JELSI	CB	E517	LEI	NU
D926	GARLATE	LC	E068	GIZZERIA	CZ	E221	GRUMENTO NOVA	PZ	E382	JENNE	RM	E518	LEINI	TO
D927	GARLENDA	SV	E069	GLORENZA .GLURNS.	BZ	E222	GRUMES	TN	E386	JERAGO CON ORAGO	VA	E519	LEIVI	GE
D928	GARNIGA TERME	TN	E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	E223	GRUMO APPULA	BA	E387	JERZU	OG	E520	LEMIE	TO
D930	GARZENO	CO	E072	GODIASCO SALICE TERME	PV	E224	GRUMO NEVANO	NA	E388	JESI	AN	E522	LENDINARA	RO
D931	GARZIGLIANA	TO	E074	GODRANO	PA	E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	C388	JESOLO	VE	E523	LENI	ME
D932	GASPERINA	CZ	E078	GOITO	MN	E227	GUAGNANO	LE	E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	E524	LENNA	BG
D933	GASSINO TORINESE	TO	E079	GOLASECCA	VA	E228	GUALDO	MC	E389	JOPPOLO	VV	E526	LENO	BS
D934	GATTATICO	RE	E081	GOLFERENZO	PV	E229	GUALDO CATTANEO	PG	E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	E527	LENOLA	LT
D935	GATTEO	FC	M274	GOLFO ARANCI	OT	E230	GUALDO TADINO	PG	E391	JOVENCAN	AO	E528	LENTA	VC
D937	GATTICO	NO	E082	GOMBITO	CR	E232	GUALTIERI	RE	E394	LA CASSA	TO	E530	LENTATE SUL SEVESO	MB
D938	GATTINARA	VC	E083	GONARS	UD	E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	E423	LA LOGGIA	TO	E531	LENTELLA	CH
D940	GAVARDO	BS	E084	GONI	CA	E234	GUAMAGGIORE	CA	E425	LA MADDALENA	OT	C562	LENTIAI	BL
D941	GAVAZZANA	AL	E086	GONNESA	CI	E235	GUANZATE	CO	A308	LA MAGDELEINE	AO	E532	LENTINI	SR
D942	GAVELLO	RO	E087	GONNOSCODINA	OR	E236	GUARCINO	FR	E430	LA MORRA	CN	E535	LEONESSA	RI
D943	GAVERINA TERME	BG	E085	GONNOSFANADIGA	VS	E240	GUARDA VENETA	RO	E458	LA SALLE	AO	E536	LEONFORTE	EN
D944	GAVI	AL	D585	GONNOSNO'	OR	E237	GUARDABOSONE	VC	E463	LA SPEZIA	SP	E537	LEPORANO	TA
D945	GAVIGNANO	RM	E088	GONNOSTRAMATZA	OR	E238	GUARDAMIGLIO	LO	E470	LA THUILE	AO	E538	LEQUILE	LE
D946	GAVIRATE	VA	E089	GONZAGA	MN	E239	GUARDAVALLE	CZ	E491	LA VALLE .WENGEN.	BZ	E540	LEQUIO BERRIA	CN
D947	GAVOI	NU	E090	GORDONA	SO	E241	GUARDEA	TR	E490	LA VALLE AGORDINA	BL	E539	LEQUIO TANARO	CN
D948	GAVORRANO	GR	E091	GORGA	RM	E245	GUARDIA LOMBARDI	AV	E392	LABICO	RM	E541	LERCARA FRIDDI	PA
D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	E092	GORGO AL MONTICANO	TV	E246	GUARDIA PERTICARA	PZ	E393	LABRO	RI	E542	LERICI	SP
D951	GAZZADA SCHIANNO	VA	E093	GORGOGLIONE	MT	E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS	E395	LACCHIARELLA	MI	E543	LERMA	AL
D952	GAZZANIGA	BG	E094	GORGONZOLA	MI	E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	E396	LACCO AMENO	NA	E544	LESA	NO
D956	GAZZO	PD	E096	GORIANO SICOLI	AQ	E243	GUARDIAGRELE	CH	E397	LACEDONIA	AV	E546	LESEGNO	CN
D957	GAZZO VERONESE	VR	E098	GORIZIA	GO	E244	GUARDIALFIERA	CB	E398	LACES .LATSCH.	BZ	E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR
D958	GAZZOLA	PC	E101	GORLA MAGGIORE	VA	E248	GUARDIAREGIA	CB	E400	LACONI	OR	E549	LESINA	FG
D959	GAZZUOLO	MN	E102	GORLA MINORE	VA	E250	GUARDISTALLO	PI	M212	LADISPOLI	RM	E550	LESMO	MB
D960	GELA	CL	E100	GORLAGO	BG	E251	GUARENE	CN	E401	LAERRU	SS	E551	LESSOLO	TO
D961	GEMMANO	RN	E103	GORLE	BG	E252	GUASILA	CA	E402	LAGANADI	RC	E552	LESSONA	BI
D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	E104	GORNATE-OLONA	VA	E253	GUASTALLA	RE	E403	LAGHI	VI	E553	LESTIZZA	UD
D963	GEMONIO	VA	E106	GORNO	BG	E255	GUAZZORA	AL	E405	LAGLIO	CO	E554	LETINO	CE
D964	GENAZZANO	RM	E107	GORO	FE	E256	GUBBIO	PG	E406	LAGNASCO	CN	E555	LETOJANNI	ME
D965	GENGA	AN	E109	GORRETO	GE	E258	GUDO VISCONTI	MI	E407	LAGO	CS	E557	LETTERE	NA
D966	GENIVOLTA	CR	E111	GORZEGNO	CN	E259	GUGLIONESI	CB	E409	LAGONEGRO	PZ	E558	LETTOMANOPPELLO	PE
D967	GENOLA	CN	E113	GOSALDO	BL	E261	GUIDIZZOLO	MN	E410	LAGOSANTO	FE	E559	LETTOPALENA	CH

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
E560	LEVANTO	SP	E723	LUCO DEI MARSI	AQ	E875	MANCIANO	GR	F013	MASI	PD	F168	MEZZANA	TN
E562	LEVATE	BG	E724	LUCOLI	AQ	E876	MANDANICI	ME	F016	MASI TORELLO	FE	F170	MEZZANA BIGLI	PV
E563	LEVERANO	LE	E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	E877	MANDAS	CA	F015	MASIO	AL	F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI
E564	LEVICE	CN	E727	LUGNACCO	TO	E878	MANDATORICCIO	CS	F017	MASLIANICO	CO	F171	MEZZANA RABATTONE	PV
E565	LEVICO TERME	TN	E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	B632	MANDELA	RM	F019	MASON VICENTINO	VI	F172	MEZZANE DI SOTTO	VR
E566	LEVONE	TO	E730	LUGO	RA	E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	F020	MASONE	GE	F173	MEZZANEGO	GE
E569	LEZZENO	CO	E731	LUGO DI VICENZA	VI	E880	MANDELLO VITTA	NO	F023	MASSA	MS	F174	MEZZANI	PR
E570	LIBERI	CE	E734	LUINO	VA	E882	MANDURIA	TA	F022	MASSA D'ALBE	AQ	F175	MEZZANINO	PV
E571	LIBRIZZI	ME	E735	LUISAGO	CO	E883	MANERBA DEL GARDA	BS	M289	MASSA DI SOMMA	NA	F176	MEZZANO	TN
E573	LICATA	AG	E736	LULA	NU	E884	MANERBIO	BS	F025	MASSA E COZZILE	PT	F182	MEZZENILE	TO
E574	LICCIANA NARDI	MS	E737	LUMARZO	GE	E885	MANFREDONIA	FG	F021	MASSA FERMANA	FM	F183	MEZZOCORONA	TN
E576	LICENZA	RM	E738	LUMEZZANE	BS	E887	MANGO	CN	F029	MASSA LOMBARDA	RA	F184	MEZZOJUSO	PA
E578	LICODIA EUBEA	CT	E742	LUNAMATRONA	VS	E888	MANGONE	CS	F030	MASSA LUBRENSE	NA	F186	MEZZOLDO	BG
E581	LIERNA	LC	E743	LUNANO	PU	M283	MANIACE	CT	F032	MASSA MARITTIMA	GR	F187	MEZZOLOMBARDO	TN
E583	LIGNANA	VC	B387	LUNGAVILLA	PV	E889	MANIAGO	PN	F024	MASSA MARTANA	PG	F188	MEZZOMERICO	NO
E584	LIGNANO SABBIADORO	UD	E745	LUNGRO	CS	E891	MANOCALZATI	AV	F027	MASSAFRA	TA	F189	MIAGLIANO	BI
E585	LIGONCHIO	RE	E746	LUOGOSANO	AV	E892	MANOPPELLO	PE	F028	MASSALENGO	LO	F190	MIANE	TV
E586	LIGOSULLO	UD	E747	LUOGOSANTO	OT	E893	MANSUE'	TV	F033	MASSANZAGO	PD	F191	MIASINO	NO
E587	LILLIANES	AO	E748	LUPARA	CB	E894	MANTA	CN	F035	MASSAROSA	LU	F192	MIAZZINA	VB
E588	LIMANA	BL	E749	LURAGO D'ERBA	CO	E896	MANTELLO	SO	F037	MASSAZZA	BI	F193	MICIGLIANO	RI
E589	LIMATOLA	BN	E750	LURAGO MARINONE	CO	E897	MANTOVA	MN	F041	MASSELLO	TO	F194	MIGGIANO	LE
E590	LIMBADI	VV	E751	LURANO	BG	E899	MANZANO	UD	F042	MASSERANO	BI	F196	MIGLIANICO	CH
E591	LIMBIATE	MB	E752	LURAS	OT	E900	MANZIANA	RM	F044	MASSIGNANO	AP	F200	MIGLIERINA	CZ
E592	LIMENA	PD	E753	LURATE CACCIVIO	CO	E901	MAPELLO	BG	F045	MASSIMENO	TN	F201	MIGLIONICO	MT
E593	LIMIDO COMASCO	CO	E754	LUSCIANO	CE	M316	MAPPANO	TO	F046	MASSIMINO	SV	F202	MIGNANEGO	GE
E594	LIMINA	ME	E757	LUSERNA	TN	E902	MARA	SS	F047	MASSINO VISCONTI	NO	F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE
E597	LIMONE PIEMONTE	CN	E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	E903	MARACALAGONIS	CA	F048	MASSIOLA	VB	F205	MILANO	MI
E596	LIMONE SUL GARDA	BS	E759	LUSERNETTA	TO	E904	MARANELLO	MO	F050	MASULLAS	OR	F206	MILAZZO	ME
E599	LIMOSANO	CB	E760	LUSEVERA	UD	E906	MARANO DI NAPOLI	NA	F051	MATELICA	MC	E618	MILENA	CL
E600	LINAROLO	PV	E761	LUSIA	RO	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	F052	MATERA	MT	F207	MILETO	VV
E602	LINGUAGLOSSA	CT	E762	LUSIANA	VI	E908	MARANO EQUO	RM	F053	MATHI	TO	F208	MILIS	OR
E605	LIONI	AV	E763	LUSIGLIE'	TO	E910	MARANO LAGUNARE	UD	F054	MATINO	LE	F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT
E606	LIPARI	ME	E764	LUSON .LUESEN.	BZ	E914	MARANO MARCHESATO	CS	F055	MATRICE	CB	F210	MILITELLO ROSMARINO	ME
E607	LIPOMO	CO	E767	LUSTRA	SA	E915	MARANO PRINCIPATO	CS	F058	MATTIE	TO	F213	MILLESIMO	SV
E608	LIRIO	PV	E769	LUVINATE	VA	E905	MARANO SUL PANARO	MO	F059	MATTINATA	FG	F214	MILO	CT
E610	LISCATE	MI	E770	LUZZANA	BG	E907	MARANO TICINO	NO	F061	MAZARA DEL VALLO	TP	F216	MILZANO	BS
E611	LISCIA	CH	E772	LUZZARA	RE	E912	MARANO VICENTINO	VI	F063	MAZZANO	BS	F217	MINEO	CT
E613	LISCIANO NICCONE	PG	E773	LUZZI	CS	E917	MARANZANA	AT	F064	MAZZANO ROMANO	RM	F218	MINERBE	VR
E614	LISIGNAGO	TN	M339	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	VA	E919	MARATEA	PZ	F065	MAZZARINO	CL	F219	MINERBIO	BO
E615	LISIO	CN	E777	MACCASTORNA	LO	E921	MARCALLO CON CASONE	MI	F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	F221	MINERVINO DI LECCE	LE
E617	LISSONE	MB	E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	E922	MARCARIA	MN	M271	MAZZARRONE	CT	F220	MINERVINO MURGE	BT
E620	LIVERI	NA	E780	MACCHIA VALFORTORE	CB	E923	MARCEDUSA	CZ	F067	MAZZE'	TO	F223	MINORI	SA
E621	LIVIGNO	SO	E779	MACCHIAGODENA	IS	E924	MARCELLINA	RM	F068	MAZZIN	TN	F224	MINTURNO	LT
E622	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL	E782	MACELLO	TO	E925	MARCELLINARA	CZ	F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	F225	MINUCCIANO	LU
E623	LIVO	CO	E783	MACERATA	MC	E927	MARCETELLI	RI	F074	MEANA DI SUSA	TO	F226	MIOGLIA	SV
E624	LIVO	TN	E784	MACERATA CAMPANIA	CE	E928	MARCHENO	BS	F073	MEANA SARDO	NU	F229	MIRA	VE
E625	LIVORNO	LI	E785	MACERATA FELTRIA	PU	E929	MARCHIROLO	VA	F078	MEDA	MB	F230	MIRABELLA ECLANO	AV
E626	LIVORNO FERRARIS	VC	E786	MACHERIO	MB	E930	MARCIANA	LI	F080	MEDE	PV	F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT
E627	LIVRAGA	LO	E787	MACLODIO	BS	E931	MARCIANA MARINA	LI	F081	MEDEA	GO	F235	MIRABELLO	FE
E629	LIZZANELLO	LE	E788	MACOMER	NU	E932	MARCIANISE	CE	F082	MEDESANO	PR	F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL
E630	LIZZANO	TA	E789	MACRA	CN	E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	F083	MEDICINA	BO	F233	MIRABELLO SANNITICO	CB
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	E790	MACUGNAGA	VB	E934	MARCIGNAGO	PV	F084	MEDIGLIA	MI	F238	MIRADOLO TERME	PV
E632	LOANO	SV	E791	MADDALONI	CE	E936	MARCON	VE	F085	MEDOLAGO	BG	F239	MIRANDA	IS
E633	LOAZZOLO	AT	E342	MADESIMO	SO	E938	MAREBBE .ENNEBERG.	BZ	F086	MEDOLE	MN	F240	MIRANDOLA	MO
E635	LOCANA	TO	E793	MADIGNANO	CR	E939	MARENE	CN	F087	MEDOLLA	MO	F241	MIRANO	VE
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	E794	MADONE	BG	E940	MARENO DI PIAVE	TV	F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	F242	MIRTO	ME
E638	LOCATE VARESINO	CO	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	E941	MARENTINO	TO	F089	MEDUNO	PN	F244	MISANO ADRIATICO	RN
E640	LOCATELLO	BG	E798	MAENZA	LT	E944	MARETTO	AT	F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG
E644	LOCERI	OG	E799	MAFALDA	CB	E945	MARGARITA	CN	F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	F246	MISILMERI	PA
E645	LOCOROTONDO	BA	E800	MAGASA	BS	E946	MARGHERITA DI SAVOIA	BT	F093	MEINA	NO	F247	MISINTO	MB
D976	LOCRI	RC	E801	MAGENTA	MI	E947	MARGNO	LC	F094	MEL	BL	F248	MISSAGLIA	LC
E646	LOCULI	NU	E803	MAGGIORA	NO	E949	MARIANA MANTOVANA	MN	F095	MELARA	RO	F249	MISSANELLO	PZ
E647	LODE'	NU	E804	MAGHERNO	PV	E951	MARIANO COMENSE	CO	F096	MELAZZO	AL	F250	MISTERBIANCO	CT
E648	LODI	LO	E805	MAGIONE	PG	E952	MARIANO DEL FRIULI	GO	F097	MELDOLA	FC	F251	MISTRETTA	ME
E651	LODI VECCHIO	LO	E806	MAGISANO	CZ	E953	MARIANOPOLI	CL	F098	MELE	GE	F254	MOASCA	AT
E649	LODINE	NU	E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	E954	MARIGLIANELLA	NA	F100	MELEGNANO	MI	F256	MOCONESI	GE
E652	LODRINO	BS	E808	MAGLIANO ALPI	CN	E955	MARIGLIANO	NA	F101	MELENDUGNO	LE	F257	MODENA	MO
E654	LOGRATO	BS	E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	F102	MELETI	LO	F258	MODICA	RG
E655	LOIANO	BO	E807	MAGLIANO DI TENNA	FM	E957	MARINEO	PA	F104	MELFI	PZ	F259	MODIGLIANA	FC
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	OT	E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	E958	MARINO	RM	F105	MELICUCCA'	RC	F261	MODOLO	OR
E656	LOMAGNA	LC	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	E959	MARLENGO .MARLING.	BZ	F106	MELICUCCO	RC	F262	MODUGNO	BA
E659	LOMAZZO	CO	E812	MAGLIANO SABINA	RI	E960	MARLIANA	PT	F107	MELILLI	SR	F263	MOENA	TN
E660	LOMBARDORE	TO	E814	MAGLIANO VETERE	SA	E961	MARMENTINO	BS	F108	MELISSA	KR	F265	MOGGIO	LC
E661	LOMBRIASCO	TO	E815	MAGLIE	LE	E962	MARMIROLO	MN	F109	MELISSANO	LE	F266	MOGGIO UDINESE	UD
E662	LOMELLO	PV	E816	MAGLIOLO	SV	E963	MARMORA	CN	F111	MELITO DI NAPOLI	NA	F267	MOGLIA	MN
E664	LONA LASES	TN	E817	MAGLIONE	TO	E965	MARNATE	VA	F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	F268	MOGLIANO	MC
E665	LONATE CEPPINO	VA	E818	MAGNACAVALLO	MN	E967	MARONE	BS	F110	MELITO IRPINO	AV	F269	MOGLIANO VENETO	TV
E666	LONATE POZZOLO	VA	E819	MAGNAGO	MI	E968	MAROPATI	RC	F113	MELIZZANO	BN	F270	MOGORELLA	OR
M312	LONATO DEL GARDA	BS	E821	MAGNANO	BI	E970	MAROSTICA	VI	F114	MELLE	CN	F272	MOGORO	OR
E668	LONDA	FI	E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	E971	MARRADI	FI	F115	MELLO	SO	F274	MOIANO	BN
E669	LONGANO	IS	E825	MAGOMADAS	OR	E972	MARRUBIU	OR	F117	MELPIGNANO	LE	F275	MOIMACCO	UD
E671	LONGARE	VI	E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO -		E973	MARSAGLIA	CN	F118	MELTINA .MOELTEN.	BZ	F277	MOIO ALCANTARA	ME
M342	LONGARONE	BL		MARGREID AN DE.	BZ	E974	MARSALA	TP	F119	MELZO	MI	F276	MOIO DE' CALVI	BG
E673	LONGHENA	BS	E830	MAGREGLIO	CO	E975	MARSCIANO	PG	F120	MENAGGIO	CO	F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA
E674	LONGI	ME	E834	MAIDA	CZ	E976	MARSICO NUOVO	PZ	F121	MENAROLA	SO	F279	MOIOLA	CN
E675	LONGIANO	FC	E835	MAIERA'	CS	E977	MARSICOVETERE	PZ	F122	MENCONICO	PV	F280	MOLA DI BARI	BA
E677	LONGOBARDI	CS	E836	MAIERATO	VV	E978	MARTA	VT	F123	MENDATICA	IM	F281	MOLARE	AL
E678	LONGOBUCCO	CS	E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	E979	MARTANO	LE	F125	MENDICINO	CS	F283	MOLAZZANA	LU
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	E838	MAIOLO	RN	E980	MARTELLAGO	VE	F126	MENFI	AG	F284	MOLFETTA	BA
E681	LONGONE SABINO	RI	E839	MAIORI	SA	E981	MARTELLO .MARTELL.	BZ	F127	MENTANA	RM	M255	MOLINA ATERNO	AQ
E682	LONIGO	VI	E840	MAIRAGO	LO	E982	MARTIGNACCO	UD	F130	MEOLO	VE	F287	MOLINARA	BN
E683	LORANZE'	TO	E841	MAIRANO	BS	E983	MARTIGNANA DI PO	CR	F131	MERANA	AL	F288	MOLINELLA	BO
E684	LOREGGIA	PD	E842	MAISSANA	SP	E984	MARTIGNANO	LE	F132	MERANO .MERAN.	BZ	F290	MOLINI DI TRIORA	IM
E685	LOREGLIA	VB	E833	MAJANO	UD	E986	MARTINA FRANCA	TA	F133	MERATE	LC	F293	MOLINO DEI TORTI	AL
E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	E843	MALAGNINO	CR	E987	MARTINENGO	BG	F134	MERCALLO	VA	F294	MOLISE	CB
E689	LOREO	RO	E844	MALALBERGO	BO	E988	MARTINIANA PO	CN	F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU	F295	MOLITERNO	PZ
E690	LORETO	AN	E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	E989	MARTINSICURO	TE	F136	MERCATINO CONCA	PU	F297	MOLLIA	VC
E691	LORETO APRUTINO	PE	E848	MALCESINE	VR	E990	MARTIRANO	CZ	F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	F301	MOLOCHIO	RC
E692	LORIA	TV	E850	MALE'	TN	E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	F139	MERCATO SARACENO	FC	F304	MOLTENO	LC
E693	LORO CIUFFENNA	AR	E851	MALEGNO	BS	E992	MARTIS	SS	F140	MERCENASCO	TO	F305	MOLTRASIO	CO
E694	LORO PICENO	MC	E852	MALEO	LO	E993	MARTONE	RC	F141	MERCOGLIANO	AV	F306	MOLVENA	VI
E695	LORSICA	GE	E853	MALESCO	VB	E994	MARUDO	LO	F144	MERETO DI TOMBA	UD	F307	MOLVENO	TN
E698	LOSINE	BS	E854	MALETTO	CT	E995	MARUGGIO	TA	F145	MERGO	AN	F308	MOMBALDONE	AT
E700	LOTZORAI	OG	E855	MALFA	ME	B689	MARZABOTTO	BO	F146	MERGOZZO	VB	F309	MOMBARCARO	CN
E704	LOVERE	BG	E856	MALGESSO	VA	E999	MARZANO	PV	F147	MERI'	ME	F310	MOMBAROCCIO	PU
E705	LOVERO	SO	E858	MALGRATE	LC	E998	MARZANO APPIO	CE	F148	MERLARA	PD	F311	MOMBARUZZO	AT
E706	LOZIO	BS	E859	MALITO	CS	E997	MARZANO DI NOLA	AV	F149	MERLINO	LO	F312	MOMBASIGLIO	CN
E707	LOZZA	VA	E860	MALLARE	SV	F001	MARZI	CS	F151	MERONE	CO	F315	MOMBELLO DI TORINO	TO
E709	LOZZO ATESTINO	PD	E862	MALLES VENOSTA .MALS.	BZ	F002	MARZIO	VA	F152	MESAGNE	BR	F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL
E708	LOZZO DI CADORE	BL	E863	MALNATE	VA	M270	MASAINAS	CI	F153	MESE	SO	F316	MOMBERCELLI	AT
E711	LOZZOLO	VC	E864	MALO	VI	F003	MASATE	MI	F154	MESENZANA	VA	F317	MOMO	NO
E712	LU	AL	E865	MALONNO	BS	F004	MASCALI	CT	F155	MESERO	MI	F318	MOMPANTERO	TO
E713	LUBRIANO	VT	E866	MALOSCO	TN	F005	MASCALUCIA	CT	F156	MESOLA	FE	F319	MOMPEO	RI
E715	LUCCA	LU	E868	MALTIGNANO	AP	F006	MASCHITO	PZ	F157	MESORACA	KR	F320	MOMPERONE	AL
E714	LUCCA SICULA	AG	E869	MALVAGNA	ME	F007	MASCIAGO PRIMO	VA	F158	MESSINA	ME	F322	MONACILIONI	CB
E716	LUCERA	FG	E870	MALVICINO	AL	F009	MASER	TV	F161	MESTRINO	PD	F323	MONALE	AT
E718	LUCIGNANO	AR	E872	MALVITO	CS	F010	MASERA	VB	F162	META	NA	F324	MONASTERACE	RC
E719	LUCINASCO	IM	E873	MAMMOLA	RC	F011	MASERA' DI PADOVA	PD	F164	MEUGLIANO	TO	F325	MONASTERO BORMIDA	AT
E722	LUCITO	CB	E874	MAMOIADA	NU	F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	F165	MEZZAGO	MB	F327	MONASTERO DI LANZO	TO

COD. COM.	COMUNE	PROV.
F326	MONASTERO DI VASCO	CN
F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV
F333	MONASTIR	CA
F335	MONCALIERI	TO
F336	MONCALVO	AT
D553	MONCENISIO	TO
F337	MONCESTINO	AL
F338	MONCHIERO	CN
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR
F341	MONCLASSICO	TN
F342	MONCRIVELLO	VC
F343	MONCUCCO TORINESE	AT
F346	MONDAINO	RN
F347	MONDAVIO	PU
F348	MONDOLFO	PU
F351	MONDOVI'	CN
F352	MONDRAGONE	CE
F354	MONEGLIA	GE
F355	MONESIGLIO	CN
F356	MONFALCONE	GO
F358	MONFORTE D'ALBA	CN
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME
F360	MONFUMO	TV
F361	MONGARDINO	AT
F363	MONGHIDORO	BO
F364	MONGIANA	VV
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL
F368	MONGIUFFI MELIA	ME
F369	MONGRANDO	BI
F370	MONGRASSANO	CS
F371	MONGUELFO-TESIDO - WELSBERG-TAISTEN.	BZ
F372	MONGUZZO	CO
F373	MONIGA DEL GARDA	BS
F374	MONLEALE	AL
F375	MONNO	BS
F376	MONOPOLI	BA
F377	MONREALE	PA
F378	MONRUPINO	TS
F379	MONSAMPIETRO MORICO	FM
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP
F381	MONSANO	AN
F382	MONSELICE	PD
F383	MONSERRATO	CA
F384	MONSUMMANO TERME	PT
F385	MONTA'	CN
F386	MONTABONE	AT
F387	MONTACUTO	AL
F390	MONTAFIA	AT
F391	MONTAGANO	CB
F392	MONTAGNA .MONTAN.	BZ
F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO
F394	MONTAGNANA	PD
F395	MONTAGNAREALE	ME
F396	MONTAGNE	TN
F397	MONTAGUTO	AV
F398	MONTAIONE	FI
F400	MONTALBANO ELICONA	ME
F399	MONTALBANO JONICO	MT
F402	MONTALCINO	SI
F403	MONTALDEO	AL
F404	MONTALDO BORMIDA	AL
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN
F408	MONTALDO ROERO	CN
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT
F407	MONTALDO TORINESE	TO
F410	MONTALE	PT
F411	MONTALENGHE	TO
F414	MONTALLEGRO	AG
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT
F420	MONTALTO DORA	TO
F406	MONTALTO LIGURE	IM
F417	MONTALTO PAVESE	PV
F416	MONTALTO UFFUGO	CS
F422	MONTANARO	TO
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO
F424	MONTANERA	CN
F426	MONTANO ANTILIA	SA
F427	MONTANO LUCINO	CO
F428	MONTAPPONE	FM
F429	MONTAQUILA	IS
F430	MONTASOLA	RI
F432	MONTAURO	CZ
F433	MONTAZZOLI	CH
F437	MONTE ARGENTARIO	GR
F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG
F460	MONTE CAVALLO	MC
F467	MONTE CERIGNONE	PU
F476	MONTE COLOMBO	RN
F477	MONTE COMPATRI	RM
F434	MONTE CREMASCO	CR
F486	MONTE DI MALO	VI
F488	MONTE DI PROCIDA	NA
F517	MONTE GIBERTO	FM
F524	MONTE GRIMANO TERME	PU
F532	MONTE ISOLA	BS
F561	MONTE MARENZO	LC
F589	MONTE PORZIO	PU
F590	MONTE PORZIO CATONE	RM
F599	MONTE RINALDO	FM
F600	MONTE ROBERTO	AN
F603	MONTE ROMANO	VT
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT
F618	MONTE SAN GIACOMO	SA
F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC
F622	MONTE SAN MARTINO	MC
F626	MONTE SAN PIETRANGELI	FM
F627	MONTE SAN PIETRO	BO
F628	MONTE SAN SAVINO	AR
F634	MONTE SAN VITO	AN
F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG
F631	MONTE SANT'ANGELO	FG
F653	MONTE URANO	FM

COD. COM.	COMUNE	PROV.
F664	MONTE VIDON COMBATTE	FM
F665	MONTE VIDON CORRADO	FM
F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV
F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE
D746	MONTEBELLO IONICO	RC
B268	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH
F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI
F443	MONTEBELLUNA	TV
F445	MONTEBRUNO	GE
F446	MONTEBUONO	RI
F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU
F448	MONTECALVO IRPINO	AV
F449	MONTECALVO VERSIGGIA	PV
F452	MONTECARLO	LU
F453	MONTECAROTTO	AN
F454	MONTECASSIANO	MC
F455	MONTECASTELLO	AL
F457	MONTECASTRILLI	TR
A561	MONTECATINI TERME	PT
F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI
F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR
F462	MONTECCHIO	TR
F463	MONTECCHIO EMILIA	RE
F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI
F465	MONTECCHIO PRECALCINO	VI
F469	MONTECHIARO D'ACQUI	AL
F468	MONTECHIARO D'ASTI	AT
F473	MONTECHIARUGOLO	PR
F474	MONTECICCARDO	PU
F475	MONTECILFONE	CB
F478	MONTECOPIOLO	PU
F479	MONTECORICE	SA
F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA
F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA
F482	MONTECOSARO	MC
F483	MONTECRESTESE	VB
F484	MONTECRETO	MO
F487	MONTEDINOVE	AP
F489	MONTEDORO	CL
F491	MONTEFALCIONE	AV
F492	MONTEFALCO	PG
F493	MONTEFALCONE APPENNINO	FM
F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN
F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB
F496	MONTEFANO	MC
F497	MONTEFELCINO	PU
F498	MONTEFERRANTE	CH
F499	MONTEFIASCONE	VT
F500	MONTEFINO	TE
F502	MONTEFIORE CONCA	RN
F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP
F503	MONTEFIORINO	MO
F504	MONTEFLAVIO	RM
F507	MONTEFORTE CILENTO	SA
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV
F509	MONTEFORTINO	FM
F510	MONTEFRANCO	TR
F511	MONTEFREDANE	AV
F512	MONTEFUSCO	AV
F513	MONTEGABBIONE	TR
F514	MONTEGALDA	VI
F515	MONTEGALDELLA	VI
F516	MONTEGALLO	AP
F518	MONTEGIOCO	AL
F519	MONTEGIORDANO	CS
F520	MONTEGIORGIO	FM
F522	MONTEGRANARO	FM
F523	MONTEGRIDOLFO	RN
F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA
F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT
F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM
F529	MONTEGROTTO TERME	PD
F531	MONTEIASI	TA
F533	MONTELABBATE	PU
F534	MONTELANICO	RM
F535	MONTELAPIANO	CH
F536	MONTELEONE DI FERMO	FM
F538	MONTELEONE DI PUGLIA	FG
F540	MONTELEONE DI SPOLETO	PG
F543	MONTELEONE D'ORVIETO	TR
F542	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS
F541	MONTELEONE SABINO	RI
F544	MONTELEPRE	PA
F545	MONTELIBRETTI	RM
F546	MONTELLA	AV
F547	MONTELLO	BG
F548	MONTELONGO	CB
F549	MONTELPARO	FM
F550	MONTELUPO ALBESE	CN
F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI
F552	MONTELUPONE	MC
F555	MONTEMAGGIORE AL METAURO	PU
F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA
F556	MONTEMAGNO	AT
F558	MONTEMALE DI CUNEO	CN
F559	MONTEMARANO	AV
F560	MONTEMARCIANO	AN
F562	MONTEMARZINO	AL
F563	MONTEMESOLA	TA
F564	MONTEMEZZO	CO
F565	MONTEMIGNAIO	AR
F566	MONTEMILETTO	AV
F568	MONTEMILONE	PZ
F569	MONTEMITRO	CB
F570	MONTEMONACO	AP
F572	MONTEMURLO	PO
F573	MONTEMURRO	PZ
F574	MONTENARS	UD
F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB
F579	MONTENERO SABINO	RI
F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS
F578	MONTENERODOMO	CH
F582	MONTEODORISIO	CH
F586	MONTEPAONE	CZ
F587	MONTEPARANO	TA
F591	MONTEPRANDONE	AP
F592	MONTEPULCIANO	SI
F594	MONTERCHI	AR

COD. COM.	COMUNE	PROV.
F595	MONTEREALE	AQ
F596	MONTEREALE VALCELLINA	PN
F597	MONTERENZIO	BO
F598	MONTERIGGIONI	SI
F601	MONTERODUNI	IS
F605	MONTERONI D'ARBIA	SI
F604	MONTERONI DI LECCE	LE
F606	MONTEROSI	VT
F609	MONTEROSSO AL MARE	SP
F610	MONTEROSSO ALMO	RG
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV
F608	MONTEROSSO GRANA	CN
F611	MONTEROTONDO	RM
F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR
F614	MONTERUBBIANO	FM
F623	MONTESANO SALENTINO	LE
F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA
F636	MONTESARCHIO	BN
F637	MONTESCAGLIOSO	MT
F638	MONTESCANO	PV
F639	MONTESCHENO	VB
F640	MONTESCUDAIO	PI
F641	MONTESCUDO	RN
F642	MONTESE	MO
F644	MONTESEGALE	PV
F646	MONTESILVANO	PE
F648	MONTESPERTOLI	FI
F651	MONTEU DA PO	TO
F654	MONTEU ROERO	CN
F655	MONTEVAGO	AG
F656	MONTEVARCHI	AR
F657	MONTEVECCHIA	LC
F660	MONTEVERDE	AV
F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI
F662	MONTEVIALE	VI
F666	MONTEZEMOLO	CN
F667	MONTI	OT
F668	MONTIANO	FC
F672	MONTICELLI BRUSATI	BS
F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC
F670	MONTICELLI PAVESE	PV
F674	MONTICELLO BRIANZA	LC
F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI
F669	MONTICELLO D'ALBA	CN
F471	MONTICHIARI	BS
F676	MONTICIANO	SI
F677	MONTIERI	GR
M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT
F679	MONTIGNOSO	MS
F680	MONTIRONE	BS
F367	MONTJOVET	AO
F681	MONTODINE	CR
F682	MONTOGGIO	GE
F685	MONTONE	PG
F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI
F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI
F688	MONTORFANO	CO
F690	MONTORIO AL VOMANO	TE
F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB
F692	MONTORIO ROMANO	RM
M330	MONTORO	AV
F696	MONTORSO VICENTINO	VI
F697	MONTOTTONE	FM
F698	MONTRESTA	OR
F701	MONTU' BECCARIA	PV
F703	MONVALLE	VA
F704	MONZA	MB
F705	MONZAMBANO	MN
F706	MONZUNO	BO
F708	MORANO CALABRO	CS
F707	MORANO SUL PO	AL
F709	MORANSENGO	AT
F710	MORARO	GO
F711	MORAZZONE	VA
F712	MORBEGNO	SO
F713	MORBELLO	AL
F716	MORCIANO DI LEUCA	LE
F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN
F717	MORCONE	BN
F718	MORDANO	BO
F720	MORENGO	BG
F721	MORES	SS
F722	MORESCO	FM
F723	MORETTA	CN
F724	MORFASSO	PC
F725	MORGANO	TV
F726	MORGEX	AO
F727	MORGONGIORI	OR
F728	MORI	TN
F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV
F730	MORICONE	RM
F731	MORIGERATI	SA
D033	MORIMONDO	MI
F732	MORINO	AQ
F733	MORIONDO TORINESE	TO
F734	MORLUPO	RM
F735	MORMANNO	CS
F736	MORNAGO	VA
F737	MORNESE	AL
F738	MORNICO AL SERIO	BG
F739	MORNICO LOSANA	PV
F740	MOROLO	FR
F743	MOROZZO	CN
F744	MORRA DE SANCTIS	AV
F745	MORRO D'ALBA	AN
F747	MORRO D'ORO	TE
F746	MORRO REATINO	RI
F748	MORRONE DEL SANNIO	CB
F749	MORROVALLE	MC
F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN
F751	MORSASCO	AL
F754	MORTARA	PV
F756	MORTEGLIANO	UD
F758	MORTERONE	LC
F760	MORUZZO	UD
F761	MOSCAZZANO	CR
F762	MOSCHIANO	AV
F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
F765	MOSCUFO	PE

COD. COM.	COMUNE	PROV.
F766	MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER.	BZ
F767	MOSSA	GO
F768	MOSSANO	VI
M304	MOSSO	BI
F771	MOTTA BALUFFI	CR
F772	MOTTA CAMASTRA	ME
F773	MOTTA D'AFFERMO	ME
F774	MOTTA DE' CONTI	VC
F770	MOTTA DI LIVENZA	TV
F777	MOTTA MONTECORVINO	FG
F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC
F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ
F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT
F783	MOTTA VISCONTI	MI
F775	MOTTAFOLLONE	CS
F776	MOTTALCIATA	BI
B012	MOTTEGGIANA	MN
F784	MOTTOLA	TA
F785	MOZZAGROGNA	CH
F786	MOZZANICA	BG
F788	MOZZATE	CO
F789	MOZZECANE	VR
F791	MOZZO	BG
F793	MUCCIA	MC
F795	MUGGIA	TS
F797	MUGGIO'	MB
F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV
F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA
F801	MULAZZANO	LO
F802	MULAZZO	MS
F806	MURA	BS
F808	MURAVERA	CA
F809	MURAZZANO	CN
F811	MURELLO	CN
F813	MURIALDO	SV
F814	MURISENGO	AL
F815	MURLO	SI
F816	MURO LECCESE	LE
F817	MURO LUCANO	PZ
F818	MUROS	SS
F820	MUSCOLINE	BS
F822	MUSEI	CI
F826	MUSILE DI PIAVE	VE
F828	MUSSO	CO
F829	MUSSOLENTE	VI
F830	MUSSOMELI	CL
F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD
F833	MUZZANO	BI
F835	NAGO-TORBOLE	TN
F836	NALLES .NALS.	BZ
F837	NANNO	TN
F838	NANTO	VI
F839	NAPOLI	NA
F840	NARBOLIA	OR
F841	NARCAO	CI
F842	NARDO'	LE
F843	NARDODIPACE	VV
F844	NARNI	TR
F845	NARO	AG
F846	NARZOLE	CN
F847	NASINO	SV
F848	NASO	ME
F849	NATURNO .NATURNS.	BZ
F851	NAVE	BS
F853	NAVE SAN ROCCO	TN
F852	NAVELLI	AQ
F856	NAZ SCIAVES .NATZ SCHABS.	BZ
F857	NAZZANO	RM
F858	NE	GE
F859	NEBBIUNO	NO
F861	NEGRAR	VR
F862	NEIRONE	GE
F863	NEIVE	CN
F864	NEMBRO	BG
F865	NEMI	RM
F866	NEMOLI	PZ
F867	NEONELI	OR
F868	NEPI	VT
F870	NERETO	TE
F871	NEROLA	RM
F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV
F874	NERVIANO	MI
F876	NESPOLO	RI
F877	NESSO	CO
F878	NETRO	BI
F880	NETTUNO	RM
F881	NEVIANO	LE
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR
F883	NEVIGLIE	CN
F884	NIARDO	BS
F885	NIBBIANO	PC
F886	NIBBIOLA	NO
F887	NIBIONNO	LC
F889	NICHELINO	TO
F890	NICOLOSI	CT
F891	NICORVO	PV
F892	NICOSIA	EN
F893	NICOTERA	VV
F894	NIELLA BELBO	CN
F895	NIELLA TANARO	CN
F898	NIMIS	UD
F899	NISCEMI	CL
F900	NISSORIA	EN
F901	NIZZA DI SICILIA	ME
F902	NIZZA MONFERRATO	AT
F904	NOALE	VE
F906	NOASCA	TO
F907	NOCARA	CS
F908	NOCCIANO	PE
F912	NOCERA INFERIORE	SA
F913	NOCERA SUPERIORE	SA
F910	NOCERA TERINESE	CZ
F911	NOCERA UMBRA	PG
F914	NOCETO	PR
F915	NOCI	BA
F916	NOCIGLIA	LE
F917	NOEPOLI	PZ
F918	NOGARA	VR
F920	NOGAREDO	TN

COD. COM.	COMUNE	PROV.
F921	NOGAROLE ROCCA	VR
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI
F923	NOICATTARO	BA
F924	NOLA	NA
F925	NOLE	TO
F926	NOLI	SV
F927	NOMAGLIO	TO
F929	NOMI	TN
F930	NONANTOLA	MO
F931	NONE	TO
F932	NONIO	VB
F933	NORAGUGUME	NU
F934	NORBELLO	OR
F935	NORCIA	PG
F937	NORMA	LT
F939	NOSATE	MI
F942	NOTARESCO	TE
F943	NOTO	SR
F949	NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN.	BZ
F944	NOVA MILANESE	MB
F950	NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN.	BZ
A942	NOVA SIRI	MT
F137	NOVAFELTRIA	RN
F947	NOVALEDO	TN
F948	NOVALESA	TO
F952	NOVARA	NO
F951	NOVARA DI SICILIA	ME
F956	NOVATE MEZZOLA	SO
F955	NOVATE MILANESE	MI
F957	NOVE	VI
F958	NOVEDRATE	CO
F960	NOVELLARA	RE
F961	NOVELLO	CN
F963	NOVENTA DI PIAVE	VE
F962	NOVENTA PADOVANA	PD
F964	NOVENTA VICENTINA	VI
F966	NOVI DI MODENA	MO
F965	NOVI LIGURE	AL
F967	NOVI VELIA	SA
F968	NOVIGLIO	MI
F970	NOVOLI	LE
F972	NUCETTO	CN
F975	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR
F976	NULE	SS
F977	NULVI	SS
F978	NUMANA	AN
F979	NUORO	NU
F980	NURACHI	OR
F981	NURAGUS	CA
F982	NURALLAO	CA
F983	NURAMINIS	CA
F985	NURECI	OR
F986	NURRI	CA
F987	NUS	AO
F988	NUSCO	AV
F989	NUVOLENTO	BS
F990	NUVOLERA	BS
F991	NUXIS	CI
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI
F994	OCCHIOBELLO	RO
F995	OCCIMIANO	AL
F996	OCRE	AQ
F997	ODALENGO GRANDE	AL
F998	ODALENGO PICCOLO	AL
F999	ODERZO	TV
G001	ODOLO	BS
G002	OFENA	AQ
G003	OFFAGNA	AN
G004	OFFANENGO	CR
G005	OFFIDA	AP
G006	OFFLAGA	BS
G007	OGGEBBIO	VB
G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA
G009	OGGIONO	LC
G010	OGLIANICO	TO
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA
G015	OLBIA	OT
G016	OLCENENGO	VC
G018	OLDENICO	VC
G019	OLEGGIO	NO
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO
G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV
G022	OLEVANO ROMANO	RM
G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA
G025	OLGIATE COMASCO	CO
G026	OLGIATE MOLGORA	LC
G028	OLGIATE OLONA	VA
G030	OLGINATE	LC
G031	OLIENA	NU
G032	OLIVA GESSI	PV
G034	OLIVADI	CZ
G036	OLIVERI	ME
G039	OLIVETO CITRA	SA
G040	OLIVETO LARIO	LC
G037	OLIVETO LUCANO	MT
G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM
G042	OLIVOLA	AL
G043	OLLASTRA	OR
G044	OLLOLAI	NU
G045	OLLOMONT	AO
G046	OLMEDO	SS
G047	OLMENETA	CR
G049	OLMO AL BREMBO	BG
G048	OLMO GENTILE	AT
G050	OLTRE IL COLLE	BG
G054	OLTRESSENDA ALTA	BG
G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO
G058	OLZAI	NU
G061	OME	BS
G062	OMEGNA	VB
G063	OMIGNANO	SA
G064	ONANI'	NU
G065	ONANO	VT
G066	ONCINO	CN
G068	ONETA	BG
G070	ONIFAI	NU
G071	ONIFERI	NU

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
G074	ONO SAN PIETRO	BS	G208	PACECO	TP	G362	PASTENA	FR	G510	PETRALIA SOPRANA	PA	G649	PIEVEPELAGO	MO
G075	ONORE	BG	G210	PACENTRO	AQ	G364	PASTORANO	CE	G511	PETRALIA SOTTANA	PA	G659	PIGLIO	FR
G076	ONZO	SV	G211	PACHINO	SR	G365	PASTRENGO	VR	G513	PETRELLA SALTO	RI	G660	PIGNA	IM
G078	OPERA	MI	G212	PACIANO	PG	G367	PASTURANA	AL	G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR
G079	OPI	AQ	G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	G368	PASTURO	LC	G514	PETRIANO	PU	G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE
G080	OPPEANO	VR	G214	PADERGNONE	TN	M269	PATERNO	PZ	G515	PETRIOLO	MC	G663	PIGNOLA	PZ
G081	OPPIDO LUCANO	PZ	G215	PADERNA	AL	G371	PATERNO'	CT	G516	PETRITOLI	FM	G664	PIGNONE	SP
G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	G218	PADERNO D'ADDA	LC	G372	PATERNO CALABRO	CS	G517	PETRIZZI	CZ	G665	PIGRA	CO
G083	ORA .AUER.	BZ	G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	G370	PATERNOPOLI	AV	G518	PETRONA'	CZ	G666	PILA	VC
G084	ORANI	NU	G220	PADERNO DUGNANO	MI	G374	PATRICA	FR	M281	PETROSINO	TP	G669	PIMENTEL	CA
G086	ORATINO	CB	G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	G376	PATTADA	SS	G519	PETRURO IRPINO	AV	G670	PIMONTE	NA
G087	ORBASSANO	TO	G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	G377	PATTI	ME	G520	PETTENASCO	NO	G671	PINAROLO PO	PV
G088	ORBETELLO	GR	G224	PADOVA	PD	G378	PATU'	LE	G521	PETTINENGO	BI	G672	PINASCA	TO
G089	ORCIANO DI PESARO	PU	G225	PADRIA	SS	G379	PAU	OR	G522	PETTINEO	ME	G673	PINCARA	RO
G090	ORCIANO PISANO	PI	M301	PADRU	OT	G381	PAULARO	UD	G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	G674	PINEROLO	TO
D522	ORCO FEGLINO	SV	G226	PADULA	SA	G382	PAULI ARBAREI	VS	G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	F831	PINETO	TE
M266	ORDONA	FG	G227	PADULI	BN	G384	PAULILATINO	OR	G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	G676	PINO D'ASTI	AT
G093	ORERO	GE	G228	PAESANA	CN	G385	PAULLO	MI	G526	PEVERAGNO	CN	G678	PINO TORINESE	TO
G095	ORGIANO	VI	G229	PAESE	TV	G386	PAUPISI	BN	G528	PEZZANA	VC	G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN
G097	ORGOSOLO	NU	G230	PAGANI	SA	G387	PAVAROLO	TO	G529	PEZZAZE	BS	G681	PINZOLO	TN
G098	ORIA	BR	G232	PAGANICO SABINO	RI	G388	PAVIA	PV	G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	G682	PIOBBICO	PU
G102	ORICOLA	AQ	G233	PAGAZZANO	BG	G389	PAVIA DI UDINE	UD	G535	PIACENZA	PC	G683	PIOBESI D'ALBA	CN
G103	ORIGGIO	VA	G234	PAGLIARA	ME	G392	PAVONE CANAVESE	TO	G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	G684	PIOBESI TORINESE	TO
G105	ORINO	VA	G237	PAGLIETA	CH	G391	PAVONE DEL MELLA	BS	G536	PIADENA	CR	G685	PIODE	VC
G108	ORIO AL SERIO	BG	G238	PAGNACCO	UD	G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	G537	PIAGGE	PU	G686	PIOLTELLO	MI
G109	ORIO CANAVESE	TO	G240	PAGNO	CN	G394	PAZZANO	RC	G538	PIAGGINE	SA	G687	PIOMBINO	LI
G107	ORIO LITTA	LO	G241	PAGNONA	LC	G395	PECCIOLI	PI	G546	PIAN CAMUNO	BS	G688	PIOMBINO DESE	PD
G110	ORIOLO	CS	G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	G396	PECCO	TO	G542	PIANA CRIXIA	SV	G690	PIORACO	MC
G111	ORIOLO ROMANO	VT	G243	PAGO VEIANO	BN	G397	PECETTO DI VALENZA	AL	G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	G691	PIOSSASCO	TO
G113	ORISTANO	OR	G247	PAISCO LOVENO	BS	G398	PECETTO TORINESE	TO	G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	G692	PIOVA' MASSAIA	AT
G114	ORMEA	CN	G248	PAITONE	BS	G399	PECORARA	PC	G547	PIANCASTAGNAIO	SI	G693	PIOVE DI SACCO	PD
G115	ORMELLE	TV	G249	PALADINA	BG	G400	PEDACE	CS	G549	PIANCOGNO	BS	G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI
G116	ORNAGO	MB	G250	PALAGANO	MO	G402	PEDARA	CT	G551	PIANDIMELETO	PU	G695	PIOVERA	AL
G117	ORNAVASSO	VB	G251	PALAGIANELLO	TA	G403	PEDASO	FM	G553	PIANE CRATI	CS	G696	PIOZZANO	PC
G118	ORNICA	BG	G252	PALAGIANO	TA	G404	PEDAVENA	BL	G555	PIANELLA	PE	G697	PIOZZO	CN
G119	OROSEI	NU	G253	PALAGONIA	CT	G406	PEDEMONTE	VI	G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	G699	PIRAINO	ME
G120	OROTELLI	NU	G254	PALAIA	PI	G408	PEDEROBBA	TV	G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	G702	PISA	PI
G121	ORRIA	SA	G255	PALANZANO	PR	G410	PEDESINA	SO	G558	PIANENGO	CR	G703	PISANO	NO
G122	ORROLI	CA	G257	PALATA	CB	G411	PEDIVIGLIANO	CS	G559	PIANEZZA	TO	G705	PISCINA	TO
G123	ORSAGO	TV	G258	PALAU	OT	G412	PEDRENGO	BG	G560	PIANEZZE	VI	M291	PISCINAS	CI
G124	ORSARA BORMIDA	AL	G259	PALAZZAGO	BG	G415	PEGLIO	CO	G561	PIANFEI	CN	G707	PISCIOTTA	SA
G125	ORSARA DI PUGLIA	FG	G263	PALAZZO ADRIANO	PA	G416	PEGLIO	PU	G564	PIANICO	BG	G710	PISOGNE	BS
G126	ORSENIGO	CO	G262	PALAZZO CANAVESE	TO	G417	PEGOGNAGA	MN	G565	PIANIGA	VE	G704	PISONIANO	RM
G128	ORSOGNA	CH	G260	PALAZZO PIGNANO	CR	G418	PEIA	BG	G568	PIANO DI SORRENTO	NA	G712	PISTICCI	MT
G129	ORSOMARSO	CS	G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	G419	PEIO	TN	D546	PIANOPOLI	CZ	G713	PISTOIA	PT
G130	ORTA DI ATELLA	CE	G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	G420	PELAGO	FI	G570	PIANORO	BO	G715	PITEGLIO	PT
G131	ORTA NOVA	FG	G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	G421	PELLA	NO	G571	PIANSANO	VT	G716	PITIGLIANO	GR
G134	ORTA SAN GIULIO	NO	G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	G572	PIANTEDO	SO	G717	PIUBEGA	MN
G133	ORTACESUS	CA	G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	G426	PELLEZZANO	SA	G574	PIARIO	BG	G718	PIURO	SO
G135	ORTE	VT	G270	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	G427	PELLIO INTELVI	CO	G575	PIASCO	CN	G719	PIVERONE	TO
G136	ORTELLE	LE	G271	PALENA	CH	G428	PELLIZZANO	TN	G576	PIATEDA	SO	G720	PIZZALE	PV
G137	ORTEZZANO	FM	G272	PALERMITI	CZ	G429	PELUGO	TN	G577	PIATTO	BI	G721	PIZZIGHETTONE	CR
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	G273	PALERMO	PA	G430	PENANGO	AT	G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU	G722	PIZZO	VV
G140	ORTISEI .ST ULRICH.	BZ	G274	PALESTRINA	RM	G432	PENNA IN TEVERINA	TR	G580	PIAZZA ARMERINA	EN	G724	PIZZOFERRATO	CH
G141	ORTONA	CH	G275	PALESTRO	PV	G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	G579	PIAZZA BREMBANA	BG	G726	PIZZOLI	AQ
G142	ORTONA DEI MARSI	AQ	G276	PALIANO	FR	G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	G583	PIAZZATORRE	BG	G727	PIZZONE	IS
G143	ORTONOVO	SP	G277	PALIZZI	RC	G433	PENNABILLI	RN	G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	G728	PIZZONI	VV
G144	ORTOVERO	SV	G278	PALLAGORIO	KR	G434	PENNADOMO	CH	G588	PIAZZOLO	BG	G729	PLACANICA	RC
G145	ORTUCCHIO	AQ	G280	PALLANZENO	VB	G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	G589	PICCIANO	PE	G733	PLATACI	CS
G146	ORTUERI	NU	G281	PALLARE	SV	G438	PENNE	PE	G590	PICERNO	PZ	G734	PLATANIA	CZ
G147	ORUNE	NU	G283	PALMA CAMPANIA	NA	G439	PENTONE	CZ	G591	PICINISCO	FR	G735	PLATI'	RC
G148	ORVIETO	TR	G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	G441	PERANO	CH	G592	PICO	FR	G299	PLAUS .PLAUS.	BZ
B595	ORVINIO	RI	G284	PALMANOVA	UD	G442	PERAROLO DI CADORE	BL	G593	PIEA	AT	G737	PLESIO	CO
G149	ORZINUOVI	BS	G285	PALMARIGGI	LE	G443	PERCA .PERCHA.	BZ	G594	PIEDICAVALLO	BI	G740	PLOAGHE	SS
G150	ORZIVECCHI	BS	G286	PALMAS ARBOREA	OR	G444	PERCILE	RM	G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	G741	PLODIO	SV
G151	OSASCO	TO	G288	PALMI	RC	G445	PERDASDEFOGU	OG	G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	G742	POCAPAGLIA	CN
G152	OSASIO	TO	G289	PALMIANO	AP	G446	PERDAXIUS	CI	G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	G743	POCENIA	UD
G153	OSCHIRI	OT	G290	PALMOLI	CH	G447	PERDIFUMO	SA	G600	PIEDIMULERA	VB	G746	PODENZANA	MS
G154	OSIDDA	NU	G291	PALO DEL COLLE	BA	G448	PEREGO	LC	G601	PIEGARO	PG	G747	PODENZANO	PC
G155	OSIGLIA	SV	G293	PALOMBARA SABINA	RM	G449	PERETO	AQ	G602	PIENZA	SI	G749	POFI	FR
G156	OSILO	SS	G294	PALOMBARO	CH	G450	PERFUGAS	SS	G603	PIERANICA	CR	G751	POGGIARDO	LE
G157	OSIMO	AN	G292	PALOMONTE	SA	G451	PERGINE VALDARNO	AR	G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	G752	POGGIBONSI	SI
G158	OSINI	OG	G295	PALOSCO	BG	G452	PERGINE VALSUGANA	TN	G605	PIETRA LIGURE	SV	G754	POGGIO A CAIANO	PO
G159	OSIO SOPRA	BG	G297	PALU'	VR	G453	PERGOLA	PU	G619	PIETRA MARAZZI	AL	G756	POGGIO BUSTONE	RI
G160	OSIO SOTTO	BG	G296	PALU' DEL FERSINA	TN	G454	PERINALDO	IM	G606	PIETRABBONDANTE	IS	G757	POGGIO CATINO	RI
E529	OSMATE	VA	G298	PALUDI	CS	G455	PERITO	SA	G607	PIETRABRUNA	IM	G761	POGGIO IMPERIALE	FG
G161	OSNAGO	LC	G300	PALUZZA	UD	G456	PERLEDO	LC	G608	PIETRACAMELA	TE	G763	POGGIO MIRTETO	RI
G163	OSOPPO	UD	G302	PAMPARATO	CN	G457	PERLETTO	CN	G609	PIETRACATELLA	CB	G764	POGGIO MOIANO	RI
G164	OSPEDALETTI	IM	G303	PANCALIERI	TO	G458	PERLO	CN	G610	PIETRACUPA	CB	G765	POGGIO NATIVO	RI
G168	OSPEDALETTO	TN	G304	PANCARANA	PV	G459	PERLOZ	AO	G611	PIETRADEFUSI	AV	G766	POGGIO PICENZE	AQ
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	G305	PANCHIA'	TN	G461	PERNUMIA	PD	G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	G768	POGGIO RENATICO	FE
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	G306	PANDINO	CR	C013	PERO	MI	G615	PIETRAFITTA	CS	G753	POGGIO RUSCO	MN
G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	G307	PANETTIERI	CS	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	G616	PIETRAGALLA	PZ	G770	POGGIO SAN LORENZO	RI
G169	OSPITALE DI CADORE	BL	G308	PANICALE	PG	G462	PEROSA CANAVESE	TO	G618	PIETRALUNGA	PG	G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN
G170	OSPITALETTO	BS	G311	PANNARANO	BN	G465	PERRERO	TO	G620	PIETRAMELARA	CE	D566	POGGIO SAN VICINO	MC
G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	G312	PANNI	FG	G469	PERSICO DOSIMO	CR	G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	B317	POGGIO SANNITA	IS
G173	OSSANA	TN	G315	PANTELLERIA	TP	G471	PERTENGO	VC	G621	PIETRANICO	PE	M324	POGGIO TORRIANA	RN
G178	OSSI	SS	G316	PANTIGLIATE	MI	G474	PERTICA ALTA	BS	G622	PIETRAPAOLA	CS	G758	POGGIODOMO	PG
G179	OSSIMO	BS	G317	PAOLA	CS	G475	PERTICA BASSA	BS	G623	PIETRAPERTOSA	PZ	G760	POGGIOFIORITO	CH
G181	OSSONA	MI	G318	PAOLISI	BN	G476	PERTOSA	SA	G624	PIETRAPERZIA	EN	G762	POGGIOMARINO	NA
G183	OSTANA	CN	G320	PAPASIDERO	CS	G477	PERTUSIO	TO	G625	PIETRAPORZIO	CN	G767	POGGIOREALE	TP
G184	OSTELLATO	FE	G323	PAPOZZE	RO	G478	PERUGIA	PG	G626	PIETRAROJA	BN	G769	POGGIORSINI	BA
G185	OSTIANO	CR	G324	PARABIAGO	MI	G479	PESARO	PU	G627	PIETRARUBBIA	PU	G431	POGGIRIDENTI	SO
G186	OSTIGLIA	MN	G325	PARABITA	LE	G480	PESCAGLIA	LU	G628	PIETRASANTA	LU	G772	POGLIANO MILANESE	MI
F401	OSTRA	AN	G327	PARATICO	BS	G481	PESCANTINA	VR	G629	PIETRASTORNINA	AV	G773	POGNANA LARIO	CO
F581	OSTRA VETERE	AN	G328	PARCINES .PARTSCHINS.	BZ	G482	PESCARA	PE	G630	PIETRAVAIRANO	CE	G774	POGNANO	BG
G187	OSTUNI	BR	G330	PARELLA	TO	G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	G631	PIETRELCINA	BN	G775	POGNO	NO
G188	OTRANTO	LE	G331	PARENTI	CS	G484	PESCASSEROLI	AQ	G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	G777	POIRINO	TO
G189	OTRICOLI	TR	G333	PARETE	CE	G485	PESCATE	LC	G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	G776	POJANA MAGGIORE	VI
G191	OTTANA	NU	G334	PARETO	AL	G486	PESCHE	IS	G638	PIEVE D'ALPAGO	BL	G779	POLAVENO	BS
G192	OTTATI	SA	G335	PARGHELIA	VV	G487	PESCHICI	FG	G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	G780	POLCENIGO	PN
G190	OTTAVIANO	NA	G336	PARLASCO	LC	G488	PESCHIERA BORROMEO	MI	G641	PIEVE DI BONO	TN	G782	POLESELLA	RO
G193	OTTIGLIO	AL	G337	PARMA	PR	G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	G642	PIEVE DI CADORE	BL	G783	POLESINE PARMENSE	PR
G194	OTTOBIANO	PV	G338	PARODI LIGURE	AL	G491	PESCIA	PT	G643	PIEVE DI CENTO	BO	G784	POLI	RM
G195	OTTONE	PC	G339	PAROLDO	CN	G492	PESCINA	AQ	G633	PIEVE DI CORIANO	MN	G785	POLIA	VV
G196	OULX	TO	G340	PAROLISE	AV	G494	PESCO SANNITA	BN	G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	G786	POLICORO	MT
G197	OVADA	AL	G342	PARONA	PV	G493	PESCOCOSTANZO	AQ	G632	PIEVE DI TECO	IM	G787	POLIGNANO A MARE	BA
G198	OVARO	UD	G344	PARRANO	TR	G495	PESCOLANCIANO	IS	G647	PIEVE D'OLMI	CR	G789	POLINAGO	MO
G199	OVIGLIO	AL	G346	PARRE	BG	G496	PESCOPAGANO	PZ	G634	PIEVE EMANUELE	MI	G790	POLINO	TR
G200	OVINDOLI	AQ	G347	PARTANNA	TP	G497	PESCOPENNATARO	IS	G096	PIEVE FISSIRAGA	LO	G791	POLISTENA	RC
G201	OVODDA	NU	G348	PARTINICO	PA	G498	PESCOROCCHIANO	RI	G648	PIEVE FOSCIANA	LU	G792	POLIZZI GENEROSA	PA
G012	OYACE	AO	G349	PARUZZARO	NO	G499	PESCOSANSONESCO	PE	G646	PIEVE LIGURE	GE	G793	POLLA	SA
G202	OZEGNA	TO	G350	PARZANICA	BG	G500	PESCOSOLIDO	FR	G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	G794	POLLEIN	AO
G203	OZIERI	SS	G352	PASIAN DI PRATO	UD	G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	G795	POLLENA TROCCHIA	NA
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	G353	PASIANO DI PORDENONE	PN	G504	PESSINA CREMONESE	CR	G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	F567	POLLENZA	MC
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	G354	PASPARDO	BS	G505	PESSINETTO	TO	G656	PIEVE TESINO	TN	G796	POLLICA	SA
G206	OZZERO	MI	G358	PASSERANO MARMORITO	AT	G506	PETACCIATO	CB	G657	PIEVE TORINA	MC	G797	POLLINA	PA
G207	PABILLONIS	VS	G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	G508	PETILIA POLICASTRO	KR	G658	PIEVE VERGONTE	VB	G798	POLLONE	BI
G209	PACE DEL MELA	ME	G361	PASSIRANO	BS	G509	PETINA	SA	G637	PIEVEBOVIGLIANA	MC	G799	POLLUTRI	CH

COD. COM.	COMUNE	PROV.
G800	POLONGHERA	CN
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS
G802	POLVERARA	PD
G803	POLVERIGI	AN
G804	POMARANCE	PI
G805	POMARETTO	TO
G806	POMARICO	MT
G807	POMARO MONFERRATO	AL
G808	POMAROLO	TN
G809	POMBIA	NO
G811	POMEZIA	RM
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA
G813	POMPEI	NA
G814	POMPEIANA	IM
G815	POMPIANO	BS
G816	POMPONESCO	MN
G817	POMPU	OR
G818	PONCARALE	BS
G820	PONDERANO	BI
G821	PONNA	CO
G822	PONSACCO	PI
G823	PONSO	PD
G826	PONT CANAVESE	TO
G825	PONTASSIEVE	FI
G545	PONTBOSET	AO
G827	PONTE	BN
G833	PONTE BUGGIANESE	PT
G842	PONTE DELL'OLIO	PC
G844	PONTE DI LEGNO	BS
G846	PONTE DI PIAVE	TV
G830	PONTE GARDENA .WAIDBRUCK.	BZ
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO
G847	PONTE LAMBRO	CO
B662	PONTE NELLE ALPI	BL
G851	PONTE NIZZA	PV
F941	PONTE NOSSA	BG
G855	PONTE SAN NICOLO'	PD
G856	PONTE SAN PIETRO	BG
G831	PONTEBBA	UD
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO
G837	PONTECHIANALE	CN
G838	PONTECORVO	FR
G839	PONTECURONE	AL
G840	PONTEDASSIO	IM
G843	PONTEDERA	PI
G848	PONTELANDOLFO	BN
G849	PONTELATONE	CE
G850	PONTELONGO	PD
G852	PONTENURE	PC
G853	PONTERANICA	BG
G858	PONTESTURA	AL
G859	PONTEVICO	BS
G860	PONTEY	AO
G861	PONTI	AL
G862	PONTI SUL MINCIO	MN
G864	PONTIDA	BG
G865	PONTINIA	LT
G866	PONTINVREA	SV
G867	PONTIROLO NUOVO	BG
G869	PONTOGLIO	BS
G870	PONTREMOLI	MS
G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO
G871	PONZA	LT
G873	PONZANO DI FERMO	FM
G872	PONZANO MONFERRATO	AL
G874	PONZANO ROMANO	RM
G875	PONZANO VENETO	TV
G877	PONZONE	AL
G878	POPOLI	PE
G879	POPPI	AR
G881	PORANO	TR
G882	PORCARI	LU
G886	PORCIA	PN
G888	PORDENONE	PN
G889	PORLEZZA	CO
G890	PORNASSIO	IM
G891	PORPETTO	UD
A558	PORRETTA TERME	BO
G894	PORTACOMARO	AT
G895	PORTALBERA	PV
G900	PORTE	TO
G902	PORTICI	NA
G903	PORTICO DI CASERTA	CE
G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC
G905	PORTIGLIOLA	RC
E680	PORTO AZZURRO	LI
G906	PORTO CERESIO	VA
M263	PORTO CESAREO	LE
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG
G917	PORTO MANTOVANO	MN
G919	PORTO RECANATI	MC
G920	PORTO SAN GIORGIO	FM
G921	PORTO SANT'ELPIDIO	FM
G923	PORTO TOLLE	RO
G924	PORTO TORRES	SS
G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA
G926	PORTO VIRO	RO
G909	PORTOBUFFOLE'	TV
G910	PORTOCANNONE	CB
G912	PORTOFERRAIO	LI
G913	PORTOFINO	GE
G914	PORTOGRUARO	VE
G916	PORTOMAGGIORE	FE
M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR
G922	PORTOSCUSO	CI
G925	PORTOVENERE	SP
G927	PORTULA	BI
G929	POSADA	NU
G931	POSINA	VI
G932	POSITANO	SA
G933	POSSAGNO	TV
G934	POSTA	RI
G935	POSTA FIBRENO	FR
G936	POSTAL .BURGSTALL.	BZ

COD. COM.	COMUNE	PROV.
G937	POSTALESIO	SO
G939	POSTIGLIONE	SA
G940	POSTUA	VC
G942	POTENZA	PZ
F632	POTENZA PICENA	MC
G943	POVE DEL GRAPPA	VI
G944	POVEGLIANO	TV
G945	POVEGLIANO VERONESE	VR
G947	POVIGLIO	RE
G949	POVOLETTO	UD
G950	POZZA DI FASSA	TN
G951	POZZAGLIA SABINA	RI
B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR
G953	POZZALLO	RG
G954	POZZILLI	IS
G955	POZZO D'ADDA	MI
G960	POZZOL GROPPO	AL
G959	POZZOLENGO	BS
G957	POZZOLEONE	VI
G961	POZZOLO FORMIGARO	AL
G962	POZZOMAGGIORE	SS
G963	POZZONOVO	PD
G964	POZZUOLI	NA
G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD
G965	POZZUOLO MARTESANA	MI
G968	PRADALUNGA	BG
G969	PRADAMANO	UD
G970	PRADLEVES	CN
G973	PRAGELATO	TO
G975	PRAIA A MARE	CS
G976	PRAIANO	SA
G977	PRALBOINO	BS
G978	PRALI	TO
G979	PRALORMO	TO
G980	PRALUNGO	BI
G981	PRAMAGGIORE	VE
G982	PRAMOLLO	TO
G985	PRAROLO	VC
G986	PRAROSTINO	TO
G987	PRASCO	AL
G988	PRASCORSANO	TO
G989	PRASO	TN
G993	PRATA CAMPORTACCIO	SO
G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ
G994	PRATA DI PORDENONE	PN
G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV
G991	PRATA SANNITA	CE
G995	PRATELLA	CE
G997	PRATIGLIONE	TO
G999	PRATO	PO
H004	PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM STIL-	
FSERJOCH.		BZ
H002	PRATO CARNICO	UD
H001	PRATO SESIA	NO
H007	PRATOLA PELIGNA	AQ
H006	PRATOLA SERRA	AV
M329	PRATOVECCHIO STIA	AR
H010	PRAVISDOMINI	PN
G974	PRAY	BI
H011	PRAZZO	CN
H014	PRECENICCO	UD
H015	PRECI	PG
H017	PREDAPPIO	FC
H018	PREDAZZO	TN
H019	PREDOI .PRETTAU.	BZ
H020	PREDORE	BG
H021	PREDOSA	AL
H022	PREGANZIOL	TV
H026	PREGNANA MILANESE	MI
H027	PRELA'	IM
H028	PREMANA	LC
H029	PREMARIACCO	UD
H030	PREMENO	VB
H033	PREMIA	VB
H034	PREMILCUORE	FC
H036	PREMOLO	BG
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB
H038	PREONE	UD
H039	PREORE	TN
H040	PREPOTTO	UD
H042	PRE'-SAINT-DIDIER	AO
H043	PRESEGLIE	BS
H045	PRESENZANO	CE
H046	PRESEZZO	BG
H047	PRESICCE	LE
H048	PRESSANA	VR
H050	PRESTINE	BS
H052	PRETORO	CH
H055	PREVALLE	BS
H056	PREZZA	AQ
H057	PREZZO	TN
H059	PRIERO	CN
H062	PRIGNANO CILENTO	SA
H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO
H063	PRIMALUNA	LC
H068	PRIOCCA	CN
H069	PRIOLA	CN
M279	PRIOLO GARGALLO	SR
G698	PRIVERNO	LT
H070	PRIZZI	PA
H071	PROCENO	VT
H072	PROCIDA	NA
H073	PROPATA	GE
H074	PROSERPIO	CO
H076	PROSSEDI	LT
H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS
H081	PROVES .PROVEIS.	BZ
H083	PROVVIDENTI	CB
H085	PRUNETTO	CN
H086	PUEGNAGO DEL GARDA	BS
H087	PUGLIANELLO	BN
H088	PULA	CA
H089	PULFERO	UD
H090	PULSANO	TA

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H091	PUMENENGO	BG
H092	PUOS D'ALPAGO	BL
H094	PUSIANO	CO
H095	PUTIFIGARI	SS
H096	PUTIGNANO	BA
H097	QUADRELLE	AV
H098	QUADRI	CH
H100	QUAGLIUZZO	TO
H101	QUALIANO	NA
H102	QUARANTI	AT
H103	QUAREGNA	BI
H104	QUARGNENTO	AL
H106	QUARNA SOPRA	VB
H107	QUARNA SOTTO	VB
H108	QUARONA	VC
H109	QUARRATA	PT
H110	QUART	AO
H114	QUARTO	NA
H117	QUARTO D'ALTINO	VE
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA
H119	QUARTUCCIU	CA
H120	QUASSOLO	TO
H121	QUATTORDIO	AL
H122	QUATTRO CASTELLA	RE
M332	QUERO VAS	BL
H126	QUILIANO	SV
H127	QUINCINETTO	TO
H128	QUINDICI	AV
H129	QUINGENTOLE	MN
H130	QUINTANO	CR
H131	QUINTO DI TREVISO	TV
H132	QUINTO VERCELLESE	VC
H134	QUINTO VICENTINO	VI
H140	QUINZANO D'OGLIO	BS
H143	QUISTELLO	MN
H145	QUITTENGO	BI
H146	RABBI	TN
H147	RACALE	LE
H148	RACALMUTO	AG
H150	RACCONIGI	CN
H151	RACCUJA	ME
H152	RACINES .RATSCHINGS.	BZ
H153	RADDA IN CHIANTI	SI
H154	RADDUSA	CT
H156	RADICOFANI	SI
H157	RADICONDOLI	SI
H159	RAFFADALI	AG
M287	RAGALNA	CT
H161	RAGOGNA	UD
H162	RAGOLI	TN
H163	RAGUSA	RG
H166	RAIANO	AQ
H168	RAMACCA	CT
G654	RAMISETO	RE
H171	RAMPONIO VERNA	CO
H173	RANCIO VALCUVIA	VA
H174	RANCO	VA
H175	RANDAZZO	CT
H176	RANICA	BG
H177	RANZANICO	BG
H180	RANZO	IM
H182	RAPAGNANO	FM
H183	RAPALLO	GE
H184	RAPINO	CH
H185	RAPOLANO TERME	SI
H186	RAPOLLA	PZ
H187	RAPONE	PZ
H188	RASSA	VC
H189	RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLZ.	BZ
H192	RASURA	SO
H194	RAVANUSA	AG
H195	RAVARINO	MO
H196	RAVASCLETTO	UD
H198	RAVELLO	SA
H199	RAVENNA	RA
H200	RAVEO	UD
H202	RAVISCANINA	CE
H203	RE	VB
H204	REA	PV
H205	REALMONTE	AG
H206	REANA DEL ROJALE	UD
H207	REANO	TO
H210	RECALE	CE
H211	RECANATI	MC
H212	RECCO	GE
H213	RECETTO	NO
H214	RECOARO TERME	VI
H216	REDAVALLE	PV
H218	REDONDESCO	MN
H219	REFRANCORE	AT
H220	REFRONTOLO	TV
H221	REGALBUTO	EN
H222	REGGELLO	FI
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE
H225	REGGIOLO	RE
H227	REINO	BN
H228	REITANO	ME
H229	REMANZACCO	UD
H230	REMEDELLO	BS
H233	RENATE	MB
H235	RENDE	CS
H236	RENON .RITTEN.	BZ
H238	RESANA	TV
H240	RESCALDINA	MI
H242	RESIA	UD
H244	RESIUTTA	UD
H245	RESUTTANO	CL
H246	RETORBIDO	PV
H247	REVELLO	CN
H248	REVERE	MN
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT
H253	REVINE LAGO	TV
H254	REVO'	TN
H255	REZZAGO	CO

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H256	REZZATO	BS
H257	REZZO	IM
H258	REZZOAGLIO	GE
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO
H264	RHO	MI
H265	RIACE	RC
H266	RIALTO	SV
H267	RIANO	RM
H268	RIARDO	CE
H269	RIBERA	AG
H270	RIBORDONE	TO
H271	RICADI	VV
H272	RICALDONE	AL
H273	RICCIA	CB
H274	RICCIONE	RN
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP
H276	RICENGO	CR
H277	RICIGLIANO	SA
H280	RIESE PIO X	TV
H281	RIESI	CL
H282	RIETI	RI
H284	RIFIANO .RIFFIAN.	BZ
H285	RIFREDDO	CN
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM
H287	RIGNANO GARGANICO	FG
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI
H289	RIGOLATO	UD
H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC
H292	RIMASCO	VC
H293	RIMELLA	VC
H294	RIMINI	RN
H299	RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH.	BZ
H305	RIO MARINA	LI
H297	RIO NELL'ELBA	LI
H298	RIO SALICETO	RE
H300	RIOFREDDO	RM
H301	RIOLA SARDO	OR
H302	RIOLO TERME	RA
H303	RIOLUNATO	MO
H304	RIOMAGGIORE	SP
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ
H308	RIONERO SANNITICO	IS
H320	RIPA TEATINA	CH
H311	RIPABOTTONI	CB
H312	RIPACANDIDA	PZ
H313	RIPALIMOSANI	CB
H314	RIPALTA ARPINA	CR
H315	RIPALTA CREMASCA	CR
H316	RIPALTA GUERINA	CR
H319	RIPARBELLA	PI
H321	RIPATRANSONE	AP
H323	RIPE SAN GINESIO	MC
H324	RIPI	FR
H325	RIPOSTO	CT
H326	RITTANA	CN
H330	RIVA DEL GARDA	TN
H331	RIVA DI SOLTO	BG
H328	RIVA LIGURE	IM
H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO
H329	RIVA VALDOBBIA	VC
H333	RIVALBA	TO
H334	RIVALTA BORMIDA	AL
H335	RIVALTA DI TORINO	TO
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL
H336	RIVANAZZANO TERME	PV
H338	RIVARA	TO
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO
H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN
H343	RIVARONE	AL
H344	RIVAROSSA	TO
H346	RIVE	VC
H347	RIVE D'ARCANO	UD
H348	RIVELLO	PZ
H350	RIVERGARO	PC
M317	RIVIGNANO TEOR	UD
H353	RIVISONDOLI	AQ
H354	RIVODUTRI	RI
H355	RIVOLI	TO
H356	RIVOLI VERONESE	VR
H357	RIVOLTA D'ADDA	CR
H359	RIZZICONI	RC
H360	RO	FE
H361	ROANA	VI
H362	ROASCHIA	CN
H363	ROASCIO	CN
H365	ROASIO	VC
H366	ROATTO	AT
H367	ROBASSOMERO	TO
G223	ROBBIATE	LC
H369	ROBBIO	PV
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI
H372	ROBECCO D'OGLIO	CR
H375	ROBECCO PAVESE	PV
H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI
H376	ROBELLA	AT
H377	ROBILANTE	CN
H378	ROBURENT	CN
H386	ROCCA CANAVESE	TO
H387	ROCCA CANTERANO	RM
H391	ROCCA CIGLIE'	CN
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT
H395	ROCCA DE' BALDI	CN
H396	ROCCA DE' GIORGI	PV
H398	ROCCA D'EVANDRO	CE
H399	ROCCA DI BOTTE	AQ
H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ
H401	ROCCA DI CAVE	RM
H402	ROCCA DI MEZZO	AQ
H403	ROCCA DI NETO	KR
H404	ROCCA DI PAPA	RM
H414	ROCCA GRIMALDA	AL
H416	ROCCA IMPERIALE	CS
H421	ROCCA MASSIMA	LT

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H429	ROCCA PIA	AQ
H379	ROCCA PIETORE	BL
H432	ROCCA PRIORA	RM
H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC
H438	ROCCA SAN FELICE	AV
H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH
H440	ROCCA SANTA MARIA	TE
H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM
H446	ROCCA SINIBALDA	RI
H450	ROCCA SUSELLA	PV
H382	ROCCABASCERANA	AV
H383	ROCCABERNARDA	KR
H384	ROCCABIANCA	PR
H385	ROCCABRUNA	CN
H389	ROCCACASALE	AQ
H393	ROCCADARCE	FR
H394	ROCCADASPIDE	SA
H405	ROCCAFIORITA	ME
H390	ROCCAFLUVIONE	AP
H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC
H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL
H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN
H409	ROCCAFORZATA	TA
H410	ROCCAFRANCA	BS
H411	ROCCAGIOVINE	RM
H412	ROCCAGLORIOSA	SA
H413	ROCCAGORGA	LT
H417	ROCCALBEGNA	GR
H418	ROCCALUMERA	ME
H420	ROCCAMANDOLFI	IS
H422	ROCCAMENA	PA
H423	ROCCAMONFINA	CE
H424	ROCCAMONTEPIANO	CH
H425	ROCCAMORICE	PE
H426	ROCCANOVA	PZ
H427	ROCCANTICA	RI
H428	ROCCAPALUMBA	PA
H431	ROCCAPIEMONTE	SA
H433	ROCCARAINOLA	NA
H434	ROCCARASO	AQ
H436	ROCCAROMANA	CE
H442	ROCCASCALEGNA	CH
H443	ROCCASECCA	FR
H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT
H445	ROCCASICURA	IS
H447	ROCCASPARVERA	CN
H448	ROCCASPINALVETI	CH
H449	ROCCASTRADA	GR
H380	ROCCAVALDINA	ME
H451	ROCCAVERANO	AT
H452	ROCCAVIGNALE	SV
H453	ROCCAVIONE	CN
H454	ROCCAVIVARA	CB
H456	ROCCELLA IONICA	RC
H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME
H458	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS
H462	ROCCHETTA BELBO	CN
H461	ROCCHETTA DI VARA	SP
H459	ROCCHETTA E CROCE	CE
H465	ROCCHETTA LIGURE	AL
H460	ROCCHETTA NERVINA	IM
H466	ROCCHETTA PALAFEA	AT
H467	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG
H468	ROCCHETTA TANARO	AT
H470	RODANO	MI
H472	RODDI	CN
H473	RODDINO	CN
H474	RODELLO	CN
H475	RODENGO .RODENECK.	BZ
H477	RODENGO SAIANO	BS
H478	RODERO	CO
H480	RODI GARGANICO	FG
H479	RODI' MILICI	ME
H481	RODIGO	MN
H484	ROE' VOLCIANO	BS
H485	ROFRANO	SA
H486	ROGENO	LC
H488	ROGGIANO GRAVINA	CS
H489	ROGHUDI	RC
H490	ROGLIANO	CS
H491	ROGNANO	PV
H492	ROGNO	BG
H493	ROGOLO	SO
H494	ROIATE	RM
H495	ROIO DEL SANGRO	CH
H497	ROISAN	AO
H498	ROLETTO	TO
H500	ROLO	RE
H501	ROMA	RM
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA
H502	ROMAGNANO SESIA	NO
H505	ROMAGNESE	PV
H506	ROMALLO	TN
H507	ROMANA	SS
H508	ROMANENGO	CR
H511	ROMANO CANAVESE	TO
H512	ROMANO D'EZZELINO	VI
H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG
H514	ROMANS D'ISONZO	GO
H516	ROMBIOLO	VV
H517	ROMENO	TN
H518	ROMENTINO	NO
H519	ROMETTA	ME
H521	RONAGO	CO
H522	RONCA'	VR
H523	RONCADE	TV
H525	RONCADELLE	BS
H527	RONCARO	PV
H528	RONCEGNO TERME	TN
H529	RONCELLO	MB
H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO
H532	RONCHI VALSUGANA	TN
H533	RONCHIS	UD
H534	RONCIGLIONE	VT
H540	RONCO ALL'ADIGE	VR

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H538	RONCO BIELLESE	BI
H537	RONCO BRIANTINO	MB
H539	RONCO CANAVESE	TO
H536	RONCO SCRIVIA	GE
H535	RONCOBELLO	BG
H541	RONCOFERRARO	MN
H542	RONCOFREDDO	FC
H544	RONCOLA	BG
H545	RONCONE	TN
H546	RONDANINA	GE
H547	RONDISSONE	TO
H549	RONSECCO	VC
M303	RONZO-CHIENIS	TN
H552	RONZONE	TN
H553	ROPPOLO	BI
H554	RORA'	TO
H556	ROSA'	VI
H558	ROSARNO	RC
H559	ROSASCO	PV
H560	ROSATE	MI
H561	ROSAZZA	BI
H562	ROSCIANO	PE
H564	ROSCIGNO	SA
H565	ROSE	CS
H566	ROSELLO	CH
H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS
F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE
H568	ROSETO VALFORTORE	FG
H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI
H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL
H573	ROSOLINA	RO
H574	ROSOLINI	SR
H575	ROSORA	AN
H577	ROSSA	VC
H578	ROSSANA	CN
H579	ROSSANO	CS
H580	ROSSANO VENETO	VI
H581	ROSSIGLIONE	GE
H583	ROSTA	TO
H584	ROTA D'IMAGNA	BG
H585	ROTA GRECA	CS
H588	ROTELLA	AP
H589	ROTELLO	CB
H590	ROTONDA	PZ
H591	ROTONDELLA	MT
H592	ROTONDI	AV
H593	ROTTOFRENO	PC
H594	ROTZO	VI
H555	ROURE	TO
H596	ROVAGNATE	LC
H364	ROVASENDA	VC
H598	ROVATO	BS
H599	ROVEGNO	GE
H601	ROVELLASCA	CO
H602	ROVELLO PORRO	CO
H604	ROVERBELLA	MN
H606	ROVERCHIARA	VR
H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN
H608	ROVERE' VERONESE	VR
H610	ROVEREDO DI GUA'	VR
H609	ROVEREDO IN PIANO	PN
H612	ROVERETO	TN
H614	ROVESCALA	PV
H615	ROVETTA	BG
H618	ROVIANO	RM
H620	ROVIGO	RO
H621	ROVITO	CS
H622	ROVOLON	PD
H623	ROZZANO	MI
H625	RUBANO	PD
H627	RUBIANA	TO
H628	RUBIERA	RE
H629	RUDA	UD
H630	RUDIANO	BS
H631	RUEGLIO	TO
H632	RUFFANO	LE
H633	RUFFIA	CN
H634	RUFFRE'-MENDOLA	TN
H635	RUFINA	FI
F271	RUINAS	OR
H637	RUINO	PV
H639	RUMO	TN
H641	RUOTI	PZ
H642	RUSSI	RA
H643	RUTIGLIANO	BA
H644	RUTINO	SA
H165	RUVIANO	CE
H646	RUVO DEL MONTE	PZ
H645	RUVO DI PUGLIA	BA
H647	SABAUDIA	LT
H648	SABBIA	VC
H650	SABBIO CHIESE	BS
H652	SABBIONETA	MN
H654	SACCO	SA
H655	SACCOLONGO	PD
H657	SACILE	PN
H658	SACROFANO	RM
H659	SADALI	CA
H661	SAGAMA	OR
H662	SAGLIANO MICCA	BI
H665	SAGRADO	GO
H666	SAGRON MIS	TN
H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO
H670	SAINT-DENIS	AO
H671	SAINT-MARCEL	AO
H672	SAINT-NICOLAS	AO
H673	SAINT-OYEN	AO
H674	SAINT-PIERRE	AO
H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO
H676	SAINT-VINCENT	AO
H682	SALA BAGANZA	PR
H681	SALA BIELLESE	BI
H678	SALA BOLOGNESE	BO
H679	SALA COMACINA	CO
H683	SALA CONSILINA	SA
H677	SALA MONFERRATO	AL
H687	SALANDRA	MT
H688	SALAPARUTA	TP
H689	SALARA	RO

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H690	SALASCO	VC
H691	SALASSA	TO
H684	SALBERTRAND	TO
F810	SALCEDO	VI
H693	SALCITO	CB
H694	SALE	AL
H695	SALE DELLE LANGHE	CN
H699	SALE MARASINO	BS
H704	SALE SAN GIOVANNI	CN
H700	SALEMI	TP
H686	SALENTO	SA
H702	SALERANO CANAVESE	TO
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO
H703	SALERNO	SA
H705	SALETTO	PD
H706	SALGAREDA	TV
H707	SALI VERCELLESE	VC
H708	SALICE SALENTINO	LE
H710	SALICETO	CN
H713	SALISANO	RI
H714	SALIZZOLE	VR
H715	SALLE	PE
H716	SALMOUR	CN
H717	SALO'	BS
H719	SALORNO .SALURN.	BZ
H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR
H721	SALTARA	PU
H723	SALTRIO	VA
H724	SALUDECIO	RN
H725	SALUGGIA	VC
H726	SALUSSOLA	BI
H727	SALUZZO	CN
H729	SALVE	LE
H731	SALVIROLA	CR
H732	SALVITELLE	SA
H734	SALZA DI PINEROLO	TO
H733	SALZA IRPINA	AV
H735	SALZANO	VE
H736	SAMARATE	VA
H738	SAMASSI	VS
H739	SAMATZAI	CA
H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG
H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT
H745	SAMBUCI	RM
H746	SAMBUCO	CN
H749	SAMMICHELE DI BARI	BA
H013	SAMO	RC
H752	SAMOLACO	SO
H753	SAMONE	TO
H754	SAMONE	TN
H755	SAMPEYRE	CN
H756	SAMUGHEO	OR
H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO
H765	SAN BASILE	CS
H766	SAN BASILIO	CA
H767	SAN BASSANO	CR
H768	SAN BELLINO	RO
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ
H771	SAN BENEDETTO PO	MN
H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO
H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO
H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB
H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM
H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG
H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR
H782	SAN BIASE	CB
H783	SAN BONIFACIO	VR
H784	SAN BUONO	CH
H785	SAN CALOGERO	VV
H786	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ
H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO
H789	SAN CARLO CANAVESE	TO
H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI
H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI
M264	SAN CASSIANO	LE
H792	SAN CATALDO	CL
M295	SAN CESAREO	RM
H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE
H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO
H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ
H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ
H797	SAN CIPIRELLO	PA
H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE
H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA
H799	SAN CIPRIANO PO	PV
H801	SAN CLEMENTE	RN
H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO
H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE
H805	SAN CONO	CT
H806	SAN COSMO ALBANESE	CS
H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ
H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV
H809	SAN COSTANZO	PU
H810	SAN CRISTOFORO	AL
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN
H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
H815	SAN DANIELE PO	CR
H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS
H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ
H820	SAN DIDERO	TO
H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE
H822	SAN DONACI	BR
H826	SAN DONATO DI LECCE	LE
H825	SAN DONATO DI NINEA	CS
H827	SAN DONATO MILANESE	MI
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR
D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS
H830	SAN FEDELE INTELVI	CO
H831	SAN FELE	PZ

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE
H836	SAN FELICE CIRCEO	LT
H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB
H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO
M277	SAN FERDINANDO	RC
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT
H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO
H841	SAN FILI	CS
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME
H843	SAN FIOR	TV
H844	SAN FIORANO	LO
H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO
H846	SAN FLORO	CZ
H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO
H850	SAN FRATELLO	ME
H856	SAN GAVINO MONREALE	VS
H857	SAN GEMINI	TR
H858	SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN.	BZ
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV
H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA
H862	SAN GERMANO CHISONE	TO
H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI
H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC
H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB
H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN
H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO
B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC
H873	SAN GILLIO	TO
H875	SAN GIMIGNANO	SI
H876	SAN GINESIO	MC
H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR
H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN
H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN
H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD
H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV
H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN
H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD
H886	SAN GIORGIO DI PESARO	PU
H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO
H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD
H882	SAN GIORGIO IONICO	TA
H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN
H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT
H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL
H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC
H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC
H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT
H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI
H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO
H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA
H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD
H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG
H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI
H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR
H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS
H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB
H921	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN
G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO
H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR
H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT
H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH
H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG
G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	CI
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH
H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR
H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB
H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI
A562	SAN GIULIANO TERME	PI
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA
H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA
H935	SAN GIUSTINO	PG
H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO
H937	SAN GODENZO	FI
H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT
H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV
H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL
H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO
H949	SAN LEO	RN
H951	SAN LEONARDO	UD
H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA - ST LEONHARD IN PAS.	BZ
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN
H955	SAN LORENZELLO	BN
H959	SAN LORENZO	RC
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM
H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS
H956	SAN LORENZO DI SEBATO - ST LORENZEN.	BZ
H966	SAN LORENZO IN BANALE	TN
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU
H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT
H970	SAN LUCA	RC
H971	SAN LUCIDO	CS
H973	SAN LUPO	BN
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV
H978	SAN MARCELLINO	CE
H979	SAN MARCELLO	AN
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT
H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN
F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG
H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN
H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO
H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ
I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR
H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS
I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO
H988	SAN MARTINO IN BADIA - ST MARTIN IN THURN.	BZ
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA - ST MARTIN IN PASSEI -	BZ
H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB
I011	SAN MARTINO IN RIO	RE
I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN
I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA
I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT
I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA
I023	SAN MASSIMO	CB
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO
I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA
I031	SAN MAURO CILENTO	SA
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR
I029	SAN MAURO FORTE	MT
I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA
I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR
I027	SAN MAURO PASCOLI	FC
I030	SAN MAURO TORINESE	TO
I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE
I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN
I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT
I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV
I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR
I046	SAN MINIATO	PI
I047	SAN NAZARIO	VI
I049	SAN NAZZARO	BN
I052	SAN NAZZARO SESIA	NO
I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO
I054	SAN NICANDRO GARGANICO	FG
I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS
I061	SAN NICOLA BARONIA	AV
I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV
I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR
I056	SAN NICOLA LA STRADA	CE
I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN
A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR
I063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL
G383	SAN NICOLO' GERREI	CA
I065	SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ.	BZ
I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR
G407	SAN PAOLO	BS
B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA
I074	SAN PAOLO CERVO	BI
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN
I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG
I082	SAN PIER D'ISONZO	GO
I084	SAN PIER NICETO	ME
I086	SAN PIERO PATTI	ME
I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ
I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD
I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA
I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS
I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL
I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC
I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS
I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR
I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO
G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC
I107	SAN PIETRO IN GU	PD
I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE
I113	SAN PIETRO INFINE	CE
I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR
I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD
I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ
I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM
I123	SAN POLO D'ENZA	RE
I124	SAN POLO DI PIAVE	TV
I122	SAN POLO MATESE	CB
I126	SAN PONSO	TO
I128	SAN POSSIDONIO	MO
I130	SAN POTITO SANNITICO	CE
I129	SAN POTITO ULTRA	AV
I131	SAN PRISCO	CE
I132	SAN PROCOPIO	RC
I133	SAN PROSPERO	MO
I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI
I136	SAN QUIRINO	PN
I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO
I139	SAN ROBERTO	RC
I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO
I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU
I143	SAN RUFO	SA
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME
I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL
I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN

COD. COM.	COMUNE	PROV.
I148	SAN SALVO	CH
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA
I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO
I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO
I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR
I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC
I158	SAN SEVERO	FG
I162	SAN SIRO	CO
I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV
I164	SAN SOSTENE	CZ
I165	SAN SOSTI	CS
I166	SAN SPERATE	CA
I373	SAN STINO DI LIVENZA	VE
I261	SAN TAMMARO	CE
I328	SAN TEODORO	ME
I329	SAN TEODORO	OT
I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE
I377	SAN VALENTINO TORIO	SA
I381	SAN VENANZO	TR
I382	SAN VENDEMIANO	TV
I384	SAN VERO MILIS	OR
I390	SAN VINCENZO	LI
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ
I391	SAN VITALIANO	NA
I402	SAN VITO	CA
I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
I404	SAN VITO AL TORRE	UD
I394	SAN VITO CHIETINO	CH
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR
I392	SAN VITO DI CADORE	BL
I405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD
I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI
I407	SAN VITO LO CAPO	TP
I400	SAN VITO ROMANO	RM
I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ
I408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR
I409	SAN VITTORE OLONA	MI
I414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR
I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS
I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI
I416	SAN ZENONE AL PO	PV
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV
H757	SANARICA	LE
H821	SANDIGLIANO	BI
H829	SANDRIGO	VI
H851	SANFRE'	CN
H852	SANFRONT	CN
H855	SANGANO	TO
H872	SANGIANO	VA
H877	SANGINETO	CS
H944	SANGUINETTO	VR
H974	SANLURI	VS
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA
I059	SANNICOLA	LE
I138	SANREMO	IM
I155	SANSEPOLCRO	AR
I168	SANTA BRIGIDA	BG
I171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS
I170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ
I169	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL
I172	SANTA CESAREA TERME	LE
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC
I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV
I174	SANTA CRISTINA GELA	PA
I173	SANTA CRISTINA VALGARDENA - ST CHRISTINA IN G.	BZ
I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN
I181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB
I177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI
I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS
I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME
I185	SANTA ELISABETTA	AG
I187	SANTA FIORA	GR
I188	SANTA FLAVIA	PA
I203	SANTA GIULETTA	PV
I205	SANTA GIUSTA	OR
I206	SANTA GIUSTINA	BL
I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD
I217	SANTA LUCE	PI
I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME
I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV
I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV
I226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD
I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG
I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV
I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE
I232	SANTA MARIA A MONTE	PI
I233	SANTA MARIA A VICO	CE
I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE
M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS
C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS
I238	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS
I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV
I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT
I242	SANTA MARIA DI SALA	VE
I243	SANTA MARIA HOE'	LC
I244	SANTA MARIA IMBARO	CH
M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA
I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE
I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD
I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB
I251	SANTA MARIA NUOVA	AN
I253	SANTA MARINA	SA
I254	SANTA MARINA SALINA	ME
I255	SANTA MARINELLA	RM
I291	SANTA NINFA	TP
I301	SANTA PAOLINA	AV
I308	SANTA SEVERINA	KR
I310	SANTA SOFIA	FC
I309	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS
I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME
I312	SANTA TERESA GALLURA	OT

COD. COM.	COMUNE	PROV.
I314	SANTA VENERINA	CT
I316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN
I315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM
I182	SANTADI	CI
I189	SANT'AGAPITO	IS
I191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN
I198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC
I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS
I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME
I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG
I201	SANT'AGATA FELTRIA	RN
I190	SANT'AGATA FOSSILI	AL
I202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT
I196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA
I208	SANT'AGNELLO	NA
I209	SANT'AGOSTINO	FE
I210	SANT'ALBANO STURA	CN
I213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV
I214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC
I215	SANT'ALESSIO SICULO	ME
I216	SANT'ALFIO	CT
I258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO
I259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR
I256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR
I262	SANT'ANASTASIA	NA
I263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG
I266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ
I265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR
I264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV
I271	SANT'ANDREA FRIUS	CA
I277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN
I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA
I280	SANT'ANGELO A SCALA	AV
I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV
I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE
I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV
I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS
I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME
I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD
I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC
I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU
I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ
I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB
I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO
I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV
I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG
I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM
M209	SANT'ANNA ARRESI	CI
I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR
I293	SANT'ANTIMO	NA
I294	SANT'ANTIOCO	CI
I296	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO
I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	OT
I302	SANT'APOLLINARE	FR
I305	SANT'ARCANGELO	PZ
I304	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN
F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN
I306	SANT'ARPINO	CE
I307	SANT'ARSENIO	SA
I326	SANTE MARIE	AQ
I318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE
I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA
I319	SANT'ELENA	PD
B466	SANT'ELENA SANNITA	IS
I320	SANT'ELIA A PIANISI	CB
I321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR
I324	SANT'ELPIDIO A MARE	FM
I327	SANTENA	TO
I330	SANTERAMO IN COLLE	BA
I332	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE
I333	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC
I335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH
I336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ
I337	SANTHIA'	VC
I339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT
I341	SANT'ILARIO DELLO IONIO	RC
I342	SANT'ILARIO D'ENZA	RE
I344	SANT'IPPOLITO	PU
I365	SANTO STEFANO AL MARE	IM
I367	SANTO STEFANO BELBO	CN
I368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE
I357	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL
I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME
I363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP
I359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS
I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ
I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC
I362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO
I356	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG
I372	SANTO STEFANO ROERO	CN
I361	SANTO STEFANO TICINO	MI
I346	SANT'OLCESE	GE
I260	SANTOMENNA	SA
I348	SANT'OMERO	TE
M333	SANT'OMOBONO TERME	BG
I350	SANT'ONOFRIO	VV
I351	SANTOPADRE	FR
I352	SANT'ORESTE	RM
I353	SANTORSO	VI
I354	SANT'ORSOLA TERME	TN
I374	SANTU LUSSURGIU	OR
I375	SANT'URBANO	PD
I410	SANZA	SA
I411	SANZENO	TN
I418	SAONARA	PD
I420	SAPONARA	ME
I421	SAPPADA	BL
I422	SAPRI	SA
I423	SARACENA	CS
I424	SARACINESCO	RM
I425	SARCEDO	VI
I426	SARCONI	PZ
I428	SARDARA	VS
I429	SARDIGLIANO	AL
I430	SAREGO	VI
I431	SARENTINO .SARNTAL.	BZ
I432	SAREZZANO	AL
I433	SAREZZO	BS
I434	SARMATO	PC
I435	SARMEDE	TV
I436	SARNANO	MC
I437	SARNICO	BG
I438	SARNO	SA
I439	SARNONICO	TN
I441	SARONNO	VA
I442	SARRE	AO
I443	SARROCH	CA
I444	SARSINA	FC
I445	SARTEANO	SI
I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV
I448	SARULE	NU
I449	SARZANA	SP
I451	SASSANO	SA
I452	SASSARI	SS
I453	SASSELLO	SV
I454	SASSETTA	LI
I455	SASSINORO	BN
I457	SASSO DI CASTALDA	PZ
G972	SASSO MARCONI	BO
I459	SASSOCORVARO	PU
I460	SASSOFELTRIO	PU
I461	SASSOFERRATO	AN
I462	SASSUOLO	MO
I463	SATRIANO	CZ
G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ
I464	SAURIS	UD
I465	SAUZE DI CESANA	TO
I466	SAUZE D'OULX	TO
I467	SAVA	TA
I468	SAVELLI	KR
I469	SAVIANO	NA
I470	SAVIGLIANO	CN
I471	SAVIGNANO IRPINO	AV
I473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO
I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC
I475	SAVIGNONE	GE
I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS
I477	SAVOCA	ME
I478	SAVOGNA	UD
I479	SAVOGNA D'ISONZO	GO
H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ
I480	SAVONA	SV
I482	SCAFA	PE
I483	SCAFATI	SA
I484	SCAGNELLO	CN
I486	SCALA	SA
I485	SCALA COELI	CS
I487	SCALDASOLE	PV
I489	SCALEA	CS
I490	SCALENGHE	TO
I492	SCALETTA ZANCLEA	ME
I493	SCAMPITELLA	AV
I494	SCANDALE	KR
I496	SCANDIANO	RE
B962	SCANDICCI	FI
I497	SCANDOLARA RAVARA	CR
I498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR
I499	SCANDRIGLIA	RI
I501	SCANNO	AQ
I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR
I504	SCANSANO	GR
M256	SCANZANO JONICO	MT
I506	SCANZOROSCIATE	BG
I507	SCAPOLI	IS
I510	SCARLINO	GR
I511	SCARMAGNO	TO
I512	SCARNAFIGI	CN
M326	SCARPERIA E SAN PIERO	FI
I519	SCENA .SCHENNA.	BZ
I520	SCERNI	CH
I522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG
I523	SCHEGGINO	PG
I526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH
I527	SCHIAVON	VI
I529	SCHIGNANO	CO
I530	SCHILPARIO	BG
I531	SCHIO	VI
I532	SCHIVENOGLIA	MN
I533	SCIACCA	AG
I534	SCIARA	PA
I535	SCICLI	RG
I536	SCIDO	RC
D290	SCIGLIANO	CS
I537	SCILLA	RC
I538	SCILLATO	PA
I539	SCIOLZE	TO
I540	SCISCIANO	NA
I541	SCLAFANI BAGNI	PA
I543	SCONTRONE	AQ
I544	SCOPA	VC
I545	SCOPELLO	VC
I546	SCOPPITO	AQ
I548	SCORDIA	CT
I549	SCORRANO	LE
I551	SCORZE'	VE
I553	SCURCOLA MARSICANA	AQ
I554	SCURELLE	TN
I555	SCURZOLENGO	AT
I556	SEBORGA	IM
I558	SECINARO	AQ
I559	SECLI'	LE
I561	SECUGNAGO	LO
I562	SEDEGLIANO	UD
I563	SEDICO	BL
I564	SEDILO	OR
I565	SEDINI	SS
I566	SEDRIANO	MI
I567	SEDRINA	BG
I569	SEFRO	MC
I570	SEGARIU	VS
I571	SEGGIANO	GR
I573	SEGNI	RM
I576	SEGONZANO	TN
I577	SEGRATE	MI
I578	SEGUSINO	TV
I580	SELARGIUS	CA
I581	SELCI	RI
I582	SELEGAS	CA
I585	SELLANO	PG
I588	SELLERO	BS
I589	SELLIA	CZ
I590	SELLIA MARINA	CZ
I593	SELVA DEI MOLINI .MUEHLWALD.	BZ
I592	SELVA DI CADORE	BL
I594	SELVA DI PROGNO	VR
I591	SELVA DI VAL GARDENA - WOLKENSTEIN IN GROEDEN.	BZ
I595	SELVAZZANO DENTRO	PD
I596	SELVE MARCONE	BI
I597	SELVINO	BG
I598	SEMESTENE	SS
I599	SEMIANA	PV
I600	SEMINARA	RC
I601	SEMPRONIANO	GR
I602	SENAGO	MI
I604	SENALES .SCHNALS.	BZ
I603	SENALE-SAN FELICE - UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ
I605	SENEGHE	OR
I606	SENERCHIA	AV
I607	SENIGA	BS
I608	SENIGALLIA	AN
I609	SENIS	OR
I610	SENISE	PZ
I611	SENNA COMASCO	CO
I612	SENNA LODIGIANA	LO
I613	SENNARIOLO	OR
I614	SENNORI	SS
I615	SENORBI'	CA
I618	SEPINO	CB
I619	SEPPIANA	VB
I621	SEQUALS	PN
I622	SERAVEZZA	LU
I624	SERDIANA	CA
I625	SEREGNO	MB
I626	SEREN DEL GRAPPA	BL
I627	SERGNANO	CR
I628	SERIATE	BG
I629	SERINA	BG
I630	SERINO	AV
I631	SERLE	BS
I632	SERMIDE	MN
I634	SERMONETA	LT
I635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV
I636	SERNIO	SO
I637	SEROLE	AT
I642	SERRA D'AIELLO	CS
I643	SERRA DE' CONTI	AN
I650	SERRA PEDACE	CS
I640	SERRA RICCO'	GE
I639	SERRA SAN BRUNO	VV
I653	SERRA SAN QUIRICO	AN
I654	SERRA SANT'ABBONDIO	PU
I641	SERRACAPRIOLA	FG
I644	SERRADIFALCO	CL
I646	SERRALUNGA D'ALBA	CN
I645	SERRALUNGA DI CREA	AL
I647	SERRAMANNA	VS
F357	SERRAMAZZONI	MO
I648	SERRAMEZZANA	SA
I649	SERRAMONACESCA	PE
I651	SERRAPETRONA	MC
I652	SERRARA FONTANA	NA
I655	SERRASTRETTA	CZ
I656	SERRATA	RC
I662	SERRAVALLE A PO	MN
I661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC
I659	SERRAVALLE LANGHE	CN
I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT
I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL
I663	SERRAVALLE SESIA	VC
I666	SERRE	SA
I667	SERRENTI	VS
I668	SERRI	CA
I669	SERRONE	FR
I670	SERRUNGARINA	PU
I671	SERSALE	CZ
C070	SERVIGLIANO	FM
I676	SESSA AURUNCA	CE
I677	SESSA CILENTO	SA
I678	SESSAME	AT
I679	SESSANO DEL MOLISE	IS
E070	SESTA GODANO	SP
I681	SESTINO	AR
I687	SESTO .SEXTEN.	BZ
I686	SESTO AL REGHENA	PN
I688	SESTO CALENDE	VA
I682	SESTO CAMPANO	IS
I683	SESTO ED UNITI	CR
I684	SESTO FIORENTINO	FI
I690	SESTO SAN GIOVANNI	MI
I689	SESTOLA	MO
I693	SESTRI LEVANTE	GE
I692	SESTRIERE	TO
I695	SESTU	CA
I696	SETTALA	MI
I697	SETTEFRATI	FR
I698	SETTIME	AT
I700	SETTIMO MILANESE	MI
I701	SETTIMO ROTTARO	TO
I699	SETTIMO SAN PIETRO	CA
I703	SETTIMO TORINESE	TO
I702	SETTIMO VITTONE	TO
I704	SETTINGIANO	CZ
I705	SETZU	VS
I706	SEUI	OG
I707	SEULO	CA
I709	SEVESO	MB
I711	SEZZADIO	AL
I712	SEZZE	LT
I714	SFRUZ	TN
I715	SGONICO	TS
I716	SGURGOLA	FR
I717	SIAMAGGIORE	OR
I718	SIAMANNA	OR
I720	SIANO	SA
I721	SIAPICCIA	OR
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA
I723	SICULIANA	AG
I724	SIDDI	VS
I725	SIDERNO	RC
I726	SIENA	SI
I727	SIGILLO	PG
I728	SIGNA	FI
I729	SILANDRO .SCHLANDERS.	BZ
I730	SILANUS	NU
F116	SILEA	TV
I732	SILIGO	SS
I734	SILIQUA	CA
I735	SILIUS	CA
I737	SILLANO	LU
I736	SILLAVENGO	NO
I738	SILVANO D'ORBA	AL
I739	SILVANO PIETRA	PV
I741	SILVI	TE
I742	SIMALA	OR
I743	SIMAXIS	OR
I744	SIMBARIO	VV
I745	SIMERI CRICHI	CZ
I747	SINAGRA	ME
A468	SINALUNGA	SI
I748	SINDIA	NU
I749	SINI	OR
I750	SINIO	CN
I751	SINISCOLA	NU
I752	SINNAI	CA
I753	SINOPOLI	RC
I754	SIRACUSA	SR
I756	SIRIGNANO	AV
I757	SIRIS	OR
I633	SIRMIONE	BS
I758	SIROLO	AN
I759	SIRONE	LC
I760	SIROR	TN
I761	SIRTORI	LC
M325	SISSA TRECASALI	PR
I765	SIURGUS DONIGALA	CA
E265	SIZIANO	PV
I767	SIZZANO	NO
I771	SLUDERNO .SCHLUDERNS.	BZ
I772	SMARANO	TN
I774	SMERILLO	FM
I775	SOAVE	VR
I777	SOCCHIEVE	UD
I778	SODDI'	OR
I779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC
I780	SOGLIANO CAVOUR	LE
I781	SOGLIO	AT
I782	SOIANO DEL LAGO	BS
I783	SOLAGNA	VI
I785	SOLARINO	SR
I786	SOLARO	MI
I787	SOLAROLO	RA
I790	SOLAROLO RAINERIO	CR
I791	SOLARUSSA	OR
I792	SOLBIATE	CO
I793	SOLBIATE ARNO	VA
I794	SOLBIATE OLONA	VA
I796	SOLDANO	IM
I797	SOLEMINIS	CA
I798	SOLERO	AL
I799	SOLESINO	PD
I800	SOLETO	LE
I801	SOLFERINO	MN
I802	SOLIERA	MO
I803	SOLIGNANO	PR
I805	SOLOFRA	AV
I808	SOLONGHELLO	AL
I809	SOLOPACA	BN
I812	SOLTO COLLINA	BG
I813	SOLZA	BG
I815	SOMAGLIA	LO
I817	SOMANO	CN
I819	SOMMA LOMBARDO	VA
I820	SOMMA VESUVIANA	NA
I821	SOMMACAMPAGNA	VR
I822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN
I823	SOMMARIVA PERNO	CN
I824	SOMMATINO	CL
I825	SOMMO	PV
I826	SONA	VR
I827	SONCINO	CR
I828	SONDALO	SO
I829	SONDRIO	SO
I830	SONGAVAZZO	BG
I831	SONICO	BS
I832	SONNINO	LT
I835	SOPRANA	BI
I838	SORA	FR
I839	SORAGA	TN
I840	SORAGNA	PR
I841	SORANO	GR
I844	SORBO SAN BASILE	CZ
I843	SORBO SERPICO	AV
I845	SORBOLO	PR
I847	SORDEVOLO	BI
I848	SORDIO	LO
I849	SORESINA	CR
I850	SORGA'	VR
I851	SORGONO	NU
I852	SORI	GE
I853	SORIANELLO	VV
I854	SORIANO CALABRO	VV
I855	SORIANO NEL CIMINO	VT
I856	SORICO	CO
I857	SORISO	NO
I858	SORISOLE	BG
I860	SORMANO	CO
I861	SORRADILE	OR
I862	SORRENTO	NA
I863	SORSO	SS
I864	SORTINO	SR
I865	SOSPIRO	CR
I866	SOSPIROLO	BL
I867	SOSSANO	VI
I868	SOSTEGNO	BI
I869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG
I871	SOVER	TN
I872	SOVERATO	CZ
I873	SOVERE	BG
I874	SOVERIA MANNELLI	CZ
I875	SOVERIA SIMERI	CZ
I876	SOVERZENE	BL
I877	SOVICILLE	SI
I878	SOVICO	MB
I879	SOVIZZO	VI
I673	SOVRAMONTE	BL
I880	SOZZAGO	NO
I881	SPADAFORA	ME
I884	SPADOLA	VV
I885	SPARANISE	CE
I886	SPARONE	TO
I887	SPECCHIA	LE
I888	SPELLO	PG
I889	SPERA	TN
I891	SPERLINGA	EN
I892	SPERLONGA	LT
I893	SPERONE	AV
I894	SPESSA	PV
I895	SPEZZANO ALBANESE	CS
I896	SPEZZANO DELLA SILA	CS
I898	SPEZZANO PICCOLO	CS
I899	SPIAZZO	TN
I901	SPIGNO MONFERRATO	AL
I902	SPIGNO SATURNIA	LT
I903	SPILAMBERTO	MO
I904	SPILIMBERGO	PN
I905	SPILINGA	VV
I906	SPINADESCO	CR
I907	SPINAZZOLA	BT
I908	SPINEA	VE
I909	SPINEDA	CR
I910	SPINETE	CB
I911	SPINETO SCRIVIA	AL
I912	SPINETOLI	AP
I914	SPINO D'ADDA	CR
I916	SPINONE AL LAGO	BG
I917	SPINOSO	PZ
I919	SPIRANO	BG
I921	SPOLETO	PG
I922	SPOLTORE	PE
I923	SPONGANO	LE
I924	SPORMAGGIORE	TN
I925	SPORMINORE	TN
I926	SPOTORNO	SV
I927	SPRESIANO	TV
I928	SPRIANA	SO
I929	SQUILLACE	CZ
I930	SQUINZANO	LE
I932	STAFFOLO	AN
I935	STAGNO LOMBARDO	CR
I936	STAITI	RC
I937	STALETTI'	CZ
I938	STANGHELLA	PD
I939	STARANZANO	GO
M298	STATTE	TA
I941	STAZZANO	AL
I942	STAZZEMA	LU
I943	STAZZONA	CO
I945	STEFANACONI	VV
I946	STELLA	SV
G887	STELLA CILENTO	SA
I947	STELLANELLO	SV
I948	STELVIO .STILFS.	BZ
I949	STENICO	TN
I950	STERNATIA	LE
I951	STEZZANO	BG
I953	STIENTA	RO
I954	STIGLIANO	MT
I955	STIGNANO	RC
I956	STILO	RC
I959	STIMIGLIANO	RI
M290	STINTINO	SS
I960	STIO	SA
I962	STORNARA	FG
I963	STORNARELLA	FG
I964	STORO	TN
I965	STRA	VE
I968	STRADELLA	PV
I969	STRAMBINELLO	TO
I970	STRAMBINO	TO
I973	STRANGOLAGALLI	FR
I974	STREGNA	UD
I975	STREMBO	TN
I976	STRESA	VB
I977	STREVI	AL
I978	STRIANO	NA
I979	STRIGNO	TN
I980	STRONA	BI
I981	STRONCONE	TR
I982	STRONGOLI	KR
I984	STROPPIANA	VC
I985	STROPPO	CN
I986	STROZZA	BG
I990	STURNO	AV
B014	SUARDI	PV
I991	SUBBIANO	AR
I992	SUBIACO	RM
I993	SUCCIVO	CE
I994	SUEGLIO	LC
I995	SUELLI	CA
I996	SUELLO	LC
I997	SUISIO	BG
I998	SULBIATE	MB
I804	SULMONA	AQ
L002	SULZANO	BS
L003	SUMIRAGO	VA
L004	SUMMONTE	AV
L006	SUNI	OR
L007	SUNO	NO
L008	SUPERSANO	LE
L009	SUPINO	FR

COD. COM.	COMUNE	PROV.
L010	SURANO	LE
L011	SURBO	LE
L013	SUSA	TO
L014	SUSEGANA	TV
L015	SUSTINENTE	MN
L016	SUTERA	CL
L017	SUTRI	VT
L018	SUTRIO	UD
L019	SUVERETO	LI
L020	SUZZARA	MN
L022	TACENO	LC
L023	TADASUNI	OR
L024	TAGGIA	IM
L025	TAGLIACOZZO	AQ
L026	TAGLIO DI PO	RO
L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL
L030	TAIBON AGORDINO	BL
L032	TAINO	VA
L033	TAIO	TN
G736	TAIPANA	UD
L034	TALAMELLO	RN
L035	TALAMONA	SO
L036	TALANA	OG
L037	TALEGGIO	BG
L038	TALLA	AR
L039	TALMASSONS	UD
L040	TAMBRE	BL
L042	TAORMINA	ME
L046	TARANO	RI
L047	TARANTA PELIGNA	CH
L048	TARANTASCA	CN
L049	TARANTO	TA
L050	TARCENTO	UD
D024	TARQUINIA	VT
L055	TARSIA	CS
L056	TARTANO	SO
L057	TARVISIO	UD
L058	TARZO	TV
L059	TASSAROLO	AL
L060	TASSULLO	TN
L061	TAURANO	AV
L062	TAURASI	AV
L063	TAURIANOVA	RC
L064	TAURISANO	LE
L065	TAVAGNACCO	UD
L066	TAVAGNASCO	TO
L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO
L069	TAVENNA	CB
L070	TAVERNA	CZ
L071	TAVERNERIO	CO
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS
L074	TAVIANO	LE
L075	TAVIGLIANO	BI
L078	TAVOLETO	PU
L081	TAVULLIA	PU
L082	TEANA	PZ
L083	TEANO	CE
D292	TEGGIANO	SA
L084	TEGLIO	SO
L085	TEGLIO VENETO	VE
L086	TELESE TERME	BN
L087	TELGATE	BG
L088	TELTI	OT
L089	TELVE	TN
L090	TELVE DI SOPRA	TN
L093	TEMPIO PAUSANIA	OT
L094	TEMU'	BS
L096	TENNA	TN
L097	TENNO	TN
L100	TEOLO	PD
L102	TEORA	AV
L103	TERAMO	TE
L104	TERDOBBIATE	NO
L105	TERELLE	FR
L106	TERENTO .TERENTEN.	BZ
E548	TERENZO	PR
M282	TERGU	SS
L107	TERLAGO	TN
L108	TERLANO .TERLAN.	BZ
L109	TERLIZZI	BA
M210	TERME VIGLIATORE	ME
L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO - TRAMIN AN DER.	BZ
L112	TERMINI IMERESE	PA
L113	TERMOLI	CB
L115	TERNATE	VA
L116	TERNENGO	BI
L117	TERNI	TR
L118	TERNO D'ISOLA	BG
L120	TERRACINA	LT
L121	TERRAGNOLO	TN
L122	TERRALBA	OR
L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS
L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO
L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ
L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC
L123	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR
L131	TERRASINI	PA
L132	TERRASSA PADOVANA	PD
L134	TERRAVECCHIA	CS
L136	TERRAZZO	VR
L137	TERRES	TN
L138	TERRICCIOLA	PI
L139	TERRUGGIA	AL
L140	TERTENIA	OG
L142	TERZIGNO	NA
L143	TERZO	AL
L144	TERZO DI AQUILEIA	UD
L145	TERZOLAS	TN
L146	TERZORIO	IM
L147	TESERO	TN
L149	TESIMO .TISENS.	BZ
L150	TESSENNANO	VT
L152	TESTICO	SV
L153	TETI	NU
L154	TEULADA	CA
L155	TEVEROLA	CE

COD. COM.	COMUNE	PROV.
L156	TEZZE SUL BRENTA	VI
L157	THIENE	VI
L158	THIESI	SS
L160	TIANA	NU
L164	TICENGO	CR
L165	TICINETO	AL
L166	TIGGIANO	LE
L167	TIGLIETO	GE
L168	TIGLIOLE	AT
L169	TIGNALE	BS
L172	TINNURA	OR
L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ
L174	TIONE DI TRENTO	TN
L175	TIRANO	SO
L176	TIRES .TIERS.	BZ
L177	TIRIOLO	CZ
L178	TIROLO .TIROL.	BZ
L180	TISSI	SS
L181	TITO	PZ
L182	TIVOLI	RM
L183	TIZZANO VAL PARMA	PR
L184	TOANO	RE
L185	TOCCO CAUDIO	BN
L186	TOCCO DA CASAURIA	PE
L187	TOCENO	VB
L188	TODI	PG
L189	TOFFIA	RI
L190	TOIRANO	SV
L191	TOLENTINO	MC
L192	TOLFA	RM
L193	TOLLEGNO	BI
L194	TOLLO	CH
L195	TOLMEZZO	UD
L197	TOLVE	PZ
L199	TOMBOLO	PD
L200	TON	TN
L201	TONADICO	TN
L202	TONARA	NU
L203	TONCO	AT
L204	TONENGO	AT
D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI
L205	TORA E PICCILLI	CE
L206	TORANO CASTELLO	CS
L207	TORANO NUOVO	TE
L210	TORBOLE CASAGLIA	BS
L211	TORCEGNO	TN
L212	TORCHIARA	SA
L213	TORCHIAROLO	BR
L214	TORELLA DEI LOMBARDI	AV
L215	TORELLA DEL SANNIO	CB
L216	TORGIANO	PG
L217	TORGNON	AO
L219	TORINO	TO
L218	TORINO DI SANGRO	CH
L220	TORITTO	BA
L221	TORLINO VIMERCATI	CR
L223	TORNACO	NO
L224	TORNARECCIO	CH
L225	TORNATA	CR
L227	TORNIMPARTE	AQ
L228	TORNO	CO
L229	TORNOLO	PR
L230	TORO	CB
L231	TORPE'	NU
L233	TORRACA	SA
L235	TORRALBA	SS
L237	TORRAZZA COSTE	PV
L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO
L239	TORRAZZO	BI
L245	TORRE ANNUNZIATA	NA
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV
L251	TORRE BOLDONE	BG
L252	TORRE BORMIDA	CN
L243	TORRE CAJETANI	FR
L247	TORRE CANAVESE	TO
L256	TORRE D'ARESE	PV
L257	TORRE DE' BUSI	LC
L262	TORRE DE' NEGRI	PV
L263	TORRE DE' PASSERI	PE
L258	TORRE DE' PICENARDI	CR
L265	TORRE DE' ROVERI	BG
L259	TORRE DEL GRECO	NA
L267	TORRE DI MOSTO	VE
L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO
L269	TORRE D'ISOLA	PV
L272	TORRE LE NOCELLE	AV
L241	TORRE MONDOVI'	CN
L274	TORRE ORSAIA	SA
L276	TORRE PALLAVICINA	BG
L277	TORRE PELLICE	TO
L278	TORRE SAN GIORGIO	CN
L279	TORRE SAN PATRIZIO	FM
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR
L246	TORREANO	UD
L248	TORREBELVICINO	VI
L253	TORREBRUNA	CH
L254	TORRECUSO	BN
L270	TORREGLIA	PD
L271	TORREGROTTA	ME
L273	TORREMAGGIORE	FG
M286	TORRENOVA	ME
L281	TORRESINA	CN
L282	TORRETTA	PA
L285	TORREVECCHIA PIA	PV
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH
L287	TORRI DEL BENACO	VR
L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI
L286	TORRI IN SABINA	RI
L290	TORRICE	FR
L294	TORRICELLA	TA
L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI
L291	TORRICELLA PELIGNA	CH
L295	TORRICELLA SICURA	TE
L292	TORRICELLA VERZATE	PV
L298	TORRIGLIA	GE
L299	TORRILE	PR
L301	TORRIONI	AV

COD. COM.	COMUNE	PROV.
L303	TORRITA DI SIENA	SI
L302	TORRITA TIBERINA	RM
A355	TORTOLI'	OG
L304	TORTONA	AL
L305	TORTORA	CS
L306	TORTORELLA	SA
L307	TORTORETO	TE
L308	TORTORICI	ME
L309	TORVISCOSA	UD
L312	TOSCOLANO MADERNO	BS
L314	TOSSICIA	TE
L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO
L315	TOVO SAN GIACOMO	SV
L317	TRABIA	PA
L319	TRADATE	VA
L321	TRAMATZA	OR
L322	TRAMBILENO	TN
L323	TRAMONTI	SA
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN
L326	TRAMUTOLA	PZ
L327	TRANA	TO
L328	TRANI	BT
L329	TRANSACQUA	TN
L330	TRAONA	SO
L331	TRAPANI	TP
L332	TRAPPETO	PA
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB
L334	TRASACCO	AQ
L335	TRASAGHIS	UD
L336	TRASQUERA	VB
L337	TRATALIAS	CI
L338	TRAUSELLA	TO
I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV
L339	TRAVAGLIATO	BS
L342	TRAVEDONA-MONATE	VA
L345	TRAVERSELLA	TO
L346	TRAVERSETOLO	PR
L340	TRAVES	TO
L347	TRAVESIO	PN
L348	TRAVO	PC
L349	TREBASELEGHE	PD
L353	TREBISACCE	CS
M280	TRECASE	NA
L355	TRECASTAGNI	CT
M318	TRECASTELLI	AN
L356	TRECATE	NO
L357	TRECCHINA	PZ
L359	TRECENTA	RO
L361	TREDOZIO	FC
L363	TREGLIO	CH
L364	TREGNAGO	VR
L366	TREIA	MC
L367	TREISO	CN
L368	TREMENICO	LC
L369	TREMESTIERI ETNEO	CT
M341	TREMEZZINA	CO
L372	TREMOSINE SUL GARDA	BS
L375	TRENTA	CS
L377	TRENTINARA	SA
L378	TRENTO	TN
L379	TRENTOLA DUCENTA	CE
L380	TRENZANO	BS
L381	TREPPO CARNICO	UD
L382	TREPPO GRANDE	UD
L383	TREPUZZI	LE
L384	TREQUANDA	SI
L385	TRES	TN
L386	TRESANA	MS
L388	TRESCORE BALNEARIO	BG
L389	TRESCORE CREMASCO	CR
L390	TRESIGALLO	FE
L392	TRESIVIO	SO
L393	TRESNURAGHES	OR
L396	TREVENZUOLO	VR
L397	TREVI	PG
L398	TREVI NEL LAZIO	FR
L399	TREVICO	AV
L400	TREVIGLIO	BG
L402	TREVIGNANO	TV
L401	TREVIGNANO ROMANO	RM
L403	TREVILLE	AL
L404	TREVIOLO	BG
L407	TREVISO	TV
L406	TREVISO BRESCIANO	BS
L408	TREZZANO ROSA	MI
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI
L410	TREZZO TINELLA	CN
L413	TREZZONE	CO
L414	TRIBANO	PD
L415	TRIBIANO	MI
L416	TRIBOGNA	GE
L418	TRICARICO	MT
L419	TRICASE	LE
L420	TRICERRO	VC
L421	TRICESIMO	UD
L422	TRICHIANA	BL
L423	TRIEI	OG
L424	TRIESTE	TS
L425	TRIGGIANO	BA
L426	TRIGOLO	CR
L427	TRINITA'	CN
L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	OT
B915	TRINITAPOLI	BT
L429	TRINO	VC
L430	TRIORA	IM
L431	TRIPI	ME
L432	TRISOBBIO	AL
L433	TRISSINO	VI
L434	TRIUGGIO	MB
L435	TRIVENTO	CB
L436	TRIVERO	BI
L437	TRIVIGLIANO	FR
L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD
L439	TRIVIGNO	PZ
L440	TRIVOLZIO	PV
L444	TRODENA NEL PARCO NATURALE - TRUDEN IM NATURPA	BZ

COD. COM.	COMUNE	PROV.
L445	TROFARELLO	TO
L447	TROIA	FG
L448	TROINA	EN
L449	TROMELLO	PV
L450	TRONTANO	VB
A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC
L452	TROPEA	VV
L453	TROVO	PV
L454	TRUCCAZZANO	MI
L455	TUBRE .TAUFERS IM MUENSTERTAL.	BZ
L457	TUENNO	TN
L458	TUFARA	CB
L459	TUFILLO	CH
L460	TUFINO	NA
L461	TUFO	AV
L462	TUGLIE	LE
L463	TUILI	VS
L464	TULA	SS
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG
G507	TURANIA	RI
L469	TURANO LODIGIANO	LO
L470	TURATE	CO
L471	TURBIGO	MI
L472	TURI	BA
L473	TURRI	VS
L474	TURRIACO	GO
L475	TURRIVALIGNANI	PE
L477	TURSI	MT
L478	TUSA	ME
L310	TUSCANIA	VT
C789	UBIALE CLANEZZO	BG
L480	UBOLDO	VA
L482	UCRIA	ME
L483	UDINE	UD
L484	UGENTO	LE
L485	UGGIANO LA CHIESA	LE
L487	UGGIATE-TREVANO	CO
L488	ULA' TIRSO	OR
L489	ULASSAI	OG
L490	ULTIMO .ULTEN.	BZ
D786	UMBERTIDE	PG
L492	UMBRIATICO	KR
L494	URAGO D'OGLIO	BS
L496	URAS	OR
L497	URBANA	PD
L498	URBANIA	PU
L499	URBE	SV
L500	URBINO	PU
L501	URBISAGLIA	MC
L502	URGNANO	BG
L503	URI	SS
L505	URURI	CB
L506	URZULEI	OG
L507	USCIO	GE
L508	USELLUS	OR
L509	USINI	SS
L511	USMATE VELATE	MB
L512	USSANA	CA
L513	USSARAMANNA	VS
L514	USSASSAI	OG
L515	USSEAUX	TO
L516	USSEGLIO	TO
L517	USSITA	MC
L519	USTICA	PA
L521	UTA	CA
L522	UZZANO	PT
L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS
L525	VACONE	RI
L526	VACRI	CH
L527	VADENA .PFATTEN.	BZ
L528	VADO LIGURE	SV
L533	VAGLI SOTTO	LU
L529	VAGLIA	FI
L532	VAGLIO BASILICATA	PZ
L531	VAGLIO SERRA	AT
L537	VAIANO	PO
L535	VAIANO CREMASCO	CR
L538	VAIE	TO
L539	VAILATE	CR
L540	VAIRANO PATENORA	CE
M265	VAJONT	PN
M334	VAL BREMBILLA	BG
L555	VAL DELLA TORRE	TO
L562	VAL DI NIZZA	PV
L564	VAL DI VIZZE .PFITSCH.	BZ
L638	VAL MASINO	SO
H259	VAL REZZO	CO
L544	VALBONDIONE	BG
L545	VALBREMBO	BG
L546	VALBREVENNA	GE
L547	VALBRONA	CO
L550	VALDA	TN
L551	VALDAGNO	VI
L552	VALDAORA .OLANG.	BZ
L554	VALDASTICO	VI
L556	VALDENGO	BI
G319	VALDERICE	TP
L557	VALDIDENTRO	SO
L558	VALDIERI	CN
L561	VALDINA	ME
L563	VALDISOTTO	SO
L565	VALDOBBIADENE	TV
L566	VALDUGGIA	VC
L568	VALEGGIO	PV
L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
L569	VALENTANO	VT
L570	VALENZA	AL
L571	VALENZANO	BA
L572	VALERA FRATTA	LO
L573	VALFABBRICA	PG
L574	VALFENERA	AT
L575	VALFLORIANA	TN
L576	VALFURVA	SO
L577	VALGANNA	VA
L578	VALGIOIE	TO
L579	VALGOGLIO	BG
L580	VALGRANA	CN
L581	VALGREGHENTINO	LC

COD. COM.	COMUNE	PROV.
L582	VALGRISENCHE	AO
L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN
L584	VALLADA AGORDINA	BL
L586	VALLANZENGO	BI
L588	VALLARSA	TN
L589	VALLATA	AV
L594	VALLE AGRICOLA	CE
L595	VALLE AURINA .AHRNTAL.	BZ
L597	VALLE CASTELLANA	TE
G540	VALLE DELL'ANGELO	SA
L590	VALLE DI CADORE	BL
L601	VALLE DI CASIES .GSIES.	BZ
L591	VALLE DI MADDALONI	CE
L593	VALLE LOMELLINA	PV
L606	VALLE MOSSO	BI
L617	VALLE SALIMBENE	PV
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI
L596	VALLEBONA	IM
L598	VALLECORSA	FR
L599	VALLECROSIA	IM
L603	VALLEDOLMO	PA
L604	VALLEDORIA	SS
I322	VALLEFIORITA	CZ
M331	VALLEFOGLIA	PU
L607	VALLELONGA	VV
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL
L605	VALLEMAIO	FR
L611	VALLEPIETRA	RM
L612	VALLERANO	VT
L613	VALLERMOSA	CA
L614	VALLEROTONDA	FR
L616	VALLESACCARDA	AV
L623	VALLEVE	BG
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI
L625	VALLINFREDA	RM
L626	VALLIO TERME	BS
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA
L627	VALLO DI NERA	PG
L629	VALLO TORINESE	TO
L631	VALLORIATE	CN
L633	VALMACCA	AL
L634	VALMADRERA	LC
L636	VALMALA	CN
L639	VALMONTONE	RM
L640	VALMOREA	CO
L641	VALMOZZOLA	PR
L642	VALNEGRA	BG
L643	VALPELLINE	AO
L644	VALPERGA	TO
B510	VALPRATO SOANA	TO
M320	VALSAMOGGIA	BO
L647	VALSAVARENCHE	AO
D513	VALSINNI	MT
C936	VALSOLDA	CO
L650	VALSTAGNA	VI
L651	VALSTRONA	VB
L653	VALTOPINA	PG
L655	VALTORTA	BG
L654	VALTOURNENCHE	AO
L656	VALVA	SA
L657	VALVASONE	PN
L658	VALVERDE	CT
L659	VALVERDE	PV
L468	VALVESTINO	BS
L660	VANDOIES .VINTL.	BZ
L664	VANZAGHELLO	MI
L665	VANZAGO	MI
L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB
L667	VAPRIO D'ADDA	MI
L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO
L669	VARALLO	VC
L670	VARALLO POMBIA	NO
L671	VARANO BORGHI	VA
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR
L673	VARAPODIO	RC
L675	VARAZZE	SV
L676	VARCO SABINO	RI
L677	VAREDO	MB
L678	VARENA	TN
L680	VARENNA	LC
L682	VARESE	VA
L681	VARESE LIGURE	SP
L685	VARISELLA	TO
L686	VARMO	UD
L687	VARNA .VAHRN.	BZ
L689	VARSI	PR
L690	VARZI	PV
L691	VARZO	VB
A701	VASANELLO	VT
L693	VASIA	IM
E372	VASTO	CH
L696	VASTOGIRARDI	IS
L697	VATTARO	TN
L698	VAUDA CANAVESE	TO
L699	VAZZANO	VV
L700	VAZZOLA	TV
L702	VECCHIANO	PI
L704	VEDANO AL LAMBRO	MB
L703	VEDANO OLONA	VA
L706	VEDELAGO	TV
L707	VEDESETA	BG
L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MB
L710	VEGGIANO	PD
L711	VEGLIE	LE
L712	VEGLIO	BI
L713	VEJANO	VT
L715	VELESO	CO
L716	VELEZZO LOMELLINA	PV
L719	VELLETRI	RM
L720	VELLEZZO BELLINI	PV
L723	VELO D'ASTICO	VI
L722	VELO VERONESE	VR
L724	VELTURNO .FELDTHURNS.	BZ
L725	VENAFRO	IS
L727	VENARIA REALE	TO
L728	VENAROTTA	AP
L729	VENASCA	CN
L726	VENAUS	TO
L730	VENDONE	SV

COD. COM.	COMUNE	PROV.
L731	VENDROGNO	LC
L733	VENEGONO INFERIORE	VA
L734	VENEGONO SUPERIORE	VA
L735	VENETICO	ME
L736	VENEZIA	VE
L737	VENIANO	CO
L738	VENOSA	PZ
L739	VENTICANO	AV
L741	VENTIMIGLIA	IM
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA
L742	VENTOTENE	LT
L743	VENZONE	UD
L745	VERANO .VOERAN.	BZ
L744	VERANO BRIANZA	MB
L746	VERBANIA	VB
L747	VERBICARO	CS
L748	VERCANA	CO
L749	VERCEIA	SO
L750	VERCELLI	VC
L751	VERCURAGO	LC
L752	VERDELLINO	BG
L753	VERDELLO	BG
M337	VERDERIO	LC
L758	VERDUNO	CN
L762	VERGATO	BO
L764	VERGHERETO	FC
L765	VERGIATE	VA
L768	VERMEZZO	MI
L769	VERMIGLIO	TN
L771	VERNANTE	CN
L772	VERNASCA	PC
L773	VERNATE	MI
L774	VERNAZZA	SP
L775	VERNIO	PO
L776	VERNOLE	LE
L777	VEROLANUOVA	BS
L778	VEROLAVECCHIA	BS
L779	VEROLENGO	TO
L780	VEROLI	FR
L781	VERONA	VR
D193	VERONELLA	VR
L783	VERRAYES	AO
C282	VERRES	AO
L784	VERRETTO	PV
L785	VERRONE	BI
L788	VERRUA PO	PV
L787	VERRUA SAVOIA	TO
L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO
L795	VERTOVA	BG
L797	VERUCCHIO	RN
L798	VERUNO	NO
L799	VERVIO	SO
L800	VERVO'	TN
L801	VERZEGNIS	UD
L802	VERZINO	KR
L804	VERZUOLO	CN
L805	VESCOVANA	PD
L806	VESCOVATO	CR
L807	VESIME	AT
L808	VESPOLATE	NO
L809	VESSALICO	IM
L810	VESTENANOVA	VR
L811	VESTIGNE'	TO
L812	VESTONE	BS
L813	VESTRENO	LC
L814	VETRALLA	VT
L815	VETTO	RE
L817	VEZZA D'ALBA	CN
L816	VEZZA D'OGLIO	BS
L821	VEZZANO	TN
L819	VEZZANO LIGURE	SP
L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE
L823	VEZZI PORTIO	SV
L826	VIADANA	MN
L827	VIADANICA	BG

COD. COM.	COMUNE	PROV.
L828	VIAGRANDE	CT
L829	VIALE	AT
L830	VIALFRE'	TO
L831	VIANO	RE
L833	VIAREGGIO	LU
L834	VIARIGI	AT
F537	VIBO VALENTIA	VV
L835	VIBONATI	SA
L836	VICALVI	FR
L837	VICARI	PA
L838	VICCHIO	FI
L840	VICENZA	VI
L548	VICO CANAVESE	TO
L842	VICO DEL GARGANO	FG
L845	VICO EQUENSE	NA
L843	VICO NEL LAZIO	FR
L841	VICOFORTE	CN
L846	VICOLI	PE
L847	VICOLUNGO	NO
L850	VICOPISANO	PI
L851	VICOVARO	RM
M259	VIDDALBA	SS
L854	VIDIGULFO	PV
L856	VIDOR	TV
L857	VIDRACCO	TO
L858	VIESTE	FG
L859	VIETRI DI POTENZA	PZ
L860	VIETRI SUL MARE	SA
L864	VIGANELLA	VB
L866	VIGANO'	LC
L865	VIGANO SAN MARTINO	BG
L868	VIGARANO MAINARDA	FE
L869	VIGASIO	VR
L872	VIGEVANO	PV
L873	VIGGIANELLO	PZ
L874	VIGGIANO	PZ
L876	VIGGIU'	VA
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL
L882	VIGNANELLO	VT
L883	VIGNATE	MI
L885	VIGNOLA	MO
L886	VIGNOLA FALESINA	TN
L887	VIGNOLE BORBERA	AL
L888	VIGNOLO	CN
L889	VIGNONE	VB
L890	VIGO DI CADORE	BL
L893	VIGO DI FASSA	TN
L903	VIGO RENDENA	TN
L892	VIGODARZERE	PD
L894	VIGOLO	BG
L896	VIGOLO VATTARO	TN
L897	VIGOLZONE	PC
L898	VIGONE	TO
L899	VIGONOVO	VE
L900	VIGONZA	PD
L904	VIGUZZOLO	AL
L910	VILLA AGNEDO	TN
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR
L913	VILLA BASILICA	LU
L917	VILLA BISCOSSI	PV
L919	VILLA CARCINA	BS
L920	VILLA CASTELLI	BR
L922	VILLA CELIERA	PE
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU
L928	VILLA CORTESE	MI
L929	VILLA D'ADDA	BG
A215	VILLA D'ALME'	BG
L933	VILLA DEL BOSCO	BI
L934	VILLA DEL CONTE	PD
D801	VILLA DI BRIANO	CE
L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO
L936	VILLA DI SERIO	BG

COD. COM.	COMUNE	PROV.
L908	VILLA DI TIRANO	SO
L938	VILLA D'OGNA	BG
L937	VILLA ESTENSE	PD
L943	VILLA FARALDI	IM
L956	VILLA GUARDIA	CO
L957	VILLA LAGARINA	TN
A081	VILLA LATINA	FR
L844	VILLA LITERNO	CE
L969	VILLA MINOZZO	RE
F804	VILLA POMA	MN
M006	VILLA RENDENA	TN
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT
I118	VILLA SAN PIETRO	CA
M019	VILLA SAN SECONDO	AT
L905	VILLA SANTA LUCIA	FR
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ
M022	VILLA SANTA MARIA	CH
M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ
I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR
L909	VILLA SANTINA	UD
I364	VILLA SANTO STEFANO	FR
A609	VILLA VERDE	OR
M034	VILLA VICENTINA	UD
L915	VILLABASSA .NIEDERDORF.	BZ
L916	VILLABATE	PA
L923	VILLACHIARA	BS
L924	VILLACIDRO	VS
L931	VILLADEATI	AL
L939	VILLADOSE	RO
L906	VILLADOSSOLA	VB
L942	VILLAFALLETTO	CN
L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT
L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS
L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD
L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO
L944	VILLAFRANCA SICULA	AG
L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME
L951	VILLAFRATI	PA
L952	VILLAGA	VI
L953	VILLAGRANDE STRISAILI	OG
L958	VILLALAGO	AQ
L959	VILLALBA	CL
L961	VILLALFONSINA	CH
L963	VILLALVERNIA	AL
L964	VILLAMAGNA	CH
L965	VILLAMAINA	AV
L966	VILLAMAR	VS
L967	VILLAMARZANA	RO
L968	VILLAMASSARGIA	CI
L970	VILLAMIROGLIO	AL
L971	VILLANDRO .VILLANDERS.	BZ
L978	VILLANOVA BIELLESE	BI
L982	VILLANOVA CANAVESE	TO
L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV
L983	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV
L984	VILLANOVA D'ASTI	AT
L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV
L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO
L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO
L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD
L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO
L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN
L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL
L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS
L990	VILLANOVA SOLARO	CN
L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC
L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR
L992	VILLANOVA TULO	CA
L986	VILLANOVAFORRU	VS
L987	VILLANOVAFRANCA	VS
L994	VILLANTERIO	PV
L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS
M278	VILLAPERUCCIO	CI

COD. COM.	COMUNE	PROV.
B903	VILLAPIANA	CS
L998	VILLAPUTZU	CA
L999	VILLAR DORA	TO
M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO
M013	VILLAR PELLICE	TO
M014	VILLAR PEROSA	TO
M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN
M002	VILLARBASSE	TO
M003	VILLARBOIT	VC
M004	VILLAREGGIA	TO
G309	VILLARICCA	NA
M009	VILLAROMAGNANO	AL
M011	VILLAROSA	EN
M016	VILLASALTO	CA
M017	VILLASANTA	MB
B738	VILLASIMIUS	CA
M025	VILLASOR	CA
M026	VILLASPECIOSA	CA
M027	VILLASTELLONE	TO
M028	VILLATA	VC
M030	VILLAURBANA	OR
M031	VILLAVALLELONGA	AQ
M032	VILLAVERLA	VI
L981	VILLENEUVE	AO
M043	VILLESSE	GO
M041	VILLETTA BARREA	AQ
M042	VILLETTE	VB
M044	VILLIMPENTA	MN
M045	VILLONGO	BG
M048	VILLORBA	TV
M050	VILMINORE DI SCALVE	BG
M052	VIMERCATE	MB
M053	VIMODRONE	MI
M055	VINADIO	CN
M057	VINCHIATURO	CB
M058	VINCHIO	AT
M059	VINCI	FI
M060	VINOVO	TO
M062	VINZAGLIO	NO
M063	VIOLA	CN
M065	VIONE	BS
M067	VIPITENO .STERZING.	BZ
M069	VIRLE PIEMONTE	TO
M070	VISANO	BS
M071	VISCHE	TO
M072	VISCIANO	NA
M073	VISCO	UD
M077	VISONE	AL
M078	VISSO	MC
M079	VISTARINO	PV
M080	VISTRORIO	TO
M081	VITA	TP
M082	VITERBO	VT
M083	VITICUSO	FR
M085	VITO D'ASIO	PN
M086	VITORCHIANO	VT
M088	VITTORIA	RG
M089	VITTORIO VENETO	TV
M090	VITTORITO	AQ
M091	VITTUONE	MI
M093	VITULANO	BN
M092	VITULAZIO	CE
M094	VIU'	TO
M096	VIVARO	PN
M095	VIVARO ROMANO	RM
M098	VIVERONE	BI
M100	VIZZINI	CT
M101	VIZZOLA TICINO	VA
M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI
M103	VO'	PD
M104	VOBARNO	BS
M105	VOBBIA	GE
M106	VOCCA	VC
M108	VODO CADORE	BL
M109	VOGHERA	PV

COD. COM.	COMUNE	PROV.
M110	VOGHIERA	FE
M111	VOGOGNA	VB
M113	VOLANO	TN
M115	VOLLA	NA
M116	VOLONGO	CR
M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
M119	VOLPARA	PV
M120	VOLPEDO	AL
M121	VOLPEGLINO	AL
M122	VOLPIANO	TO
M125	VOLTA MANTOVANA	MN
M123	VOLTAGGIO	AL
M124	VOLTAGO AGORDINO	BL
M126	VOLTERRA	PI
M127	VOLTIDO	CR
M131	VOLTURARA APPULA	FG
M130	VOLTURARA IRPINA	AV
M132	VOLTURINO	FG
M133	VOLVERA	TO
M136	VOTTIGNASCO	CN
M138	ZACCANOPOLI	VV
M139	ZAFFERANA ETNEA	CT
M140	ZAGARISE	CZ
M141	ZAGAROLO	RM
M142	ZAMBANA	TN
M143	ZAMBRONE	VV
M144	ZANDOBBIO	BG
M145	ZANE'	VI
M147	ZANICA	BG
M267	ZAPPONETA	FG
M150	ZAVATTARELLO	PV
M152	ZECCONE	PV
M153	ZEDDIANI	OR
M156	ZELBIO	CO
M158	ZELO BUON PERSICO	LO
M160	ZELO SURRIGONE	MI
M161	ZEME	PV
M162	ZENEVREDO	PV
M163	ZENSON DI PIAVE	TV
M165	ZERBA	PC
M166	ZERBO	PV
M167	ZERBOLO'	PV
M168	ZERFALIU	OR
M169	ZERI	MS
M170	ZERMEGHEDO	VI
M171	ZERO BRANCO	TV
M172	ZEVIO	VR
M173	ZIANO DI FIEMME	TN
L848	ZIANO PIACENTINO	PC
M174	ZIBELLO	PR
M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI
M177	ZIGNAGO	SP
M178	ZIMELLA	VR
M179	ZIMONE	BI
M180	ZINASCO	PV
M182	ZOAGLI	GE
M183	ZOCCA	MO
M184	ZOGNO	BG
M185	ZOLA PREDOSA	BO
I345	ZOLDO ALTO	BL
M187	ZOLLINO	LE
M188	ZONE	BS
M189	ZOPPE' DI CADORE	BL
M190	ZOPPOLA	PN
M194	ZOVENCEDO	VI
M196	ZUBIENA	BI
M197	ZUCCARELLO	SV
M198	ZUCLO	TN
M199	ZUGLIANO	VI
M200	ZUGLIO	UD
M201	ZUMAGLIA	BI
M202	ZUMPANO	CS
M203	ZUNGOLI	AV
M204	ZUNGRI	VV

PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

PARTITO POLITICO	CODICE
Centro Democratico	A10
Die Freiheitlichen	B11
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	C12
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Movimento Associativo Italiani all'Estero – MAIE	E14
Movimento Politico Forza Italia	F15
Movimento Stella Alpina	G16
Nuovo Centrodestra	H17
PATT - Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea	L19
Partito Democratico	M20
Partito Liberale Italiano	N21
Partito Socialista Italiano	R22
Popolari per l'Italia	S23
Scelta Civica	T24
Sinistra Ecologia Libertà	U25
SVP - Südtiroler Volkspartei	W26
Union Valdôtaine	Y27
Unione per il Trentino	Z28

SCADENZE	CONTRIBUENTE	SOSTITUTO DI IMPOSTA	CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2015	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
ENTRO IL 7 MARZO 2015		Invia all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche rilasciate	
A PARTIRE DAL 15 APRILE 2015	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata		
ENTRO IL 7 LUGLIO 2015	Presenta al proprio sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
	Riceve dal sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
	Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.		
A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 2015 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2015)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.	
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.		
ENTRO IL 25 OTTOBRE 2015	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.		
A NOVEMBRE 2015	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.	
ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2015	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.